

Psicologo

la Professione di

Giornale dell'Ordine Nazionale degli Psicologi

Contenuti



Decisioni finali su psicologia clinica



Corsi universitari, tirocini ed esami di stato adeguati allo sbocco professionale



L'impegno esplicito del MIUR



Le nuove sfide oltre l'autorizzazione minimale: la certificazione di qualità EuroPsy e la check-list ordinistica



Primo protocollo sugli psicologi penitenziari

Trasparenza per i nostri utenti

Pierangelo Sardi
Presidente Nazionale

*G*li psicologi italiani stanno combattendo varie battaglie ai confini esterni della professione, non solo ai lati, ma anche all'ingresso ed all'uscita della propria formazione. Sbaglierebbe chi giudicasse queste lotte come un arroccamento su quote di mercato che troppi ci stanno ormai invidiando, dagli studentelli che scelgono la loro futura facoltà, sino ai medici che ci vedono far bene dove loro avevano fatto meno bene in passato. Per il tipo stesso di rapporto che lo psicologo

instaura con la sua delicata utenza, nessun altro produttore di servizi rispetta la libertà di scelta dei consumatori quanto la rispettano gli psicologi: semplicemente non vogliamo che siano ingannati, specialmente sulle qualifiche cui noi abbiamo conferito più prestigio. Non è corretto che i nostri accademici, pur di far entrare in massa studenti a pagare più di quello che costano, continuino a promettere il titolo di dottore in psicologia clinica in cambio di soli tre anni di università, cosa che neppure più la Turchia consente:

non ci si può arrivare così presto. E non è corretto che alcuni medici vogliano recuperare lo stesso titolo ritornando sulla specializzazione in psicologia clinica dopo aver confermato per troppi anni le loro iniziali scelte organicistiche: non ci si può arrivare così tardi. In tutto il mondo, ormai, i consumatori che vogliono un trattamento medico dei loro problemi psichici si rivolgono allo psichiatra, quelli che sono consapevolmente indifferenti alla scelta fra medico e

segue a pag. 80

02/2005

Dicembre 2005



S O M M A R I O

n. 2 - Dicembre 2005

Decreto di riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria	3
Diffida dell'Ordine contro l'accesso dei medici a psicologia clinica	4
Inoltro della diffida ordinistica da parte del MIUR al CUN	5
Esposto dell'Ordine al sottosegretario Siliquini	6
Ricorso dell'Ordine al TAR Lazio contro il Decreto Ministeriale	9
Posizione della Conferenza dei presidi in difesa dell'attuale laurea triennale	14
Posizione dell'Ordine contro l'attuale laurea triennale	15
Rassicurazioni del Sottosegretario al MIUR sulle posizioni dell'Ordine	17
Protocollo d'intesa con il Ministro pari opportunità sulla lotta alla pedofilia	18
Schema di riforma di tirocini ed esami di Stato	20
Parere dell'ordine sullo schema e richiesta del ciclo unico	23
Direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche	25
Proposta di Direttiva europea sui servizi	26
EuroPsy, standard europei in Psicologia	33
Istruzioni EFPA per l'attuazione di EuroPsy	52
Dall'Ordine: accreditamento professionale volontario	53
Dal CNEL: monitoraggio di professioni non regolamentate	60
Protocollo d'intesa con Ministero Giustizia per psicologi penitenziari	61
Sulla psicoterapia senza aggancio universitario specifico	66
I test psicoattitudinali (Giuseppe Sartori e Rino Rumiati)	69
Lo psicologo nei contesti educativi	73

D.M. - 1-8-2005

Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 2005, n. 258, S.O.

D.M. 1 AGOSTO 2005 ⁽¹⁾. RIASSETTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#) «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

(omissis)

Considerata l'esigenza di provvedere al riassetto delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal [decreto ministeriale n. 270/2004](#);

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 17 dicembre 2003, 13 aprile 2005 e 6 luglio 2005;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute, espresso in data 16 febbraio 2005;

Viste le note prot. n. 3097 del 27 maggio 2005 e prot. n. 3060 del 6 giugno 2005 con le quali sono stati richiesti i pareri degli ordini professionali interessati;

Visto il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri espresso in data 28 giugno 2005;

Considerata la necessità di adeguare gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato [decreto ministeriale n. 270/2004](#);

Considerata la necessità di individuare gli obiettivi formativi delle citate scuole di specializzazione in adeguamento a quanto previsto all'art. 34 e seguenti del [decreto legislativo n. 368/1999](#);

Considerata l'opportunità di consentire una razionalizzazione complessiva dell'offerta formativa in stretta connessione con le esigenze del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuta altresì la necessità di raccogliere in un unico provvedimento gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione mediche a normativa CEE e per le esigenze del Servizio sanitario nazionale finalizzandoli al conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

Decreta:

1. 1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato.

(omissis: vedere precedente bollettino "la professione di Psicologo" n. 01/2005, pagg 4-12)

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 2005, n. 258, S.O.

Ecco l'incipit del famigerato decreto che conferma ancora una volta l'accesso dei medici alla specializzazione in psicologia clinica. Non riportiamo un'altra volta il testo completo, che non innova rispetto al suo schema, già pubblicato nel primo numero del bollettino di quest'anno, con le rispettive obiezioni dell'Ordine. In questa pagina riportiamo solo alcuni degli ulteriori elementi di irregolarità procedurali, in particolare l'asserita consultazione degli ordini interessati, che per noi non è avvenuta. Questi ulteriori motivi di illegittimità, che ormai rendono ovvia la sua revoca, li esponiamo nelle prossime pagine. Siamo convinti che questo decreto non reggerà i diciotto mesi che gli servono per entrare in vigore





Il Consiglio di Stato richiama il diritto-dovere dell'Ordine, che "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale": visto che noi in quel ricorso contestavamo ai medici l'esercizio di attività riservate agli psicologi, ed il Consiglio di Stato vede una rilevanza nazionale nella contestazione che avevamo rivolto all'università di Padova, possiamo ben sperare che quella sentenza verrà ora estesa al livello nazionale appunto.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Nazionale

Prot. 04000131
Roma, 5 aprile 2004

*Alla cortese attenzione
del dr. Masia
Direttore Generale - SAUS
MIUR*

Oggetto: Proposta di riassetto delle specializzazioni di area sanitaria, comprendente l'accesso dei laureati in medicina alla specializzazione in psicologia clinica.

Gent.mo Direttore Generale,

il 20 gennaio 2004 il Consiglio di Stato ha discusso il ricorso presentato a suo tempo da questo Consiglio Nazionale, contro l'ammissibilità di laureati in medicina alla Specializzazione in psicologia clinica.

La sentenza con le sue motivazioni è stata ora depositata in segreteria col numero 981/04, ed è stata immediatamente pubblicata sul sito del nostro Ordine www.psy.it, dove può essere agevolmente consultata, e che ad ogni buon conto inviamo in allegato.

Nella sentenza si accolgono le opposizioni avanzate dall'Ordine, e si condividono espressamente "le tesi sostenute dall'appellante". In breve, il CdS dalla lettura dei primi articoli della legge 56/89 desume che "ai laureati in medicina non è consentito acquisire specialità psicologiche diverse dalla psicoterapia".

Inoltre, poiché il nostro diritto di costituirci in giudizio era stato contestato dall'amministrazione resistente, il Consiglio di Stato ribadisce che, sulla base di quanto previsto dall'art. 28, comma 6, della legge n. 56/1989, "il Consiglio Nazionale dell'ordine ... cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale". La questione in oggetto è stata ritenuta appunto di tale rilevanza, e quindi occorre che ce ne prendiamo cura.

In effetti, mentre attendevamo i risultati di tale dibattimento, chiedevamo che si sospendesse l'iter della "proposta di riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria", presentata il 28 aprile 2003 da un gruppo di lavoro istituito dal MIUR con Decreto 01/02/2002: tale proposta, approvata in prima istanza dal Consiglio Universitario Nazionale, è in corso di trasmissione al Consiglio Superiore di Sanità per la conseguente competenza. Il CSS, su nostra istanza, ha già deliberato di sospendere ogni decisione su questo tema in attesa delle notizie che ora stiamo fornendo.

Purtroppo la Proposta del Gruppo di lavoro del MIUR appare confliggere con la nostra legge di ordinamento professionale, come interpretata dal Consiglio di Stato.

Ora dunque il tema sopra accennato richiede una risolutiva disamina e, preliminarmente, una discussione fra codesto spett.le Consiglio ed i rappresentanti del nostro Consiglio nazionale.

In attesa di un cortese, sollecito riscontro, si porgono i più cordiali saluti

Il Presidente
Dr. Pietro Angelo Sardi

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

*Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione artistica,
musicale e coreutica per la Ricerca scientifica e tecnologica*

Direzione Generale per l'Università
Ufficio III

Al Prof. Aldo Pinchera Vice Presidente del CUN
e.p.c al Dirigente dell'Ufficio VI

All'Ordine degli Psicologi Consiglio Nazionale

Prot. 1243

OGGETTO: Scuola specializzazione in Psicologia Clinica

E' pervenuta la nota del Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi datata 5.4.2004, che chiede che non sia consentito l'accesso dei laureati in Medicina alla Specializzazione in Psicologia Clinica e, di conseguenza che venga in tal senso modificata la proposta di riordino delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria avanzata dall'apposito gruppo di lavoro e già inviata per il prescritto parere a codesto Consesso.

In proposito, l'Ordine ha trasmesso la sentenza n. 981/04 del Consiglio di Stato, che ha accolto l'appello proposto del Consiglio dell'Ordine stesso sulla sopraindicata questione avverso l'Università degli studi di Padova.

In merito si sottolinea che dal dettato dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 56/89, così come commentato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza, sembra evincersi che il problema potrebbe risolversi modificando la denominazione del titolo finale della Specializzazione il cui accesso è previsto anche per i Medici, che, invece di "Psicologia clinica", dovrebbe essere "Psicoterapia".

Comunque il Consiglio dell'Ordine chiede di poter essere sentito circa la proposta di riordino della scuola in parola.

Tanto premesso, si allega tutta la documentazione pervenuta, inviandola per opportuna conoscenza anche all'Ufficio VI, competente per il riconoscimento delle Scuole Private di Psicoterapia, e si chiede un espresso parere a codesto Consesso al fine di rispondere in tempi brevi al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi:

IL DIRIGENTE GENERALE Dott. Antonello Masia

*Correttamente il MIUR
ha inoltrato la nostra
diffida al CUN, che
invece si è assunto la
responsabilità di igno-
rarla, aggravando
l'illegittimità di tutta la
procedura*





La senatrice Siliquini, cui questa lettera è indirizzata, ha sempre dimostrato il massimo rispetto per le nostre posizioni, quando erano ben motivate, come in questo caso lo sono. Confidiamo quindi in un suo decisivo intervento: un decreto revocato è meno riproponibile che un decreto abortito durante la sua elaborazione. Ed è esattamente la revoca quello che noi ora ci aspettiamo



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Nazionale

Prot.05000580
Roma, 23 Novembre 2005

Al Sottosegretario al MIUR, Maria Grazia Siliquini
E, p.c., Al dr Masia, Direttore generale del MIUR
E, p.c. al dr Mastrocola, direttore generale del Ministero della Salute
E, per opportuna conoscenza, al Presidente della FNOMCeO Giuseppe Del Barone

Oggetto: richiesta di stralcio di parte del decreto del 1° Agosto 2005 - Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.

Gent.ma Sen. Maria Grazia Siliquini,

Contestualmente alla presente, ho inviato una lettera al Ministro dell'istruzione, e per conoscenza al Ministro della Salute, per richiamare una precedente lettera prot. 131 del 3/4/2004 (allegato 1), che questo Ordine aveva già indirizzata al MIUR, ed era stata molto correttamente inoltrata dal MIUR al CUN con lettera prot. n. 446 del 26/4/2004 (allegato 2) allegando copia della sentenza del Consiglio di Stato n. 981/04 (allegato 3) la quale, sulla scorta della nostra legge di ordinamento, ribadisce la nostra competenza nel vigilare contro l'esercizio abusivo della nostra professione contro i medici che accedessero alla specializzazione in psicologia clinica, anche sulla base di un preliminare decreto ministeriale.

Coerentemente, abbiamo chiesto ora di ritirare la parte del Decreto in oggetto che apre nuovamente l'accesso dei medici alla Specializzazione in Psicologia clinica. Se tale ritiro non avverrà entro i termini di ricorso, ci riserviamo le doverose azioni legali, che abbiamo già incardinato contro tutti gli atti analoghi.

Questo Consiglio non ha mai ricevuto risposta alla propria lettera - allegato 1, né questo Consiglio ha ricevuto la richiesta di parere che il Decreto in oggetto afferma essere stata richiesta agli Ordini interessati, nella sua premessa: la lettera protocollo n. 3060 del 6 giugno 2005 ci è pervenuta, ma non ci chiede alcun parere. L'altra lettera protocollo n. 3097 del 27 maggio 2005, citata nelle premesse del Decreto in oggetto, non l'abbiamo mai ricevuta. Per questo le premesse poi citano solo il parere di un altro Ordine (quello dei medici), non del nostro, sebbene la nostra legge di Ordinamento, nella parte che la stessa sentenza rende esecutiva, ci incarichi di vigilare precisamente che l'accesso dei medici a psicologia clinica, autorizzato dal Decreto in oggetto, non sia autorizzato affatto. Chiediamo di risolvere questo problema una volta per tutte, revocando questa parte *contra legem* del Decreto. Sin qui la lettera ai due Ministri. Ma confidiamo di poter contare su una più ampia attenzione da parte Sua, carissimo Sottosegretario Siliquini, e dalle altre Autorità in indirizzo, per cui vorrei essere con Voi più esaustivo.

La sentenza nuovamente allegata, che Vi preghiamo di rileggere per esteso, si può riassumere così:

- 1) La psicologia clinica è una branca della psicologia, non della medicina, riservata agli iscritti all'ordine degli psicologi dagli articoli 1 e 2 della nostra legge di ordinamento, contro il cui esercizio abusivo deve vigilare l'Ordine;
- 2) solo la psicoterapia, in base all'articolo 3 della stessa legge, è condivisa dalle due professioni, psicologi e medici
- 3) mentre la professione medica ha competenza esclusiva sulla psichiatria, la neuropsichiatria infantile, la neurologia e su altre dozzine di specializzazioni.

La stessa identica tripartizione è stata dichiarata anche a livello europeo, dove la psicologia clinica non è inclusa fra le specializzazioni mediche: per sopravvivere a tale esclusione, le specializzazioni italiane debbono, ai sensi della normativa di recepimento delle direttive europee (DLgs. n. 115/92, art. 8), essere giustificate da specifiche "esigenze del SSN", oppure cancellate via dalle specialità mediche. I redattori del Decreto in oggetto erano stati incaricati proprio di sfolire le troppe eccezioni che inizialmente erano state accampate dietro tali pretese "esigenze".

Noi abbiamo dimostrato, a più riprese, a dimostreremo anche in questa lettera, che le "esigenze", richiamate nel Decreto in oggetto, per questa specifica parte non sono affatto "del Servizio Sanitario Nazionale", che ha già fin troppi partecipanti ai concorsi dell'Area Psicologia, ma solo esigenze dei docenti in soprannumero di medicina, che creano spazi fittizi in cui riciclarsi.

Per creare fittizie "esigenze del SSN" questo gruppo di docenti soprannumerari ha prima ostacolato l'accesso ai concorsi delle ASL dei già pleorici formati dalle nostre scuole di specializzazione in psicoterapia, con tale ostinazione che il nostro Legislatore si è abbassato a reprimerli inserendo una disposizione interpretativa nell'art. 2, c. 3 della legge 401/00, con cui ha ribadito che questo abbondantissimo diploma (e pure, *ad abundantiam*, quello di cui all'art. 35 della stessa legge 56/89) "deve intendersi valido" anche per i posti delle ASL.

Dopo che quella falsa "esigenza" è stata smascherata dal citato articolo di legge, è stato poi necessario farla condannare ancora da vari TAR ed infine pure dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 gennaio 2002 (allegato 4).

Ma la resistenza di questo gruppo di accademici soprannumerari non si è fermata neppure qui: ora che le "esigenze del SSN" sono colmate da questi abbondanti specializzati per quel che riguarda la disciplina "psicoterapia", loro hanno considerato che il Consiglio di Stato, in quest'ultima sentenza, ha precisato che le scuole private riconosciute dal MIUR, sebbene diano accesso ai concorsi della disciplina "psicoterapia", però non danno accesso alla disciplina "psicologia". E si stanno adoperando per creare altre fittizie "esigenze" in questa disciplina, sterminando tutte le nostre specializzazioni universitarie in Psicologia!

Stanno infatti sostenendo (anche recentemente in delegazione al Ministero Salute) che le nostre specializzazioni universitarie psicologiche (psicologia della salute, del ciclo di vita, della valutazione, e neuropsicologia) non hanno diritto a sopravvivere all'ultimo comma dell'ultimo articolo del Decreto 509/99, che condanna a morte le specializzazioni non previste da direttiva europea o da legge dello Stato italiano. E per le nostre specializzazioni psicologiche, l'unico modo di sopravvivere a quel comma terminale è quello di formare alla psicoterapia, rientrando nella previsione dell'articolo 3 della nostra legge di ordinamento. Se questi accademici soprannumerari riuscissero a dimostrare al CSS che queste nostre specializzazioni psicologiche non sono adeguate alla formazione psicoterapeutica, ecco che avrebbero ri-creato, dopo la citata legge e relativa sentenza del Consiglio di Stato, una nuova "esigenza del SSN", questa volta non più nella disciplina psicoterapia, dove la cercavano prima, ma nella disciplina "psicologia", e così riuscirebbero a salvare la medicalità della specializzazione in psicologia clinica.

Non sono riusciti a tagliare la testa alla nostra professione dalla parte delle specializzazioni private riconosciute; adesso ci riprovano dalla parte delle nostre specializzazioni universitarie, anche queste tutte insieme, nessuna esclusa, neppure la nostra psicologia clinica. Per questo stavolta, a differenza che nel decreto del 1999, il Decreto in oggetto riserva la specializzazione in psicologia clinica solo a medicina, senza concedere a psicologia nemmeno un doppione!

Ma fortunatamente un'altra coppia, costituita da Legge + sentenza CdS, sbarrò la strada a queste loro "esigenze" che dilagano in tutte le professioni affini, come ad esempio nella Biologia Clinica, sia perché è obiettivamente affine, sia perché è stata inclusa nel novero delle 43 specializzazioni mediche europee, sia perché l'Ordinamento italiano della professione di Biologo, dopo averne dichiarate le mansioni, esplicitamente ammette che altre professioni le possano ricevere da qualsiasi altra fonte normativa, anche di rango inferiore alla loro legge di Ordinamento.

L'esatto contrario, purtroppo per loro, sancisce la nostra legge di Ordinamento che, dopo aver indicato le mansioni dello psicologo all'articolo 1, con il successivo articolo 2 le riserva agli iscritti al nostro Albo, in seguito al superamento dello specifico esame di Stato. Ovviamente, abbiamo avuto bisogno del Consiglio di Stato per fare coppia con questi articoli, ribadendoli con l'altra sentenza, già citata all'inizio, e qui allegata per intero. L'unica eccezione a tale superamento dell'esame di Stato è stata disposta dagli articoli 32, 33, e 34, cioè le norme transitorie, che hanno ammesso anche dei medici che già esercitavano questa professione, ma solo sino al 1993, non oltre.

Questi limiti sono stati posti a tutela della nostra delicata utenza, che ha diritto a non essere ingannata in quella tripartizione. Per questo motivo la riserva delle nostre attività, o almeno la protezione dell'uso del titolo, è ormai sancita in tutti i Paesi europei, in particolare il titolo di psicologo clinico, che ha protezione civile e penale in tutta l'Europa, anche nella liberista Inghilterra, che difende solo due nostri titoli: quello di psicologo e quello di psicologo clinico.

Non è la prima volta che la pleora dei docenti delle facoltà mediche cerca di valicare questo confine, ma ne è sempre stata respinta, anche dal Parlamento e dal Consiglio Superiore di Sanità.

In quest'ultima Consiliatura la nostra professione non ha avuto rappresentanti nel Consiglio Superiore di Sanità, ed al nostro posto è stato designato a nostra totale insaputa (per un evidente abbaglio del Ministro Sirchia) un medico docente di psicologia clinica, che non si è neppure degnato di segnalarci che l'iter di questo decreto, da noi costantemente contrastato per anni con diffide dall'esterno, stava adesso concludendosi, e che l'invio delle fotocopie citate all'inizio andava imprevedibilmente interpretato come una richiesta di parere!

Al CSS non si accede per diritto, ma per decisione politica e tecnica. Signor sottosegretario Siliquini, Le chiediamo di intervenire, con queste solide ragioni, sul Ministro Storace affinché la prossima

Ma non è solo la revoca del decreto quello che noi vogliamo adesso: è ora che le manovre contro le nostre specializzazioni, manovre che imperversano ormai da troppi anni, siano smascherate nel loro scopo e nella loro illegittimità. Questo decreto ci offre l'occasione per respingerle una volta per tutte, e garantire una volta per tutte la nostra formazione specialistica





Questo decreto mette anche a nudo un'altra manovra che da tempo insidiava anche altri nostri diritti.

E' anche ora che la Federazione degli ordini dei medici prenda le distanze dal gruppetto di accademici della facoltà di medicina che sinora si era fatta scudo del prestigio di quella nobile professione per continuare il meschino scippo delle nostre competenze. Noi siamo convinti che la FNOMCeO non li appoggerà più, quando questa vicenda sarà chiarita definitivamente

Consiliatura del CSS veda rappresentato sia il nostro Ordine, sia il Sindacato degli psicologi, come già accade per i medici e le altre professioni delle nostre caratteristiche quantitative e, se ci si consente, qualitative. Sappiamo bene che questo Governo, se debitamente consigliato, apprezza la nostra qualità professionale, soprattutto sulla psicologia clinica, che è la nostra punta di diamante. Siamo grati al grande coraggio dimostrato da Lei, Senatrice Siliquini, perché sta contrastando le stesse identiche "esigenze" dei docenti soprannumerari di medicina nel riordino delle classi di laurea di Psicologia. Sempre alla disperata ricerca di allievi su cui riciclarsi, tali docenti avevano ottenuto dal precedente Governo di promettere ai ragazzini delle secondarie che scelgono la loro futura facoltà qualcosa come "Quattro al prezzo di uno!". Infatti, lo stesso ambitissimo titolo di "Dottore in psicologia clinica", il più prestigioso, in assoluto, dei tanti che la nostra professione è riuscita laboriosamente a costruire, e che comporta per noi una dozzina di anni di formazione post-secondaria (cinque anni di psicologia, uno di tirocinio, poi l'esame di Stato, e poi almeno quattro anni di specializzazione, dove "almeno" è sancito per legge, e di solito sono di più), loro avevano ottenuto di offrirlo al costo del solo corso triennale, pomposamente chiamato "in scienze e tecniche psicologiche", con accesso all'esame di Stato per il titolo di "psicologo junior".

Ebbene, Lei ha dapprima bloccato quegli esami di Stato, impedendo a qualunque triennale di fregiarsi di quel titolo, poi lo ha abrogato con Decreto Legge (regolarmente convertito in legge), ed ora sta dividendo giustamente in due quella classe millantatrice: in un solo triennio, o s'impara a operare come dei semplici tecnici ausiliari, oppure si costruiscono solo le basi teoriche e metodologiche della futura professione di psicologo, cui si può arrivare solo dopo altri due anni di università, il tirocinio e l'esame di Stato. Poi, come dicevo sopra, "almeno" altri quattro anni sono necessari per potersi qualificare come psicologo clinico, mentre sinora qualunque facoltà è libera di denominare in tal modo la laurea triennale! Proprio in questi giorni l'Ufficio cui Lei presiede, cara Senatrice Siliquini, ha ribadito per iscritto al CUN la necessità di dividere in due quella classe illusoria, che trova due analogie solo in Lituania ed in Turchia, in via di smantellamento. Confidiamo che anche i ministri competenti vorranno ora contenere queste "esigenze" dei docenti soprannumerari di medicina.

Invece non temiamo affatto contrasti dalla professione medica vera e propria. Ho personalmente difeso tale professione, sia come incaricato del CUP (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali) per gli affari europei, sia come coordinatore del GLIP (Gruppo di Lavoro Italiano sulla Proposta di Direttiva Europea sulle Qualifiche Professionali) costituito dall'On. Stefano Zappalà per seguire l'iter di questa Direttiva di cui è stato ottimo Relatore, sia come consulente del nostro Governo durante la presidenza italiana di turno dell'UE: con tali investiture ho organizzato (anche con un apposito convegno a Pomezia, con delegati da tutta l'Europa) la difesa della professione medica:

- sia contro la prima pericolosissima versione dell'articolo 10, che in pratica avrebbe abrogato la loro direttiva settoriale, nel fondamentale principio dei requisiti minimi;
- sia contro l'emendamento 228, approvato dal Parlamento in prima lettura (contrario ovviamente Zappalà), che avrebbe squalificato pure quel titolo di psicoterapeuta, che con i professionisti medici noi psicologi abbiamo in armonioso condominio: la tripartizione resta così chiarissima anche a livello europeo.

Manderò questa lettera anche all'Ordine dei Medici. Ora è in elaborazione la nuova direttiva sui servizi, pericolosa per i nostri servizi sanitari, ed ancora la scorsa settimana ho rappresentato il CUP, quindi tutte le professioni ordinate, nell'audizione presso la Commissione Attività Produttive della Camera, che deve esprimersi su quell'iter, pericoloso per la qualità dei nostri servizi sanitari, sinora fra i migliori al mondo. Prima ancora, a Bruxelles, nell'audizione che la Relatrice Gebhardt ha voluto concedere alle professioni, ho rappresentato il CEPLIS, Conseil Européen des Professions Libérales, di cui sono vicepresidente, difendendo anche i medici.

Anche la scorsa settimana ho difeso i medici al CNEL, dove pure rappresento tutte le professioni, medici compresi, in un lungo colloquio di oltre un'ora col presidente Marzano, contro i cosiddetti "riconoscimenti" che una precedente Consiliatura aveva fatto di svariate pseudo-professioni, in realtà sospetti esercizi abusivi di svariate arti sanitarie: della psicologia clinica ovviamente, ma anche della psicoterapia e della stessa psichiatria da parte dei cosiddetti "pedagogisti clinici", dei pranoterapeuti, dei counsellor-psicoterapeuti, degli ipnotisti e via inventando. Il presidente Marzano ci ha promesso la rapida costituzione di un nuovo Comitato del CNEL (di cui farò parte attiva) per la revisione di quel precedente lavoro della Consiliatura presieduta da De Rita, dal quale Comitato ovviamente inviteremo i medici a collaborare, magari per ribadire ancora una volta quella tripartizione, che comunque è già chiarissima a livello legale, scientifico e professionale. Chiediamo dunque anche alla FNOMCeO di aiutarci a risolvere questo problema una volta per tutte, con la revoca di questa parte illegittima del Decreto.

Cordiali saluti
Il presidente dell'Ordine degli psicologi
Pierangelo Sardi

STUDIO BENVENUTI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
 AVV. PROF. GIORGIO ORSONI
 AVV. ANDREA PAVANINI
 AVV. PROF. LUIGI BENVENUTI
 AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO SEZ. III bis

ROMA

MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO 6801/99 UDIENZA PUBBLICA 23 GENNAIO 2006

Per il CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI in persona del Presidente dott. Pietro Angelo Sardi, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto dagli avv.ti Andrea Pavanini Guido Francesco Romanelli e Luigi Manzi e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Federico Confalonieri n.5

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro Pro tempore,
- il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore,

E NEI CONFRONTI

Della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, in persona del legale rappresentante pro tempore

IN PUNTO

Annullamento, del d.m. 1 agosto 2005 (g.u. 5 novembre 2005) del ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto "riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria". Annullamento degli atti del procedimento ed in particolare per quanto occorra i pareri del Consiglio Nazionale Universitario 17 dicembre 2003, 13 aprile 2005 e 6 luglio 2005, il parere del Consiglio superiore della Sanità 16 febbraio 2005 e ogni altro atto del procedimento, per quanto di ragione in ordine alla disciplina delle scuole di specializzazione in psicologia clinica.

FATTO

I. Con il ricorso nrg. 6801 del 1999 il consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, ebbe ad impugnare il decreto ministeriale 11 febbraio 1999 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica con il quale, in sede di approvazione delle modificazioni all'elenco delle scuole di specializzazione di cui all'art. 2 del D.M. 30 ottobre 1993, fu riconosciuta la Scuola di Psicologia Clinica come specializzazione dell'area sanitaria cui possono accedere indifferentemente i laureati in Medicina e Psicologia, quindi riconoscendo alla medesima la qualificazione di scuola di specializzazione dell'area sanitaria di pertinenza an-

che della medicina.

Nelle more della fissazione del suddetto ricorso il Consiglio di Stato Sez. VI, con decisione n. 981 del 2004 ha affermato l'illegittimità dell'istituzione (nella fattispecie presso l'Università di Padova) di scuole di specializzazione in Psicologia Clinica aperte anche ai laureati in medicina, affermando la pertinenza della psicologia clinica esclusivamente alla professione di psicologo.

Con ricorsi nnrrgg. 708/05, 4353/05, 4362/05, 4367/05, 4369/05, 4370/05, 4371/05, 4373/05, 4374/05, 4376/05, 4379/05, 4381/05, 4383/05, 4386/05 pendenti avanti a codesto TAR, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha impugnato altrettanti bandi per l'accesso a scuole di specializzazione in psicologia clinica attivate presso Università Italiane nonché i connessi regolamenti delle singole scuole di specializzazione, i regolamenti d'Ateneo, gli statuti delle scuole e incidentalmente il D.M. 11 febbraio 1999 già oggetto dell'impugnazione diretta di cui al precedente ricorso. Con il decreto oggetto del presente atto di motivi aggiunti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulla base dei presupposti normativi che già avevano ispirato il decreto oggetto delle pregresse impugnazioni, nonché le sopravvenute norme relative all'istituzione di corsi di specializzazione attuative delle direttive europee nella materia, ha approvato il riassetto nelle scuole di specializzazione dell'area sanitaria nell'ambito del quale risulta nuovamente compresa, nella classe di specializzazione in Neuroscienze e Scienze Cliniche del Comportamento la specializzazione in Psicologia Clinica, con accesso consentito ai laureati specialisti in Medicina e Chirurgia (classe 46 S) e in Psicologia (classe 58 S) e ai laureati del vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia e Psicologia.

Secondo i profili di apprendimento tracciati nel decreto per le scuole di Psicologia Clinica: "lo specialista in Psicologia Clinica deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della **psicologia clinica compresa la psicoterapia per interventi in ambito individuale, di gruppo e istituzionale. Sono specifici ambiti applicativi delle competenze acquisite la valutazione e la diagnostica delle caratteristiche di personalità del funzionamento dei processi cognitivi ed emotivo-affettivi, dei disturbi psicosomatici e del comportamento nella diverse fasi del ciclo di vita; le relazioni di aiuto e il counseling; gli interventi preventivi e riabilita-**

Il ricorso contro quest'ultimo decreto si sovrappone a quello contro l'analogo decreto precedente, del 1999. Ora la magistratura dovrà pronunciarsi su ambedue, sulla scorta dei motivi aggiunti, che riportiamo in queste pagine





Nel decreto sono stati lasciati alcuni errori logici decisivi per la sua sorte, e per la sopravvivenza della nostra disciplina

tivi, tramite trattamenti psicologici e psicoterapeutici, per individui, coppie, gruppi e comunità, nelle strutture sanitarie e nelle istituzioni educative, socio-assistenziali e riabilitative, anche per forme di devianza giovanile ed adulti e di tossicodipendenza; l'analisi e le modificazioni delle dinamiche inter-e-intra-istituzionali; gli interventi preventivi ed educativi di comunità."

E dunque le scuole di psicologia clinica domani come oggi avranno lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere gli interventi di psicologia, compresa la psicoterapia, in ambito individuale, di gruppo e istituzionale, sovrapponendo le proprie competenze a quelle degli psicologi abilitati allo svolgimento della psicoterapia ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della L. 56 del 1989 che ha istituito e coordinato la professione di psicologo.

E sebbene ai medici sia consentito il solo esercizio della psicoterapia, come è chiaro nella legge, che - come risulta dalla descrizione che precede - è solo una delle modalità di intervento dello psicologo clinico, e sebbene la psicoterapia sia oggetto specifico della formazione dei medici - e solo dei medici - specialisti in Psichiatria (si veda il punto 4 descrittivo del relativo profilo di approfondimento), anche ai medici e soprattutto a loro è consentito di accedere ed esercitare una specializzazione il cui oggetto si sovrappone al contenuto tipico - e riservato - della professione dello psicologo, la cui condizione prima è il conseguimento della laurea specialistica in psicologia, come è definita dall'art 1 della l. 56/1989:

"la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione la diagnosi la attività di abilitazione riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità..."

Con questo decreto risulta perciò confermato un indirizzo, contrario alla normativa positiva, alla cultura scientifica, alla disciplina professionale in ambito comunitario che, nel consentire l'accesso alla specializzazione di psicologia clinica ai laureati specialisti in medicina e chirurgia enon ai soli laureati in psicologia, disconosce lo specifico della preparazione culturale necessaria per esercitare la professione dello psicologo che consiste appunto nell'esercizio della psicologia clinica. Ed è per queste ragioni che anche contro questo decreto il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi non può che insorgere a tutela dell'esercizio della professione così come gli consente ed impone l'art. 28, comma VI, lett. d) della L. 56 del 1999 che ne definisce le competenze

II. La Psicologia Clinica è stata definita dalla letteratura scientifica come "psicologia normale", intendendosi per "normale" il classico ed usuale ambito di intervento dello psicologo.

Ed infatti, essa studia "la personalità umana in tutta la gamma delle sue realtà, quindi non è lo studio della patologia psichica né una psicologia delle differenze ma si basa soprattutto sullo studio della psicologia c.d. normale. Essa ricerca e tenta di verificare la gamma delle modalità di adattamento della personalità sia a livello intra-psichico che nei confronti della realtà esterne" (L. Pinkus, Metodologia Clinica in Psicologia, Armando, Roma, 1975).

La psicologia clinica si pone, per così dire, in rapporto da genere a specie con la psicoterapia, che è invece il trattamento dei disturbi emotivi e dei disturbi della

personalità attraverso strumenti psicologici. E' evidente quindi, da un lato, che non possono essere ricondotte alla "specie" psicoterapia, tutte le altre applicazioni e specializzazioni proprie del "genus" psicologia, appannaggio culturale, scientifico e legislativo degli psicologi.

Dall'altro, che la Psicologia Clinica è branca della Psicologia e non della Medicina; appartenenza esclusiva che è uniformemente riconosciuta, non solo in America e nel mondo anglosassone ma anche nel resto del mondo e, soprattutto, in Europa.

E, per quanto qui di particolare interesse, si sottolinea sin d'ora che nella disciplina intermedia la psicologia clinica non è riconosciuta quale specializzazione medica.

III. La specializzazione in Psicologia Clinica di cui all'impugnato provvedimento confligge dunque con la L. 56 del 1989, istitutiva della professione di psicologo, con la quale l'esercizio della psicologia e dei suoi rami, ivi compresa la specializzazione nella psicologia clinica, è stata riservata ai laureati in psicologia abilitati alla relativa professione.

L'istituzione delle scuole come afferenti alla facoltà di medicina confligge inoltre con la normativa comunitaria che, nell'ottica della libera circolazione dei medici, vuole (e riconosce) scuole di specializzazione uniformi per tipologia e durata.

DIRITTO

I. Violazione di legge - Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 56 del 1989 in relazione agli artt. 1, 2, 3 del D.P.R. 10 marzo 1982, nonché ai D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270 e all'art. 16 della L. 168 del 1989 - Contraddittorietà - Eccesso di potere per difetto di presupposto.

1. La Specializzazione in Psicologia Clinica ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di psicologia clinica, compresa la psicoterapia, in ambito individuale, di gruppo e istituzionale. Le scuole rilasciano il titolo di specialista in Psicologia Clinica
2. L'ordinamento della specializzazione confligge con la L. 56 del 1989 istitutiva della professione di psicologo.

Solo l'esercizio della psicoterapia come specializzazione della psicologia e della medicina e chirurgia, è consentito oltre che ai laureati in psicologia, anche ai laureati in medicina e chirurgia. Poiché la L. 56 del 1989 ha specificamente disciplinato il conseguimento della specializzazione e l'esercizio della psicoterapia, in via transitoria (art. 35) e in via definitiva (art. 3) come unica area comune delle professioni dello psicologo e del medico, il titolo di specialista in psicologia clinica e l'accesso alle relative scuole di specializzazione, non può che essere riservato solo ai laureati in psicologia, ancorché le suddette scuole forniscano anche una formazione in psicoterapia (ma non solo).

Di conseguenza l'accesso alle scuole di specializzazione che rilascino titoli diversi da quelli in psicoterapia, non può che essere riservato ai soli laureati in psicologia.

3. Sia in virtù della norma generale (16 della L. 168 del 1989), sul valore legale dei titoli rilasciati dalle Università, che della previsione dell'art. 1 lett. b) del D.P.R. 162 del 1982, che assegna alle scuole di specializzazione universitaria il compito di rilasciare diplomi "che legittimino nei rami di esercizio pro-

fessionale l'assunzione della qualifica di specialista", nonché infine per effetto del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 abrogato e sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, le università (art. 3, commi 2 e 6 di ambedue i decreti) rilasciano diplomi di specializzazione i cui corsi hanno l'obiettivo di fornire allo studente "conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e (ciascun corso) può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'unione europea".

Nel nostro caso le norme della legge e le direttive europee, escludono che la specializzazione in psicologia clinica, sia propria della medicina e che conseguentemente possa essere istituita e/o attivata come corso di specializzazione a cui sono ammessi, oltre ai laureati in psicologia, anche i laureati in medicina e chirurgia. 4. La L. 56/89 "istituisce" la professione dello psicologo come professione riservata di cui definisce l'estensione in maniera molto chiara: "l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento, la diagnosi, l'attività di abilitazione e riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità".

Solo gli psicologi possono esercitare attività proprie della rispettiva professione; solo gli psicologi possono fregiarsi di titoli di specializzazione inerenti l'esercizio della psicologia o uno dei suoi rami (v. per la definizione l'art. 34 co. II della stessa legge). E possono fregiarsi del titolo di psicologo e di esercitare la relativa professione solo i laureati in psicologia.

L'art. 3 della L. 56 del 1989 consente bensì agli psicologi e ai medici, l'esercizio della psicoterapia ma ciò non significa che i medici possano acquisire specialità psicologiche (diverse dalla psicoterapia) così come, all'opposto, non consente agli psicologi di conseguire specialità mediche. Le specialità mediche della Psichiatria e della Neuropsichiatria, abilitano all'esercizio della psicoterapia, ma non sono sicuramente accessibili dagli psicologi. La Psicologia Clinica è una specializzazione della psicologia il cui conseguimento consente anche, ma non solo, l'esercizio della psicoterapia; in quanto specializzazione della psicologia essa è riservata ai soli psicologi.

Il d.m. laddove, nell'introdurre il profilo di apprendimento della specializzazione, ne definisce le competenze così: "Lo specialista in Psicologia Clinica deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della psicologia clinica compresa la psicoterapia per interventi in ambito individuale, di gruppo e istituzionale. ..." rende evidente che la funzione propria della specializzazione che ne caratterizza denominazione e titoli, è quella di formare specialisti dotati di capacità proprie della professionalità dello psicologo.

La differenza tra psicologia e relativi rami e psicoterapia, quest'ultima costituente solo una delle specializzazioni della psicologia (ed infatti costituisce una sola delle aree di specializzazione ben definita dal termine "anche la psicoterapia" nel profilo di apprendimento) non può essere annullata solo supponendo che per l'esercizio della psicoterapia servano anche conoscenze psicologiche generali. Altro è infatti il conseguimento del titolo di specialista in una certa professione, altro è l'acquisizione di conoscenze che consentono l'esercizio di un'altra specialità. Gli specialisti in Psicologia clinica, in Neuropsichiatria, in Psichia-

tria possono tutti esercitare la psicoterapia, ma i primi in qualità di psicologi, gli altri in qualità di medici: se si vuole una scuola di specializzazione che li accoglia entrambi questa non potrà essere che una scuola di specializzazione solo in Psicoterapia, perché **questa è l'unica area di specializzazione comune ad entrambe le professioni**.

Se è vero che le specializzazioni della psicologia comprendono anche la psicoterapia, solo quest'ultima specializzazione e non le altre sono aperte anche ai medici.

5. Con decisione n. 981 del 2004, la VI Sezione del Consiglio di Stato, ha conformemente affermato (pag. 2 e segg.): "La professione di psicologo è definita dall'art. 1 della l. 18 febbraio 1989, n. 56, secondo cui essa "comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".

Il successivo art. 2 prevede, al comma 1, che "per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale" e, al comma 3, che "sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

L'art. 3 della l. n. 56/1989 prescrive, al comma 1, che "l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica".

Ciò premesso, in forza delle disposizioni anzidette ai laureati in medicina non è consentito acquisire specialità psicologiche diverse dalla psicoterapia. La psicologia clinica, inoltre, rappresenta una specializzazione della psicologia (e non della medicina) e consente anche, ma non solo, l'esercizio della psicoterapia. Essa, in quanto specializzazione della psicologia, non può che essere riservata ai soli psicologi. Ne consegue l'illegittimità di quanto previsto dallo Statuto della Scuola di specializzazione in psicologia clinica, laddove, aprendola anche ai laureati in medicina, si dice che la Scuola rilascia "il titolo di specialista in psicologia clinica che consente l'iscrizione nell'albo degli psicoterapeuti". La Scuola, nel rispetto del disposto dell'art. 3 della l. n. 56/1989, se aperta sia agli psicologi sia ai medici, potrebbe rilasciare solo un titolo di specializzazione in psicoterapia, che rappresenta l'unica area di specializzazione comune ad entrambe le professioni, e non, come invece previsto, il diverso titolo di specializzazione in psicologia clinica".

Che la psicologia clinica sia più ampia della psicoterapia risulta evidente dalla stessa formulazione del decreto: a quella zona più ampia non si può accedere senza uno specifico esame di stato





La sola "necessità" di raccogliere in un unico provvedimento le scuole di specializzazione che la normativa europea già consente, e quelle che invece trovano la loro giustificazione solo in "obiettive esigenze del SSN", corrisponde alla necessità di mimetizzare le seconde fra le prime. Che invece dovrebbero restare ben distinte.

Gli atti impugnati sono altresì illegittimi in quanto contrastano con le norme comunitarie in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e con quelle interne di recepimento di cui pure nelle premesse viene affermato il rispetto:

"Considerata l'esigenza di provvedere al riassetto delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal decreto ministeriale 270/2004....."

Ritenuta altresì la necessità di raccogliere in un unico provvedimento gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione mediche a normativa CEE e per esigenze del servizio sanitario nazionale finalizzandoli al conseguimento di una piena ed autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica....."

Ma è illegittimo un decreto che ha confermato la specializzazione in Psicologia Clinica a Medicina, in contrasto con un divieto europeo che si afferma rispettato, e sulla base di affermate e non spiegate esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.

[II. Violazione della L. 56/89 - Violazione e falsa applicazione del D.Lvo 1991 n. 257 di recepimento della Direttiva Europea 82/76/CEE in tema di formazione specialistica dei medici - Violazione della Direttiva 93/16/CEE del Consiglio in tema di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e titoli e del D.Lgs n. 368/99 di recepimento e relativi allegati - Violazione del D.Lgs 8.7.2003 n. 277 e relativi allegati e della Direttiva 2001/1/19/CE che con esso viene recepita - Violazione della L. 168/89 - Violazione del DPR 162/82 - Violazione del DM 22.10.2004 n. 270 - Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà - Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione - Sviamento.](#)

Poiché la Scuola di specializzazione è una scuola universitaria, la denominazione della stessa e dei titoli che essa rilascia non possono prescindere dalla disciplina legislativa. Il bando di accesso ad una scuola di specializzazione che pretende di rilasciare un titolo di studio avente valore legale per l'esercizio della psicoterapia, deve perciò conformarsi ai presupposti normativi che regolano questo tipo di specializzazione e che trovano compiuta determinazione nella L. 56/89.

Ecco perché in presenza di una normativa che consente ai soli psicologi l'esercizio della psicologia, l'unico titolo di studio avente valore legale ai fini dell'esercizio di tutte le attività che afferiscono alla psicologia è esclusivamente la laurea in psicologia, sicché l'accesso a scuole di specializzazione che rilascino titoli aventi valore legale in materie relative all'esercizio della psicologia, non può che essere riservato a chi, e solo a chi, sia titolare di detta laurea ed iscritto all'Albo degli psicologi. Che così sia, che cioè la psicologia clinica non afferisca alla Medicina ma alla psicologia è confermato anche dal fatto che la Comunità Europea non annovera tale specializzazione tra quelle consentite ai Medici. E dunque l'apertura delle scuole di specializzazione in psicologia clinica ai medici chirurghi non contrasta solo con quanto disposto dalla L. 56/89, ma contravviene anche alla normativa comunitaria in tema di libera circolazione dei medici e riconoscimento delle qualifiche professionali e alle norme interne di recepimento.

Né il D.Lgs. 8.8.1991 n. 257 di recepimento della direttiva europea 82/76/CEE in tema di formazione specialistica dei medici, né le successive direttive 93/16/CEE e 2001/1/19/CE del Consiglio, recepite rispettivamente con D.Lgs n. 368/99 e D.Lgs 8.7.2003 n. 277 e relativi allegati, annoverano la Psicologia Clinica tra le specialità della medicina *"..impartite presso le università ed istituti di istruzione universitaria, di tipologia e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee"*, che sono le uniche ad avere ora e in futuro corso legale nell'ambito UE con la conseguenza che il diploma di specializzazione in psicologia clinica non ha, né può avere, alcun valore né riconoscimento a livello europeo.

Il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368, che ha abrogato il D.Lgs. 257/91, poi modificato dal D.Lgs 277/03 dispone oggi che *"La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'articolo 20 e comuni a tutti o a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.*

L'art. 1 del DPR 257/91, in vigore quando fu adottato il D.M. 11 febbraio 1999, prevedeva che *"la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunità economica europea e comuni a due o più stati membri si svolge a tempo pieno"*.

Gli elenchi approvati in relazione a tale norma, e a quelle successive, non prevedono però la Psicologia Clinica come specialità medica, che non è pertanto riconosciuta come tale a livello europeo.

L'art. 8 dello stesso DPR 257/1991 disponeva poi che *"i decreti di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui all'art. 9 della legge 19.11.1990 n. 341, disciplinano le modalità per la soppressione o la trasformazione delle scuole di specializzazione il cui ordinamento non risulti conforme alla normativa comunitaria di cui all'art. 1, garantendo comunque il completamento degli studi agli specializzandi che risultino iscritti alla data di entrata in vigore degli stessi decreti. In ogni caso, per obiettive esigenze del servizio Sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio Superiore della Sanità, possono essere confermate le scuole di specializzazione non conformi a quelle di cui all'art. 1, comma 1, esclusivamente per le tipologie previste alla data di entrata in vigore del presente decreto.."*

La seconda parte di tale articolo, relativa alle esigenze del SSN, al contrario della prima, non rappresentava, evidentemente, recepimento di quanto previsto a livello comunitario.

Con il decreto 11 febbraio 1999 venne disposto che a decorrere dall'anno accademico 1998/99 all'elenco delle scuole di specializzazione confermate "per obiettive esigenze del servizio Sanitario Nazionale" venisse aggiunta, tra le altre, la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica. Oggi la stessa scuola viene confermata e ancora vengono richiamate esigenze del SSN senza alcuna specificazione. Quali fossero e siano tali obiettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale non era né è, però, spiegato.

Anzi, va rilevato che già nel 1997 in risposta ad un quesito dell'Università di Bologna circa la possibilità di attivare la Scuola di Specializzazione in Psicologia

Clinica, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, con parere del 4.6.1997, così rispondeva: "codesta università comunica di aver attivato per il corrente anno accademico una scuola di specializzazione il cui ordinamento non è stato adeguato alla normativa comunitaria di cui all'art. 1 del D.Lv n. 257/91, pur avendo cura di indicare, nel relativo bando di concorso per l'ammissione, che il titolo che verrà rilasciato non dà garanzia alcuna di riconoscimento giuridico ai fini dell'esercizio professionale... questo Ministero non può esimersi da un'analisi più approfondita della questione. Va infatti considerato, da un lato, l'impiego di risorse finanziarie per un addestramento che si sa non avere sbocchi professionali e, dall'altro il fondato dubbio che l'attivazione di tali scuole persegua più gli interessi dei docenti che quelli degli studenti".

Lo stesso parere prosegue poi affermando che perché possa essere prevista una specializzazione "il diploma universitario e le specializzazioni debbono, infatti, rispondere ad una effettiva richiesta sociale di qualificazione professionale" (richiesta sociale che evidentemente non era dallo stesso Ministero ritenuta sussistente) "nel senso che l'università non può non tenerne conto quando decide di attivare gli uni o le altre. Per le scuole di specializzazione di area medica, il cui ordinamento non viene adeguato alle Direttive CEE, occorre essere consapevoli che si creano specialisti che l'Europa rifiuta...".

Così come il D.M. 11 febbraio 1999 anche quello odierno si pone in palese contraddizione con il parere reso dallo stesso MURST nel 1997 senza che oggi come allora venga spiegato quali sarebbero tali "esigenze del Servizio Sanitario Nazionale" idonee a derogare alla disciplina comunitaria anche a costo "di creare specialisti che l'Europa rifiuta". E questo né sotto il profilo della richiesta sociale del servizio, né sotto quello della mancanza della professionalità specifica. Elemento questo piuttosto difficile da argomentare, posto che tale professionalità esiste ed è appunto quella dello Psicologo.

Sicché, obiettivamente, l'unica esigenza cui i DDMM sembrano rispondere è quella di garantire ai medici un ulteriore ambito di occupazione. Riservato però, per legge, agli Psicologi.

III. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE del Consiglio in tema di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e titoli e del D.Lgs n. 368/99 di recepimento e relativi allegati - Violazione del D.Lgs 8.7.2003 n. 277 e della Direttiva 2001/1/19/CE che con esso viene recepita - Violazione delle norme in tema di autonomia Universitaria - Violazione della L. 341/90 - Violazione del regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei di cui al D.M. 270/2004 - Illogicità.

Innanzitutto va rilevato che con D.Lgs. 368/99 è stato abrogato il D.Lgs 257/91, il cui art. 8 aveva previsto la possibilità di confermare le Scuole di specializzazioni non conformi, per obiettive esigenze del servizio sanitario nazionale.

L'abrogazione di tale norma, e la mancanza di una analoga disposizione nelle disposizioni normative che hanno sostituito il D.Lgs 257/91, portano a considerare che mentre il DM del febbraio 1999 debba ritenersi caducato, l'attuale decreto si fonda su un presupposto inammissibile (le asserite esigenze del SSN)

Non solo. Perché non può essere dimenticato che l'istituzione e l'attivazione delle Scuole di Specializzazione spetta alle Università, nell'ambito della loro Autonomia. E a norma del regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei (D.M. 22-10-2004, n. 270, che ha modificato e abrogato il precedente D.M. 509/99) "Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea" (sottolineatura aggiunta).

Ove l'unica deroga concessa dalla disciplina comunitaria all'obbligo di uniformare le specializzazioni secondo la tipizzazione e le denominazioni indicate è la possibilità di riconoscere il riconoscimento di specializzazioni non conformi per formazioni iniziate prima del 1977.

E dunque, considerato che, come detto, l'istituzione e l'attivazione delle Scuole di Specializzazione spetta alle Università, e che ai sensi dell' art. 2 del citato regolamento sull'autonomia didattica "le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali" appare evidente l'illegittimità del ministero che conferma una specializzazione medica non prevista e impone (art. 7 del decreto) l'adeguamento degli ordinamenti didattici delle scuole alle norme del decreto.

Per questi motivi

SI CHIEDE

Che in accoglimento dei presenti motivi aggiunti anche gli atti oggi impugnati siano annullati.

Spese e onorari di causa rifulsi.

Roma - Venezia, 6 dicembre 2005

- avv. Andrea Pavanini -

- avv. Luigi Manzi -

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta del CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI in persona del Presidente dott. Pietro Angelo Sardi, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche sottoindicato ho notificato il suesteso atto a

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, procuratrice e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12 e ciò ho fatto recandomi e consegnando copia conforme a mani di

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, procuratrice e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12 e ciò ho fatto recandomi e consegnando copia conforme a mani di

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, e ciò ho fatto recandomi presso la sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 80/A ed ivi facendo consegna di copia conforme a mani di

Lo stesso ministero esprime "il fondato dubbio che l'attivazione di tali scuole persegua più l'interesse dei docenti che degli studenti"

"si creano specialisti che l'Europa rifiuta"

Ma il Consiglio Superiore di Sanità, proprio mentre stiamo andando in tipografia, sta proponendo l'individuazione di una nuova disciplina "psicologia clinica medica", forse sperando che un secondo aggettivo supplisca alla insufficienza del primo nello stravolgere il sostantivo





Il titolo di dottore in psicologia clinica va difeso anche su un altro fronte, perché viene promesso ancora più precocemente che dalle scuole di specializzazione, anche dalla laurea triennale "Scienze e tecniche psicologiche". Purtroppo su di essa sono arroccati strenuamente i nostri stessi accademici, come si vede da questa loro lettera

Su questo fronte il MIUR ha ora preso una chiara posizione a favore delle richieste dell'Ordine, illustrate nel precedente bollettino

CPFP CONFERENZA DEI PRESIDI DELLE FACOLTA' DI PSICOLOGIA

Bologna, 6 luglio 2005

Al Presidente dell'Ordine degli Psicologi Dr Pierangelo Sardi ROMA

Oggetto: DM 270 e riforma delle Classi di laurea classe 34 (*Scienze e tecniche Psicologiche*) e di laurea magistrale classe 58S (*Psicologia*)

Gentile Presidente,

giunti ad una fase avanzata del processo di revisione delle Classi di laurea e di laurea magistrale, collegato al DM 270, Le scriviamo a proposito (a) della revisione della Classe 34 (*Scienze e tecniche Psicologiche*), con particolare riferimento allo sdoppiamento della stessa (Scienze e tecniche Psicologiche), da Lei proposto nella Sua qualità di rappresentante dell'Ordine degli Psicologi, in una Classe di "Scienze" ed una di "Tecniche", attivando così una classe 34bis";

(b) delle future relazioni tra la CPFP e l'Ordine nazionale degli Psicologi, in vista dei problemi di comune interesse che dovremo affrontare.

Il problema è stato nuovamente preso in considerazione nella CPFP svoltasi a Cagliari venerdì 1 luglio '05. Dopo approfondita discussione, la CPFP ha ribadito, in modo unanime, che la Classe 34 (*Scienze e tecniche psicologiche*) deve essere unica, esprimendo la propria contrarietà ad ogni ipotesi di "sdoppiamento".

Desideriamo quindi ricordarLe i termini essenziali della questione. Anzitutto, l'indicazione generale fornita dal Ministero era stata quella di non procedere a sdoppiamenti. La proposta di sdoppiamento è stata oggetto di ampia discussione nel Tavolo 3 e, dopo approfondito confronto tra le parti interessate (Prof. Vallar, rappresentante della CPFP, Dott. Sardi, Presidente dell'Ordine nazionale degli Psicologi), i lavori del tavolo si sono conclusi con la proposta convalidata di revisione, secondo le indicazioni ministeriali, di una singola classe 34 (*Scienze e tecniche psicologiche*).

Desideriamo poi riassumerLe in breve le ragioni, di tipo sia culturale che normativo, che rendono assai sconsigliabile lo sdoppiamento della classe, ed, in particolare, l'attivazione di una classe 34bis (Tecniche):

1. Il DM 270 nulla dice rispetto agli accessi alle professioni ordinate. A livello di redazione delle schede delle classi, non appare quindi possibile fare alcuna precisazione a questo riguardo, ovvero non è possibile precisare che una classe dà accesso ad un dato livello di professione all'esame di stato sezione A (professione di Psicologo).
2. Il DM 270 precisa che l'accesso alle Lauree magistrali da Lauree di I livello è deciso dagli Atenei (art. 6 comma 2). Non è possibile indicare che una Classe dà un accesso diretto alla classe 58S.
3. La classe di *Tecniche psicologiche*, proposta dall'Ordine, è pressoché indistinguibile da quella di *Scienze* per quanto riguarda i settori scientifico-disciplinari, ovvero riguardo ai contenuti degli insegnamenti impartiti. Anche da questo punto di vista, formativo e più in generale culturale, non vi è giustificazione alcuna allo sdoppiamento.
4. Ci sembra infine di poter dire che l'obbiettivo dichiarato dell'Ordine Nazionale degli Psicologi fosse quello di creare una classe (Tecniche) che avrebbe dato accesso alla sezione B, ma con l'intento che questa classe non venisse poi attivata. (omissis).

Le ricordiamo infine che la posizione della CPFP è da sempre favorevole al "ciclo unico" per gli studi psicologici, in accordo ampio con le posizioni espresse dall'Ordine (v. anche la nostra precedente lettera a Lei inviata il 18 dicembre 2004).

(omissis)

Bruna Zani
(Presidente della CPFP)

Giuseppe Vallar
(Vice Presidente della CPFP)



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Nazionale

Alla cortese attenzione
del prof. Paolo Bonifazi

Gentile professore,

In vista dell'atteso incontro risolutivo della riforma della nostra classe triennale, le espongo le nostre risposte alle obiezioni della Conferenza dei presidi:

- 1) è vero che all'interno della semplice revisione delle classi dei corsi di studio non possiamo porre dei vincoli di percorso e di sbocco quali quelli che vorremmo (triennio teorico solo proseguito verso la laurea magistrale, senza sbocco alla sezione B dell'Albo, e triennio pratico con accesso alla sezione B, e impossibilità viceversa di accedere direttamente alla laurea magistrale) perché la sopraggiunta cosiddetta epsilon tende a racchiudere in un'unica classe i percorsi di base e quelli professionalizzanti compatibili dal punto di vista culturale, ed è vero che tutti i corsi della stessa classe non sono fra loro differenziabili dal punto di vista degli effetti giuridici, quindi, di fatto, tutti i possessori di un titolo di studio acquisiti all'interno di una specifica classe, indipendentemente dalla valenza professionale o meno del corso seguito, hanno diritto ad accedere agli stessi sbocchi professionali
- 2) è anche vero che, in termini meramente temporali, il decreto di revisione della disciplina degli esami di Stato dovrebbe essere posteriore a quello sulle classi, perché deve indicare quali classi (testé sfornate dalla loro riforma) costituiscono titolo d'accesso per quali esami di Stato
- 3) tuttavia è anche vero che la legge delegante tutti questi decreti, compreso il vecchio DM 509/99 ed il vigente DM 270/04, cioè le due leggi del 1999 (la 4 e la 370) ambedue alla lettera c) del loro comma delegante li vincolano al mandato di "rendere coerenti i requisiti d'accesso (cioè le classi) con gli esami di stato"
- 4) quindi è anche vero che non si può emanare il decreto di riforma delle classi in una forma che poi quello sugli esami di Stato debba contraddire, cosa che avverrebbe se la classe 34 "Scienze e tecniche psicologiche" restasse quella proposta dal prof. Vallar che attualmente risulta come sostanzialmente identica a quella precedente la riforma che ha introdotto il Decreto-legge Siliquini, poi convertito con la legge 170/03;
- 5) solo la nostra classe 34bis, "Tecniche psicologiche", può costituire il contesto naturale al cui interno raggruppare i corsi di studio orientati alla formazione accademica dei due nuovi profili del "Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e del "Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità", professioni che non esistevano nel 2000, cioè alla data in cui è avvenuta la precedente determinazione delle classi delle lauree; solo in relazione agli obiettivi qualificanti di questa specifica classe e all'interno delle relative attività formative indispensabili è possibile identificare gli ambiti disciplinari che caratterizzano i due settori creati dalla citata legge-Siliquini, prevedendo anche un adeguato ampliamento delle materie pratiche e dei tirocini (60 crediti), superando così ampiamente il vincolo legato all'indicazione del 50% dei crediti sul totale di quelli necessari ad acquisire il titolo, come d'altra parte previsto nei casi in cui i corsi siano preordinati all'accesso di attività professionali (art. 10, comma 2, DM 270/04);
- 6) e viceversa la nostra classe 34, modificata in "Scienze psicologiche", se ne differenzia per una maggiore componente teorica e metodologica, pur consentendo accessi ad attività professionali, diverse da quelle della sezione B dell'albo, e simili a quelle di altre classi in

La discussione con i nostri accademici sulla riforma della laurea triennale ha avuto già molto spazio nel bollettino precedente; qui riportiamo solo uno dei molti documenti che l'ordine ha inviato prima di ottenere dai rappresentanti del ministero l'adesione alle nostre posizioni





Un triennio non ci basta, per sopravvivere. Si sta sviluppando, a livello europeo, una competizione totale fra due modi di concepire la cura psichica. Alcuni Stati, di lingua tedesca, hanno regolato la psicoterapia in modo indipendente dalla formazione universitaria. L'UE ha un pregiudizio favorevole a quella posizione. L'EFPA e l'EAP si contendono un terreno comune. Ma solo la nostra formazione universitaria distingue la nostra formazione clinica dalla catena di Sant'Antonio dei guru.

- materie umanistiche, classe ad ogni modo adeguata a fornire una formazione di base a chi si orienta verso il lungo percorso formativo che porta verso la professione di psicologo;
- 7) che l'attuale classe 34 (non modificata da Vallar) non sia idonea per la sezione B come riformata dalla legge Siliquini è ammesso da tutti, non solo dal gruppo di lavoro ministeriale che sta predisponendo la riforma degli esami di Stato, cui partecipa il prof. Gerbino (ex presidente della Conferenza dei presidi delle Facoltà di psicologia, il quale condivide anche le soluzioni da noi proposte), ma anche dalla Conferenza dei presidi attuale, che non condivide le procedure da noi proposte, però si è già espressa a favore di boicottaggi anche più radicali della sezione B, compresa la sua soppressione, in sede di riforma degli esami di Stato o dove si voglia;
 - 8) però, fino a quando il Governo non pensi ad una seconda riforma Siliquini della sezione B dell'Albo, ancor più radicale della prima, noi esigiamo comunque il rispetto del summenzionato vincolo alla coerenza, imposto dalla delega delle leggi 4 e 370 del 1999,
 - 9) e questo rispetto della coerenza obbligatoria lo esigiamo già nell'emanazione dei due provvedimenti di riforma, delle classi e degli esami di Stato, per evitare che, in attesa dell'abolizione della sezione B, essa continui a fungere da specchietto per le allodole, promettendo titoli altisonanti ed ingannatori, e facendo lucrare le università che li spacciano, ai danni degli studenti e poi della delicata utenza;
 - 10) questo inganno è esattamente quanto proibito al Governo dalle leggi deleganti 4 e 370 del 1999;
 - 11) quindi, prima di varare il decreto sulle nostre classi, il gruppo che lo sta elaborando, sinora succube delle posizioni degli accademici, deve accettare di venire a patti con l'altro gruppo di lavoro, quello sugli esami di Stato
 - 12) il quale può pretendere che anche per noi, come per gli avvocati, si abbiano due classi triennali diverse, in modo da poter scegliere quali laureati ammettere e quali no a quali esami di Stato
 - 13) solo così i requisiti d'accesso potranno diventare coerenti con gli esami di Stato, rispettando la legge delegante,
 - 14) la quale del resto se non avesse ribadito questa necessaria coerenza sarebbe stata in contrasto con la seconda parte del comma 5 dell'articolo 33 della Costituzione
 - 15) che pone un limite alla libertà d'insegnamento, assicurata nella prima parte del comma quinto, proprio per gli insegnamenti professionalizzanti.
 - 16) per questi motivi il Tavolo 3, non ha mai approvato la Classe 34 proposta del prof. Vallar, neppure nell'ultima riunione del Tavolo stesso, da me verbalizzata su incarico del prof. Cocucci, verbale da lui recepito anche formalmente, ed allegato sia al suo verbale definitivo, che alla presente memoria.

Si ricorda che, nell'ipotesi dell'approvazione delle due classi di primo livello così come sopra descritte, rimarrà ovviamente aperta, non solo ai laureati nella classe "Scienze psicologiche", ma anche ai possessori di una laurea nella classe di "Tecniche psicologiche", la possibilità di proseguire l'iter di studio all'interno della classe delle lauree magistrali 58 "Psicologia"; ma, ovviamente, data la divaricazione tra le attività formative indispensabili delle due classi, i laureati nella classe "Tecniche psicologiche" potranno avere in questo caso dei debiti formativi.

Per completezza d'informazione si specifica che nemmeno la proposta della classe delle lauree magistrali 58 "Psicologia" è stata mai approvata dal Tavolo tecnico in quanto il prof. Vallar, nonostante le sue dichiarazioni di disponibilità, non ha mai recepito alcuna proposta dell'Ordine in merito alla modifica della declaratoria relativa agli obiettivi formativi qualificanti della classe stessa, anche se in questo caso è da rilevare che tra università e ordine c'era accordo rispetto alla strutturazione delle attività formative indispensabili alla classe.

Pierangelo Sardi,
presidente dell'ordine degli psicologi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Sottosegretario di Stato Sen. Avv. Maria Grazia Siliquini

Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma - 0658492959 - 2532

Gent.mo presidente Sardi,

stiamo studiando a fondo i problemi da Voi posti, derivati interamente da decisioni del precedente Governo. Dopo aver riformato la declaratoria delle competenze e la denominazione stessa dello Psicologo junior (che intendiamo modificare in "Tecnico di Psicologia" togliendo l'appellativo di "Dottore"), abbiamo inviato al CUN una proposta di radicale riforma delle classi, come da Voi richiesto, sebbene in contrasto con la Vostra Conferenza dei Presidi. Per comporre quel dissidio, che sarebbe comunque dannoso per la Vostra professione, stiamo anche studiando la Vostra proposta di ripristino del ciclo unico per Psicologia, che vediamo ben argomentata, e sappiamo condivisa anche dalla Conferenza dei Presidi. Anche la più recente delle Vostre richieste, relativa alla revoca della parte del Decreto di riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, che prevede ancora l'accesso dei medici a psicologia clinica, nonostante la chiara sentenza contraria del Consiglio di Stato, la sappiamo condivisa dalla Conferenza dei Presidi, ed attentamente stiamo studiando l'ipotesi della revoca della parte da Voi contestata, anche per i dissidui che non hanno consentito di recepire un Vostro parere in merito.

Nel confermare la piena disponibilità a restituire alla Vostra professione lo status che le compete, Le rinnovo cordiali saluti.

13 Dicembre 2005

Il Sottosegretario
Sen. Maria Grazia Siliquini

Pubblichiamo una rassicurante risposta del Sottosegretario Siliquini a tutta una serie di nostre sollecitazioni, che evidentemente sono state tenute nel conto dovuto. Siamo quindi ottimisti che i problemi che ancora restano da risolvere verranno risolti con la stessa determinazione che il Sottosegretario ha già dimostrato sinora.





La collaborazione istituzionale è doverosa davanti ad un'utenza tanto delicata quanto lo è quella minorile

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E L'ORDINE NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI

PREMESSO CHE

- Il Ministro per le Pari Opportunità promuove una politica fondata sulla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, anche alla luce delle convenzioni e dei trattati internazionali, ed esercita funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative, anche normative, nelle materie concernenti la prevenzione e il contrasto ad ogni forma di abuso;
- Il Ministro per le Pari Opportunità coordina le attività del Comitato Interministeriale di Coordinamento per la Lotta alla Pedofilia "CICLOPE" il quale, in osservanza a quanto previsto dall'art. 17 della Legge 269/98, è deputato a svolgere la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutte le Pubbliche Amministrazioni in materia di prevenzione assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dal fenomeno della pedofilia. Il Comitato in questione raccorda le proprie azioni con quelle del privato sociale, al fine di avviare una forte strategia di contrasto agli abusi in danno dei minori;
- Il Comitato, presieduto dal Ministro per le Pari Opportunità, ha predisposto il Primo piano Nazionale di Contrasto e Prevenzione della Pedofilia che intende attuare un percorso mirato all'emersione e alla conoscenza del fenomeno, alla protezione e alla tutela dei minori;
- Il Ministro per le Pari Opportunità ha costituito, nell'ambito del Comitato "CICLOPE", un Osservatorio per il monitoraggio dei dati sulla pedofilia. L'Osservatorio ha il compito di acquisire dati e informazioni, a livello nazionale europeo ed internazionale, sulle attività svolte per la prevenzione e la repressione del fenomeno pedofilia, nonché sulle strategie di contrasto in corso di programma in ambito europeo ed internazionale. Allo stesso organismo spetta anche il compito di raccogliere dati ed informazioni di natura giudiziaria al fine di individuare possibili interventi di recupero e sostegno nei confronti delle vittime e degli stessi condannati per abusi in danno di minori;
- Il Ministro per le Pari Opportunità ha presentato, insieme ad altri Ministri, il disegno di legge n. 4599/C (*"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"*) che rafforza la funzione deterrente della disciplina penale e rende più incisiva la repressione del fenomeno criminoso. In particolare, il disegno di legge prevede l'istituzione di un Centro Nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia sulla rete Internet, al quale dovranno pervenire tutte le segnalazioni dell'esistenza di siti che diffondono materiale pornografico utilizzando la rete multimediale;
- Il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi ritiene primario l'obiettivo di proteggere i bambini da ogni forma di abuso, sfruttamento e violenza, perché ogni bambino ha il diritto fondamentale alla piena tutela della sua integrità fisica e psichica;
- Il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, avendo valutato le peculiarità dell'intervento professionale dello psicologo all'interno del mondo dell'infanzia, aderisce al primo Piano Nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia elaborato dal Ciclope;
- Il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi ha adottato politiche di prevenzione, difesa e recupero dei bambini abusati; ha compiuto studi sull'abuso all'inter-

no della famiglia; ha realizzato una formazione eccellente per gli appartenenti alla sua categoria professionale che si oc-

cupano di recupero delle vittime; ha posto strategie per la prevenzione dell'abuso e il recupero psicologico dei bambini.

CONSIDERATO CHE

- Il Ministro per le Pari Opportunità e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi intendono instaurare un rapporto di intensa collaborazione finalizzato a promuovere una cultura della tutela dei diritti fondamentali dei bambini;
- Il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi intende attuare con il Ministro per le Pari Opportunità progetti e azioni positive per prevenire e contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori;

LE PARTI

convengono quanto segue:

il Ministro per le Pari Opportunità e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi si impegnano

- a conoscere il fenomeno e le sue possibili cause;
- a pianificare strategie comuni con iniziative mirate;
- a sviluppare un'azione di collaborazione e coordinamento per la definizione di un comune progetto di tutela dell'infanzia; ad individuare iniziative per la prevenzione e la difesa dei bambini da ogni forma di abuso;
- a sensibilizzare adeguatamente del fenomeno il mondo della scuola e i luoghi di lavoro;
- a svolgere campagne informative alle famiglie dirette a migliorare il dialogo con i minori;
- a proporre al Comitato "Ciclope" programmi di formazione specifica per gli

operatori scolastici, i genitori, gli operatori socio-sanitari per il rilevamento del disagio, e per l'assistenza dei bambini con disagio.

- Per l'attuazione del presente Protocollo il monitoraggio, il sostegno e la promozione delle attività previste, le parti concordano sulla costituzione di una Commissione al fine di mantenere un contatto permanente realizzato mediante incontri bilaterali che si terranno secondo un calendario annuale da definire.

In tali incontri verranno concordati tutti gli elementi relativi alla programmazione e alla progettazione operativa degli impegni da sviluppare.

La Commissione è presieduta dal Ministro per le Pari Opportunità, o da persona da questi delegata, ed è composta da otto rappresentanti del Ministero per le Pari Opportunità e otto rappresentanti del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi.

Il presente protocollo ha durata biennale.
Roma,

Il Presidente
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
Dr. Pietro Angelo Sardi

Il Ministro
per le Pari Opportunità
On. Stefania Prestigiacomo

*L'Ordine degli psicologi
si pone a disposizione
per questi delicatissimi
compiti*





Ci aspettiamo molto da questo altro schema di decreto, in elaborazione presso lo stesso MIUR che risolve problemi che abbiamo già visto come oggetto delle nostre attenzioni precedenti

In particolare, il nostro tirocinio, come cerniera fra la formazione universitaria e la pratica, suggella la differenza rispetto alla catena di Sant'Antonio degli psicoterapeuti cosiddetti indipendenti dall'Università, col modello EAP (European Association of Psychotherapy).

SCHEMA DI DECRETO DI RIFORMA DEGLI ACCESSI ALLE PROFESSIONI: TIROCINI ED ESAMI DI STATO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della *legge 14 gennaio 1999, n. 4*, modificato dall'articolo 6, comma 4, della *legge 19 ottobre 1999, n. 370*;

Visto l'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana il seguente regolamento:

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e le relative prove, **nonché la composizione delle commissioni esaminatrici e, salvo quanto previsto dall'articolo 94, le modalità di svolgimento degli esami**, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, consulente del lavoro, farmacista, geologo, geometra e geometra laureato, giornalista, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, psicologo, tecnologo alimentare e veterinario, nonché per l'abilitazione nelle discipline statistiche.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in materia di esami di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, il presente regolamento disciplina la composizione delle relative commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento degli esami.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non incidono sulle attività attribuite o riservate a ciascuna professione.

Art. 2

Requisiti di ammissione agli esami di Stato

1. Sono requisiti di ammissione agli esami di Stato per l'accesso alla sezione A degli albi professionali, **salvo quanto previsto per ciascuna professione dalle disposizioni del Titolo secondo**:
 - a) la laurea specialistica o la laurea magistrale;
 - b) un periodo di tirocinio professionalizzante svolto con le modalità previste dall'articolo 3.
2. Sono requisiti di ammissione agli esami di Stato per l'accesso alla sezione B degli albi professionali, salvo quanto previsto per ciascuna professione dalle disposizioni del Titolo secondo:
 - a) la laurea;
 - b) un periodo di tirocinio professionalizzante svolto secondo le modalità previste all'articolo 3.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel Titolo secondo e fermo restando il tirocinio di cui all'articolo 3, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi, coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo restando il tirocinio di cui all'articolo 3.
5. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente per ciascuna professione, hanno titolo ad

iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

- I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per la sezione B degli albi secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

Art. 3

TIROCINIO

- Il tirocinio consiste nello svolgimento di attività di tipo pratico, relative alle competenze professionali previste dalle norme vigenti. Esso è svolto, in modo continuativo, sotto la supervisione di un tutor iscritto all'albo da almeno cinque anni, presso una struttura pubblica o privata accreditata dagli ordini. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. Il consiglio dell'ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi. Con regolamento del Consiglio Nazionale, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della giustizia, sono disciplinate le modalità di svolgimento del tirocinio nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
- Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite in accordi stipulati fra gli ordini territoriali e le università nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il consiglio nazionale dell'ordine.
- Le convenzioni stipulate tra gli ordini e le università prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza ovvero, ove non prevista, sino alla conclusione dell'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 4

PROVE

- Salvo quanto previsto per ciascuna professione dalle disposizioni del Titolo secondo, gli esami consistono in due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.
- Sono esonerati da una delle prove scritte, secondo quanto previsto dal presente regola-

mento per ciascuna professione, coloro i quali, in possesso del prescritto titolo di studio, provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.

Art. 5

VALORE DELLE CLASSI DI LAUREA

- I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

Art. 6

ADEGUAMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

- Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN, sono stabilite le corrispondenze tra i titoli universitari di accesso alle professioni disciplinate dal presente regolamento e le classi di laurea e di laurea magistrale di cui ai decreti attuativi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
- Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

TITOLO SECONDO

Requisiti per l'ammissione all'esame 4di Stato e relative prove

CAPO I

Professione di dottore agronomo e dottore forestale

(omissis)

CAPO IX

Professione di psicologo

Art. 23

ESAMI DI STATO PER L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A E RELATIVE PROVE.

- L'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - laurea nella classe 34 - scienze e tecniche psicologiche;
 - laurea specialistica nella classe 58/S - psicologia;
 - compimento di due semestri di tirocinio svolto secondo le modalità previste dall'articolo 3.

Sia i tirocini che gli esami di Stato sono decisivi per la qualità della nostra professione, a ben vedere, più ancora che le regole che presiedono alla formazione universitaria. In effetti, l'alta qualità e competitività dei professionisti inglesi è fondata prima sul potere decisionale della comunità dei colleghi al momento dell'accesso alla professione, che non invece sul titolo accademico, che là è privo di valore legale. Per questo l'Ordine rivendica un potere maggiore sui due momenti fondamentali dell'accesso alla professione: tirocinio ed esame di Stato. E, come si vede, questo decreto dà all'Ordine un potere che si avvicina a quello che la British Psychological Society ha sulla stessa fase di accesso.





L'unica vera differenza che ancora rimane rispetto al sistema anglosassone è la presidenza delle commissioni d'esame, che là viene scelta dalla componente professionale, mentre qui la nostra Autorità Antitrust resta ostile a concederci questo potere di scelta, come abbiamo visto nell'iter della riforma degli ordini, di cui abbiamo ampiamente riferito nel bollettino precedente. E' necessario ancora uno sforzo di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dell'Antitrust per arrivare a questo ultimo risultato. Proprio su questo tema, abbiamo ingaggiato una battaglia durissima al CNEL, dove stiamo chiarendo i pregiudizi più gravi, purtroppo avallati dai nostri stessi rappresentanti nella precedente Consigliatura

3. Sono esonerati dal compimento di uno dei due semestri di tirocinio di cui al comma 2, lettera c), coloro che sono iscritti alla sezione B.
4. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: basi epistemologiche, modelli teorici e tecniche della psicologia;
 - b) una seconda prova scritta riguardante le basi metodologiche e gli aspetti applicativi della progettazione di interventi complessi in ambito psicologico rivolti a persone, gruppi, organismi sociali comunità, con riferimento alla prevenzione, alla valutazione, alla diagnosi, al sostegno, all'abilitazione-riabilitazione e alla ricerca;
 - c) una prova pratica concernente la sintesi psicodiagnostica, la programmazione e la verifica degli interventi psicologici, le attestazioni e le certificazioni di condizioni psicologiche, la consulenza tecnica e la perizia in ambito giudiziario civile e penale;
 - d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e della prova pratica, nonché sull'attività svolta durante il tirocinio professionale e su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
5. La durata delle prove previste al comma 3, lettere a), b) e c) è di otto ore.
6. **Gli iscritti nella sezione B, ammessi a sostenere l'esame di Stato per la sezione A, sono esonerati dalla prova pratica di cui al comma 4, lettera c).**

Art. 24

ESAMI DI STATO PER L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE B E RELATIVE PROVE.

1. L'iscrizione alla sezione B dell'albo degli psicologi è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche;
 - b) tirocinio della durata di sei mesi svolto secondo le modalità previste dall'articolo 3.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche;
 - b) una prova scritta concernente le conoscenze di base relative alle discipline e ai metodi caratterizzanti il settore;
 - c) una prova pratica consistente nella descrizione di uno specifico intervento professionale rilevante per il settore prescelto, all'interno di un progetto proposto dalla commissione;
 - d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte, della prova pratica e dell'attività svolta durante il **tirocinio**, nonché nella

verifica di conoscenze relative alla legislazione e deontologia professionale.

4. La durata delle prove previste al comma 3, lettere a), b) e c) è di otto ore.
5. **Gli iscritti ad un settore della sezione B, ammessi a partecipare all'esame di Stato per l'altro settore, sono esonerati dalla prova di cui al comma 3, lettera a).**

(omissis)

CAPO II COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Art. 41

PROFESSIONE DI ATTUARIO

(omissis)

Art. 81

PROFESSIONE DI PSICOLOGO

1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39, comma 2.
2. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
 - a) una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori scientifico-disciplinari psicologici.
 - b) una terna di psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di servizio;
 - c) due terne di liberi professionisti iscritti alla sezione A dell'albo degli psicologi, con almeno dieci anni di servizio professionale

(omissis)

TITOLO IV

Modalità di svolgimento degli esami di Stato

(omissis)



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Nazionale

Alla cortese attenzione della Senatrice
Maria Grazia Siliquini,
Sottosegretario al MIUR,

Oggetto: Schema di decreto di riforma degli accessi: parere favorevole e richiesta della previsione del ciclo unico per gli psicologi mediante un'aggiunta all'articolo 6.

Gent.ma Senatrice,

A nome del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, che ha seguito con un apposito Gruppo di Lavoro l'elaborazione del Decreto di riforma degli accessi, esprimo parere favorevole allo schema di Decreto in oggetto, che accoglie integralmente le nostre richieste sulle prove degli esami di stato, ed anche quelle di valorizzazione del ruolo dell'Ordine nella nuova regolamentazione del tirocinio professionale, più aderente alle esigenze effettive che noi abbiamo imparato a conoscere. Molto importante è per noi anche la possibilità di richiedere il doppio requisito (della laurea e non solo della laurea specialistica) per l'accesso alla sezione A, come urgente rimedio agli inconvenienti riscontrati nei primi anni d'attuazione del cosiddetto 3+2.

Per il futuro, comunque, chiediamo una soluzione ancora più definitiva a quest'ultimo problema, aggiungendo, all'articolo 6, dopo il secondo comma, un terzo comma del seguente tenore:

“3. Per l'iscrizione alla sez. A di cui all'art. 23, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 6, comma 2, e 7, comma 2, del D.M. 270/04, i decreti ministeriali possono prevedere l'acquisizione della laurea magistrale in psicologia al termine di un corso di studio universitario a ciclo unico avente durata quinquennale, previa acquisizione di 300 CFU.

Essendo incaricato dal CUP per i rapporti con l'Europa, ed avendo lo stesso incarico anche dalla Federazione Europea della associazioni degli psicologi, sono in grado di rappresentare la necessità e comunque la giustificazione del ripristino del ciclo unico per la formazione universitaria degli psicologi.

Schematizzando:

- a) La dichiarazione di Bologna aveva lo scopo di sostituire il processo di armonizzazione forzosa (che aveva portato alle direttive settoriali per sette professioni) con un processo di convergenza, basato su decisioni autonome dei singoli Stati.
- b) Per alcuni corsi professionalizzanti, in particolare per quelli che portano alle professioni degli avvocati e degli psicologi, già regolamentate nella maggior parte degli Stati come sbocco di ciclo unico quinquennale, quasi nessuno Stato, ad eccezione dell'Italia, ha realizzato lo schema 3+2, che era tipico delle isole britanniche;
- c) per le stesse professioni, il meccanismo imposto dalla Direttiva '89/48, di riconoscimento del livello triennale come equiparabile a quello quinquennale (con la sola aggiunta di misure compensative) è stato rifiutato da tutti gli Stati membri, considerando il livello inferiore come incompatibile col superiore, e trattandolo come fosse una pro-

La nostra professione è la più regolamentata di tutte le altre prive di direttiva settoriale, nell'Unione Europea, quella cioè più simile alla situazione degli avvocati, che non hanno una vera direttiva settoriale, ma godono di molte eccezioni rispetto al cosiddetto sistema generale. Per questo noi chiediamo una riforma che vada nella direzione di quella già adottata per le professioni legali





Sappiamo di aver creato un grave imbarazzo al MIUR durante l'iter della riforma delle classi, con l'aperto dissidio fra l'Ordine e l'Università, dissidio nel quale il MIUR ha finito per prendere chiaramente le nostre parti; ma la soluzione che ora proponiamo in quest'altra riforma può costituire un sollievo di quello stesso imbarazzo

- fessione diversa ed estranea, non perciò la tappa intermedia dello schema-Bologna;
- d) prendendo atto di questo rifiuto, la nuova Direttiva '05/36, al punto 29, prevede una procedura di modifica del meccanismo di cui sopra, per le professioni per cui abbia dimostrato di non essere accettato, con lo scopo di arrivare ad un "coordinamento dei requisiti minimi di accesso", per noi chiaramente al livello quinquennale unificato.
 - e) Per queste professioni applicare il 3+2 non significa dunque una convergenza, bensì una divergenza rispetto al Continente europeo, in contrasto con lo scopo generale e superiore della stessa Dichiarazione di Bologna.
 - f) Per le stesse due professioni l'Italia ha già avviato il processo di revoca del modello 3+2, da un lato sospendendo l'inclusione degli sbocchi di Giurisprudenza nel DPR 328/'01, e dall'altro sopprimendo gli Psicologi Juniores, con la legge 170/'03, prima ancora che ne risultassero di abilitati.
 - g) In particolare, per gli psicologi non è stato possibile trovare un accordo fra Ordine ed Università su come riformare la classe triennale 34 Scienze e tecniche psicologiche,
 - h) riforma che, ai sensi della legge delegante, non può essere effettuata senza tenere conto dello sbocco professionale, che dalla legge 170/'01 è stato reso radicalmente diverso da quello della sezione A,
 - i) la quale dunque deve essere dotata di un percorso autonomo, sin dall'inizio.
 - l) Solo su tale ripristino del ciclo unico quinquennale si ottiene la convergenza del consenso fra Ordine ed Università,
 - m) oltre alla convergenza con i percorsi europei, come standardizzati dall'EFPA in EuroPsy, accettato sia dalla Conferenza dei Presidi di psicologia, sia dall'Ordine degli psicologi.

A nome di tutti i colleghi che rappresento, italiani ed europei, professionisti ed accademici, Le chiedo quindi di inserire, in coda all'articolo 6 del nuovo Decreto di riforma degli esami di Stato, il sopra citato comma relativo agli psicologi, dello stesso tenore di quello che le professioni legali ebbero nell'art. 6 del DM 270/'04.

Ciò anche per venire incontro alla Sua richiesta di risolvere il dissidio con i nostri accademici sull'iter dell'altro decreto, quello che riforma le classi: come Le è ben noto, in quell'altro iter noi chiediamo che per l'accesso alla sezione A sia richiesta non solo la laurea magistrale in psicologia, ma anche la laurea triennale in scienze psicologiche, l'unica idonea a fornire una adeguata preparazione metodologica di base per la successiva formazione, durante la laurea magistrale, alla professione di psicologo. E di converso chiediamo che solo la laurea in tecniche psicologiche dia accesso agli esami di Stato della Sezione B. Nessun Paese europeo, infatti, contempla la possibilità che in un solo ed unico triennio si gettino le basi metodologiche per la professione di psicologo e si impari anche ad esercitarne una qualche parte. Ma non abbiamo nessun dissidio con gli accademici sulla richiesta del ciclo unico. Nel caso che questo primo decreto sugli esami di stato già lo prevedesse, allora la successiva riforma delle classi potrebbe riconfermarlo, col sostegno unanime dei nostri professionisti e dei nostri accademici. Anche questa diatriba, ben documentata nei relativi verbali, può servire a giustificare l'introduzione del nostro comma all'articolo 6: in effetti, sebbene sostenuta in questo dal CUP, la nostra professione è stata la prima, e sinora l'unica, a formalizzare il problema, ed è giusto che sia la prima, dopo quelle legali, a trovarne la soluzione.

Grazie ed arrivederci.

Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi
Prof. P. A. Sardi

DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea

(omissis)

(1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità.

(omissis)

(16) Per favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali o Stati membri dovrebbero poter proporre, a livello europeo, piattaforme comuni. A certe condizioni, e nel rispetto della competenza degli Stati membri a decidere le qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale, come pure nel rispetto del diritto comunitario e in particolare di quello sulla concorrenza, la presente direttiva dovrebbe tener conto di tali iniziative, privilegiando, in questo contesto, un più automatico riconoscimento nel quadro del regime generale. Le associazioni professionali in grado di proporre piattaforme comuni dovrebbero essere rappresentative a livello nazionale e europeo.

Una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi.

(omissis)

(29) Nel caso in cui un'organizzazione o associazione professionale nazionale e a livello europeo di una professione regolamentata presenta una richiesta motivata concernente disposizioni specifiche per il riconoscimento delle qualifiche sulla base del coordinamento di condizioni di formazione minime, la Commissione valuta l'opportunità di adottare una proposta di modifica della presente direttiva.

(omissis)

(32) L'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali da parte di associazioni o organizzazioni professionali

potrebbe agevolare la mobilità dei professionisti, in particolare accelerando lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di origine. Tale tessera professionale dovrebbe rendere possibile controllare la carriera dei professionisti che si stabiliscono in vari Stati membri. Tali tessere potrebbero contenere informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, sulle qualifiche professionali dei professionisti (università o istituto frequentato, qualifiche ottenute, esperienza professionale), il suo domicilio legale, le sanzioni ricevute in relazione alla sua professione e i particolari della pertinente autorità competente.

(33) La realizzazione di una rete di punti di contatto incaricati d'informare e di assistere i cittadini degli Stati membri consentirà di assicurare la trasparenza del sistema di riconoscimento. Tali punti di contatto comunicheranno ai cittadini che lo richiedono e alla Commissione tutte le informazioni e gli indirizzi utili per la procedura di riconoscimento. La designazione di un unico punto di contatto da parte di ciascuno Stato membro nell'ambito di tale rete non pregiudica l'organizzazione di competenze a livello nazionale. In particolare, non osta alla designazione a livello nazionale di vari uffici; il punto di contatto designato nell'ambito della suddetta rete è incaricato del coordinamento con gli altri uffici e di informare i cittadini, se necessario, dei particolari riguardanti l'ufficio competente pertinente.

(34) La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal regime generale si è rivelata assai difficoltosa. È pertanto necessario semplificare la gestione e l'aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo andrebbe perciò istituito un comitato unico di riconoscimento delle qualifiche professionali, garantendo un adeguato coinvolgimento dei rappresentanti delle organizzazioni professionali, anche a livello europeo.

(omissis)

La grande direttiva europea sulle qualifiche, contro la cui impostazione originaria avevamo tanto lottato negli anni scorsi, ha accettato ampiamente le nostre richieste nella versione finale. Riportiamo qui a lato non tanto quelle accettazioni, ma le vere novità che essa introduce, anticipando l'altra direttiva che ora è in elaborazione, quella sui servizi, di cui riportiamo ampi stralci nelle pagine successive. Il servizio che la prossima direttiva farà circolare in modo davvero innovativo e dirompente è un servizio offerto dalle organizzazioni professionali, diverso e superiore a quello garantito dalla direttiva qualifiche, la quale garantisce solo i livelli minimi necessari per essere autorizzati ad esercitare. Questa novità è anticipata al punto 32, riportato qui accanto (le tessere professionali) ed in parte al 33





Il testo proposto dalla Commissione è preceduto da una serie di interpretazioni autentiche. E già nella definizione di "servizio" la Commissione mette le mani avanti, a proteggere ed includere i servizi all'utenza, anche se apparentemente gratuiti, offerti dalle organizzazioni dei produttori: quindi anche il servizio di accreditamento offerto dalle organizzazioni dei professionisti. Beninteso, a scavalco delle frontiere. In altre parole, le associazioni professionali inglesi potranno accreditare i professionisti italiani. Nel corpo della direttiva la circolazione innovativa di questo servizio è garantita e favorita da molti articoli specifici. Per il nostro sistema professionale, nulla sarà come prima: o impareremo a rendere questo servizio alla nostra utenza, o lo faranno gli inglesi per noi, come già fanno per l'affidabilità delle nostre imprese

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.2.2004
COM(2004) 2 definitivo/2
2004/0001 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai servizi nel mercato interno

(presentata dalla Commissione)

(omissis)

1. DOMANDE SPECIFICHE

a) Quali sono le attività coperte dalla direttiva (articoli 2 e 4)?

(omissis) La definizione di "servizio" contenuta nella presente proposta si basa sulla giurisprudenza della Corte, secondo la quale il concetto di servizio copre ogni attività economica autonoma svolta normalmente dietro retribuzione senza tuttavia che tale servizio debba essere necessariamente pagato da coloro che ne fruiscono. La caratteristica essenziale della retribuzione va rintracciata nel fatto che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione, indipendentemente dalle modalità di finanziamento di detto corrispettivo. Di conseguenza, qualsiasi attività mediante la quale un prestatore partecipa alla vita economica, indipendentemente dal proprio statuto giuridico, dalle proprie finalità e dal campo d'azione interessato, costituisce un servizio. Sono quindi coperti:

- i servizi ai consumatori, i servizi alle imprese o i servizi prestati a entrambi;
- i servizi forniti da un prestatore che si è spostato nello Stato membro del destinatario della prestazione, i servizi prestati a distanza (ad esempio, via Internet), i servizi prestati nel paese d'origine in seguito alla trasferta del destinatario o i servizi prestati in un altro Stato membro in cui si sono recati tanto il prestatore quanto il destinatario (ad esempio, i servizi delle guide turistiche);
- i servizi a pagamento o gratuiti per il destinatario finale.

(omissis)

2004/0001 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del [...]

relativa ai servizi nel mercato interno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, gli articoli 55 e 71 e l'articolo 80, paragrafo 2, vista la

proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento.

L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.

(omissis)

(7) Occorre riconoscere l'importanza del ruolo degli ordini professionali e delle associazioni professionali nella disciplina delle attività di servizi e nell'elaborazione delle norme professionali.

(omissis)

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole *acquis* comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, la radiodiffusione televisiva, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva viene ad aggiungersi a detto *acquis* comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si aggiungono a quelle degli altri. È opportuno prevedere alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di evitare incompatibilità e di garantire la coerenza con queste norme comunitarie.

(14) Nella nozione di servizio rientrano numerose attività in costante evoluzione fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di prova, di manutenzione e di sicurezza degli uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi alle assunzioni, comprese le agenzie di lavoro interinale, e servizi degli agenti commerciali. Nella nozione di servizio rientrano anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali servizi di consulenza giuridica o fiscale, servizi legati al settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, o alla costruzione, compresi i servizi degli architetti, o ancora il trasporto, la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i servizi di sicurezza. Nella nozione di servizio rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, servizi audiovisivi, servizi ricreativi, centri sportivi e parchi d'at-

trazione, servizi legati alle cure sanitarie e alla salute o servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet. (15) Conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 49 e successivi del trattato, la nozione di servizio comprende ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione senza che per questo il servizio debba essere necessariamente pagato da coloro che ne fruiscono ed indipendentemente dalle modalità di finanziamento del corrispettivo economico. Pertanto, qualsiasi prestazione mediante la quale un prestatore partecipa alla vita economica, indipendentemente dal proprio status giuridico, dalle proprie finalità e dal campo d'azione, costituisce un servizio.

(omissis)

(18) La nozione di prestatore comprende qualsiasi persona fisica, cittadino di uno Stato membro, o persona giuridica che fornisce una prestazione di servizi avvalendosi della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei servizi. La nozione di prestatore quindi non si limita solo al caso in cui il servizio venga prestato attraverso le frontiere nell'ambito della libera circolazione dei servizi, ma comprende anche il caso in cui un operatore si stabilisce in uno Stato membro per fornirvi prestazioni di servizi. La nozione di prestatore, d'altra parte, non comprende il caso delle succursali di società di paesi terzi in uno Stato membro poiché, in conformità dell'articolo 48 del trattato, le libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi si applicano soltanto alle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità.

(19) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per fornirvi una prestazione di servizi occorre distinguere le situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte dalla libera circolazione dei servizi, in funzione del carattere temporaneo dell'attività considerata. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il carattere temporaneo delle attività considerate va valutato non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua frequenza, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non deve in ogni caso escludere che il prestatore di servizi possa dotarsi, nello Stato membro ospitante, di una determinata infrastruttura (compreso un ufficio o uno studio) nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della prestazione in questione.

(20) La nozione di regime di autorizzazione comprende, in particolare, le procedure amministrative mediante le quali vengono rilasciate autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni, ma anche l'obbligo, per potere esercitare l'attività, di essere iscritto in un albo professionale, in un registro, ruolo o in una banca dati, di essere convenzionato con un

organismo o di ottenere una tessera professionale. L'autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interessato debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività o affinché quest'ultima sia legittima.

(21) Il concetto di ambito regolamentato comprende tutti i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio, in particolare quelli previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ogni Stato membro, che rientrano o meno in un settore armonizzato a livello comunitario, che abbiano un carattere generale o specifico ed indipendentemente dal settore giuridico a cui appartengono in base al diritto nazionale.

(omissis)

(23) Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, è necessario fissare l'obiettivo comune a tutti gli Stati membri di una semplificazione delle pratiche amministrative e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all'informazione, le procedure per via elettronica e l'inquadramento dei regimi di autorizzazione. (omissis)

(25) È opportuno prevedere uno sportello unico con il compito di garantire che ogni prestatore di servizi abbia un interlocutore unico presso il quale espletare le procedure e le formalità. Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o secondo le attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non interferisce nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza appartiene a diverse autorità a livello regionale o locale, una di loro può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare successivamente le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative, ma anche da camere di commercio e dell'artigianato o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono stati concepiti per svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore di servizi sia come autorità direttamente competente per le necessarie autorizzazioni per esercitare un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore di servizi e le autorità competenti. Già nella raccomandazione del 22 aprile 1997 sul miglioramento e la semplificazione del contesto delle attività d'impresa, per la creazione di nuove imprese la Commissione aveva invitato gli Stati membri ad introdurre punti di contatto per semplificare le formalità.

(26) La realizzazione di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica in tempi ragionevolmente brevi costituisce la *conditio sine qua non* della semplificazione amministrativa in materia di prestazione di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. A tal fine può rivelarsi necessario adattare le legislazioni na-

Il nostro sistema professionale è stato sinora meramente autorizzatorio: vediamo qui accanto una parte degli articoli che perseguono esattamente ogni sistema autorizzatorio. Per fortuna, abbiamo appena messo al sicuro gran parte delle nostre autorizzazioni professionali con il loro salvataggio nella direttiva qualifiche. Ed un ulteriore emendamento lo abbiamo già fatto approvare nella direttiva servizi in parlamento europeo, nel senso di assicurare la permanenza della direttiva qualifiche quando in contrasto con quella servizi. Ma l'aria che tira in queste direttive è chiara, e non favorevole al sistema autorizzatorio.





Lo sportello unico sarà essenzialmente un sito web, che renderà più penetrante nel sistema professionale la rivoluzione che Google ha già introdotto in tanti altri settori del mercato globalizzato. Il piazzamento che le varie organizzazioni professionali riusciranno ad assicurarsi agli inizi di questa rivoluzione sarà determinante per il suo prosieguo. In questo senso, avrà un ruolo determinante il CNEL che, dopo il fallimento delle leggi regionali in materia di accreditamento (bocciate dalla Corte Costituzionale) resta l'unico serbatoio di prestigio istituzionale che il nostro Paese può contrapporre al prestigio della Corona inglese, da tempo speso a supporto delle organizzazioni professionali britanniche nella loro espansione "overseas", prima nel Commonwealth, ora sul Continente europeo, di cui l'Italia è il ventre molle

zionali e le altre normative applicabili ai servizi. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere effettuate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri garantiscano che possano essere espletate a livello

transfrontaliero. Restano escluse le procedure o le formalità che, per loro natura, richiedono una presenza fisica.

(27) La possibilità di avere accesso ad un'attività di servizio può essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti soltanto se ciò risponde ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità. Ciò significa, in particolare, che l'imposizione di un'autorizzazione è ammissibile soltanto se un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori.

(omissis) sistematico.

(31) Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la libertà di stabilimento implica in particolare il principio dell'uguaglianza di trattamento che non soltanto vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità di uno Stato membro, ma anche la discriminazione indiretta basata su altri criteri tali da portare a fatto allo stesso risultato. Quindi, l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non può essere subordinata a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio e di prestazione principale di un'attività. Allo stesso modo, uno Stato membro non deve ostacolare la capacità giuridica e la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul territorio del quale hanno la sede principale. Inoltre, uno Stato membro non può prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della stessa.

(omissis) (37) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno sancire il principio secondo il quale un prestatore deve essere soggetto, in linea di principio, soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito. Questo principio è indispensabile per consentire ai prestatori, in particolare alle PMI, di sfruttare in piena certezza giuridica le opportunità offerte dal mercato interno. Facilitando così la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, questo principio, associato alle misure di armonizzazione e di assistenza reciproca, consente anche ai destinatari di accedere ad una più vasta scelta di servizi di qualità provenienti da altri

Stati membri. Detto principio deve essere accompagnato da un meccanismo di assistenza al destinatario per permettergli, in particolare, di essere informato sulla legge di altri Stati membri e dall'armonizzazione delle norme sulla trasparenza delle attività di servizi.

(38) È altresì necessario garantire che il controllo delle attività di prestazione di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella sorveglianza delle attività del prestatore indipendentemente dal luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. (omissis)

(42) È opportuno derogare al principio del paese d'origine per quanto riguarda i servizi oggetto, nello Stato membro nel quale si sposta il prestatore, di un regime di divieto generale se tale regime è obiettivamente giustificato da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica. Tale deroga è limitata ai casi di divieto totale e non riguarda i regimi nazionali che, senza vietare completamente un'attività, ne riservano l'esercizio ad uno o più operatori specifici o che vietano l'esercizio di un'attività senza autorizzazione preliminare. Se, infatti, uno Stato membro consente l'esercizio di un'attività pur riservandola a determinati operatori, tale attività non è oggetto di un divieto totale e non può quindi essere considerata, in quanto tale, contraria all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla salute pubblica. Non sarebbe, quindi, giustificato escludere tale attività dal regime generale della direttiva.

(omissis)

(50) La realizzazione concreta di uno spazio senza frontiere interne esige che ai cittadini comunitari non sia vietato di beneficiare di un servizio tecnicamente accessibile sul mercato e che tali cittadini comunitari non siano sottoposti a condizioni e tariffe diverse in ragione della loro nazionalità o del luogo di residenza. Il persistere di tali discriminazioni nei confronti dei destinatari di servizi evidenzia per il cittadino comunitario l'assenza di un mercato interno dei servizi e, in modo più generale, mina l'integrazione tra i popoli europei. Il principio di non discriminazione nel mercato interno implica che l'accesso di un destinatario, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa essere negato o reso più difficile in base al criterio della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la prestazione di un servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi quali gli effettivi costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mercato o i rischi aggiuntivi in relazione a

normative diverse da quelle dello Stato membro d'origine.

(omissis)

(62) Tra i mezzi con i quali il prestatore può rendere facilmente accessibili al destinatario le informazioni obbligatorie è opportuno prevedere la comunicazione del suo indirizzo di posta elettronica, compreso il suo sito web. D'altra parte, l'obbligo di presentare determinate informazioni nella documentazione con cui i prestatori presentano in modo dettagliato i loro servizi non deve riguardare le comunicazioni commerciali a

carattere generale come la pubblicità, ma deve piuttosto riguardare gli opuscoli che descrivono in modo dettagliato i servizi proposti e i documenti presentati su un sito web.

(omissis) (64) Occorre sopprimere i divieti totali delle comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate. Tale soppressione non concerne i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì le norme che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio la pubblicità in un determinato mezzo di comunicazione o in alcuni mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre stimolare i professionisti ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.

(65) Al fine di migliorare la trasparenza e di favorire giudizi fondati su criteri comparabili per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti e forniti ai destinatari, è importante che le informazioni sul significato dei marchi e di altri segni distintivi relativi a tali servizi siano facilmente accessibili. L'obbligo di trasparenza riveste particolare importanza in settori quali il turismo, in particolare il settore alberghiero, per i quali è generalizzato il ricorso a sistemi di classificazione. D'altra parte, occorre analizzare in che misura la normalizzazione europea può contribuire a favorire la compatibilità e la qualità dei servizi (omissis)

(66) Lo sviluppo di una rete di autorità degli Stati membri per la tutela dei consumatori, oggetto della proposta di regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori, è complementare alla cooperazione prevista nella presente direttiva.

L'applicazione alle situazioni transfrontaliere della legislazione in materia di tutela dei consumatori, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di nuove pratiche di marketing e di distribuzione, come pure l'esigenza di eliminare alcuni ostacoli specifici alla cooperazione in questo campo, richiedono infatti un maggior grado di cooperazione fra Stati membri. In questo settore occorre in particolare garantire che gli Stati membri impongano la cessazione sul proprio territorio di pratiche illegali degli operatori a scapito dei consumatori di un altro Stato membro.

(67) Occorre prevedere che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario al fine, in particolare, di promuovere la

qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza.

(68) La presente direttiva non pregiudica iniziative future, legislative o meno, nel settore della protezione dei consumatori.

(omissis)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

(omissis)

Articolo 4 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "servizio": qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del trattato che consiste nel fornire una prestazione dietro un corrispettivo economico;

(omissis) 8) "autorità competente": qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell'ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

(omissis) 13) "professione regolamentata": un'attività o un insieme di attività professionali per le quali l'accesso, l'esercizio o una delle modalità di esercizio sono direttamente o indirettamente subordinati, da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;

14) "comunicazione commerciale": qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attività commerciale, industriale, artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:


- le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attività dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica,
- le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.

(omissis)

Articolo 6 Sportello unico

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2008, un prestatore di servizi possa esple-

Lo sportello unico conterrà dunque, in base all'articolo 7 (e ad altri successivi) della direttiva servizi, i dati delle associazioni professionali. Se arrivassimo a tale situazione immediatamente oggi stesso, sarebbe un bel guaio. Infatti, l'utente potenziale che digitasse ad esempio "cura psichica" si troverebbe, da un lato, il variopinto elenco delle associazioni italiane censite dal CNEL, che riportiamo più avanti, e, dall'altro lato, l'elenco dettagliato che le associazioni inglesi dei veri psicologi e psicologi clinici forniscono, accuratamente suddiviso nelle reali competenze, accertate e controllate dalla comunità prestigiosa dei colleghi. I nostri elenchi ordinistici sarebbero malamente presi nel mezzo. Dobbiamo assolutamente prepararci meglio a quel confronto.





Mentre sinora abbiamo bloccato il riconoscimento pubblico di associazioni professionali accreditatrici nel nostro paese, è chiaro che le associazioni privatistiche inglesi, che dal loro Stato hanno avuto da tempo il riconoscimento, potranno dotarsi di sezioni italiane, con iscritti italiani. Del resto già lo fanno, con difficoltà maggiori di quelle che verranno ridotte da questa nuova direttiva. Basta consultare ad esempio il sito del RIBA, il Royal Institute of British Architects, che ha già una sezione italiana, cui si rassegnano ad iscriversi quei nostri architetti che sono stufi di perdere in Italia gli appalti soffiati-gli dagli architetti inglesi promossi dal RIBA stesso.

tare presso un punto di contatto denominato "sportello unico" le procedure e le formalità seguenti:

- a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività di servizio di sua competenza, in particolare le dichiarazioni, notifiche o domande di autorizzazione presso le autorità competenti, comprese le domande di iscrizione in registri, ruoli, banche dati, o ordini professionali;
- b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle attività di servizio di sua competenza.

Articolo 7 **Diritto all'informazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:

- a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
- b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
- c) i mezzi e le condizioni di accesso ai registri e alle banche dati pubbliche relative ai prestatori ed ai servizi;
- d) i mezzi di ricorso in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;
- e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono interpretati ed applicati.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e aggiornate.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta errata o infondata, ne informino con sollecitudine il richiedente.

5. Gli Stati membri applicano i paragrafi da 1 a 4 entro il 31 dicembre 2008.

6. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento per incoraggiare gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 in altre lingue comunitarie.

(omissis)

SEZIONE 3 REQUISITI VIETATI O SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE

Articolo 14 **Requisiti vietati**

Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi e il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla nazionalità o, per quanto riguarda le società, sulla sede, in particolare:

- a) il requisito della nazionalità per il prestatore, il suo personale, i detentori del capitale sociale o i membri degli organi di amministrazione e di controllo;
- b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori del capitale sociale o i membri degli organi di amministrazione e di controllo;
- 2) il divieto di essere stabilito in diversi Stati membri o di essere iscritto nei registri o nell'albo professionale di diversi Stati membri;
- 3) le restrizioni della libertà del prestatore di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo imposto al prestatore di avere la sede principale sul loro territorio

(omissis)

CAPO III LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE 1 PRINCIPIO DEL PAESE D'ORIGINE E DEROGHE

Articolo 16 **Principio del paese d'origine**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine applicabili all'ambito regolamentato.

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore.

2. Lo Stato membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro.

3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:

- a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;
- b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio;
- c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;
- d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
- e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti

relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;

- f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;
- g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;
- h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;
- i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 25, paragrafo 1.

Articolo 17 **Deroghe generali al principio del paese d'origine**

L'articolo 16 non si applica:

(omissis) 8) alle disposizioni dell'articolo [...] della direttiva.../.../CE [relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali];

(omissis)

Articolo 22 **Assistenza ai destinatari**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere nello Stato membro in cui risiedono le seguenti informazioni:

- a) informazioni sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e alla loro esercizio, in particolare quelli relativi alla tutela dei consumatori;
- b) informazioni sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;
- c) l'indirizzo delle associazioni o organizzazioni, compresi gli Eurosportelli e i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Gli Stati membri possono affidare il compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali gli Eurosportelli, i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), le associazioni di consumatori o gli *Euro Info Centre*.

Entro la data prevista all'articolo 45 gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi designati alla Commissione che li trasmette a tutti gli Stati membri.

3. Per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge all'organismo dello Stato membro interessato. Quest'ultimo deve comunicare le informazioni richieste con la massima sollecitudine. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione.

4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 le misure d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l'interoperabilità dei sistemi di informazione.

(omissis)

CAPO IV **Qualità dei servizi**

Articolo 26 **Informazioni sui prestatori e i loro servizi**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:

- a) il nome, l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per via elettronica;
- b) nel caso in cui il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico simile, l'indicazione di tale registro e del numero di immatricolazione o degli equivalenti mezzi di identificazione che figurano nel registro;
- c) nel caso in cui l'attività sia soggetta a un regime di autorizzazione, l'indirizzo dell'autorità competente o dello sportello unico;
- d) nel caso in cui il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE;
- e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata ottenuta;
- f) le clausole e le condizioni generali qualora il prestatore ne faccia uso;
- g) le clausole contrattuali relative alle norme applicabili al contratto e/o relative alla giurisdizione competente.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore:

- a) siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa;
- b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione o di stipulazione del contratto;
- c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;
- d) figurino in tutti i documenti di informazione che i prestatori forniscono al destinatario per presentare dettagliatamente i servizi offerti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari:

- a) le principali caratteristiche del servizio;
- b) il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;
- c) lo statuto e la forma giuridica del prestatore;
- d) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle norme professionali in vigore nello Stato membro d'origine e dei mezzi per prenderne visione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste al prestatore, di cui al presente capo,

Il campo di battaglia decisivo sarà aperto dal capo IV della direttiva, sulla qualità dei servizi. In Italia abbiamo sempre visto questo concetto come un vago complimento, che non si rifiuta a nessuno, e di cui si può benissimo fare a meno. Nel sistema accreditatorio invece la qualità garantita da una comunità prestigiosa di colleghi, controllata dallo Stato ma libera dalle sue farraginose regole pubblicistiche, fa semplicemente la differenza fra il successo od il fallimento professionale ed economico. Per fortuna, il nostro ordine degli psicologi ha già avviato le iniziative necessarie in quella direzione, come vedremo nella pagine successive





La nostra EFPA, European Federation of Psychologists Associations, ha già preso contatto con l'Unità della Commissione che è deputata a ricevere questi "codici comunitari", nel nostro caso, il meta-codice dell'EFPA appunto

siano rese disponibili o comunicate con chiarezza e senza ambiguità e in tempo utile prima della conclusione del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima della prestazione del servizio.

5. Gli obblighi in materia di informazione di cui al presente capo si aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto comunitario e non impediscono agli Stati membri di prevedere informazioni supplementari per i prestatori stabiliti sul loro territorio.
6. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione delle particolarità di talune attività e precisare le modalità pratiche di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.

(omissis)

Articolo 29 Comunicazioni commerciali delle professioni regolamentate

1. Gli Stati membri sopprimono i divieti totali delle comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali provenienti dalle professioni regolamentate rispettino le regole professionali conformi al diritto comunitario riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale in funzione della specificità di ciascuna professione.

(omissis)

Articolo 31 Politica della qualità dei servizi

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare:
 - a) facendo certificare le loro attività o facendole valutare da organismi indipendenti,
 - b) elaborando una carta di qualità propria o aderendo alle carte o ai marchi di qualità messi a punto da organismi professionali a livello comunitario.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul significato e i criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai destinatari e ai prestatori.
3. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli ordini professionali e le camere di commercio e artigianato degli Stati membri a collaborare a livello comunitario per promuovere la qualità dei servizi, in particolare facilitando il riconoscimento della qualità dei prestatori.
4. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare lo sviluppo della comunicazione critica relativa alle qualità e ai difetti dei servizi, in particolare lo sviluppo a livello comunitario di prove o collaudi comparativi e della comunicazione dei loro risultati.
5. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da

prestatori di Stati membri diversi, l'informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

(omissis)

Articolo 33 Informazioni sull'onorabilità dei prestatori

1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano di natura tale da mettere in questione la sua capacità di esercitare la sua attività o la sua affidabilità professionale.

(omissis)

Capo V Controllo

Articolo 34 Efficacia del controllo

1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie al controllo delle loro attività.

(omissis)

Articolo 39 Codici di condotta comunitari

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione, nel rispetto del diritto comunitario, di codici di condotta a livello comunitario, in particolare nei settori seguenti:
 - a) contenuto e modalità delle comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione;
 - b) norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire, in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione, l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale;
 - c) condizioni di esercizio delle attività di agenti immobiliari.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica e trasmessi alla Commissione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori precisino, su richiesta del destinatario, o nella documentazione informativa dei loro servizi, gli eventuali codici di condotta ai quali sono soggetti nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con indicazione delle versioni linguistiche disponibili.
4. Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli ordini professionali e gli organismi o associazioni ad applicare a livello nazionale codici di condotta adottati a livello comunitario.

(omissis)

EUROPSY

Standard europei in Psicologia¹

Proposta preparata dal gruppo di lavoro EuroPsy

VERSIONE FINALE

Novembre 2005

Traduzione italiana a cura di Barbara Summo e Remo Job, approvata dal Comitato Nazionale per il rilascio di EuroPsy. Per eventuali problemi di interpretazione fa fede il testo in lingua inglese.

PREFAZIONE

Il presente documento contiene una proposta per la determinazione di un sistema di standard per la formazione ed il training di psicologi professionisti in Europa mediante una Certificazione europea in Psicologia (EuroPsy) che può essere assegnata ad ogni psicologo, in possesso di formazione accademica che soddisfa un certo numero di standard concernenti istruzione, competenza, e condotta etica.

La proposta è stata sviluppata da un gruppo di lavoro finanziato dal Programma Leonardo da Vinci dell'Unione Europea. Questo gruppo è composto da psicologi che rappresentano un certo numero di associazioni professionali e università. I membri del gruppo di lavoro e le organizzazioni rappresentate sono:

Professor Dave Bartram (BPS, UK)

Professoressa Eva Bamberg (Università di Hamburg, Germania)

Cand psychol Birgitte Brauner (DPF, Danimarca)

Professor Jim Georgas (Università di Atene, Grecia)

*Professor Arne Holte (NPF, Norvegia)**

Dr Stefan Jern (SPF, Svezia)

Professor Remo Job (Università di Padova, Italia)

Professor Roger Léculyer (Università di Parigi V, Francia)

Eur Ing Nigel Lloyd (CamProf UK) coordinatore del progetto

Professor Ingrid Lunt (Institute of Education, Uni-

versità di Londra, UK) direttore del progetto

Dr Pirkko Nieminen (Psykonet, Finlandia)

Professor Jose Maria Peiro (Università di Valencia, Spagna)

Professor Csaba Pleh (Università di Budapest, Ungheria)

Professor Ype Poortinga (Università di Tilburg, Olanda)

Professor Robert Roe (NIP, Olanda)

Tuomo Tikkanen (EFPA)

**Torleiv Odland (NPF, Norvegia) ha partecipato nelle prime fasi del progetto ed è stato in seguito sostituito dal professor Arne Holte.*

Versioni precedenti di questa proposta sono state fatte circolare su larga scala con lo scopo di sollecitare commenti e suggerimenti da parte di istituzioni accademiche, professionali e amministrative. La prima fase del periodo di consultazione formale si è chiusa il 31 Dicembre 2003 e le risposte sono state integrate nelle ultime versioni del documento. Questa bozza finale contiene temi discussi durante il periodo dell'intero progetto. La Federazione Europea delle Associazioni di Psicologi (EFPA), che diventa responsabile dell'implementazione della Certificazione, è fortemente interessata a definire gli Standard Europei in Psicologia, EuroPsy, nel contesto di una nuova direttiva della Comunità Europea relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (COM 2002-119), che al tempo di questo report è ad uno stadio avanzato del processo legislativo, e probabilmente sarà implementata nel 2005-2006.

CONTENUTI

1. Preambolo
2. Regolamenti concernenti EuroPsy, il Diploma Europeo in Psicologia

¹ La dizione originaria "Diploma Europeo in Psicologia" va abbandonata, come deciso dal Meeting dei Presidenti dell'EFPA del 3 Dicembre 2005. Con il competente ufficio della Commissione europea (Unit Regulated Professions, head of unit: Ms Brumter) abbiamo già convenuto che EuroPsy ha tutte le caratteristiche per corrispondere alle "professional cards" che proprio in questa nuova Direttiva vengono previste. Infatti esse vengono implementate dalle federazioni di organizzazioni professionali le quali, per la loro rappresentatività in almeno 2/3 degli Stati membri (certamente l'EFPA) hanno titolo a presentare anche piattaforme professionali di cui all'art. 15 della stessa Direttiva. Gli Standard approvati dall'EFPA con questo documento sono quindi alla base della Certificazione che verrà rilasciata con le procedure descritte qui di seguito. Tale certificazione, riportata in un apposito Registro, verrà documentata su formato cartaceo. Il suo corrispondente in formato elettronico avrà il nome di "professional card EuroPsy", traduzione italiana: "tessera professionale EuroPsy".

Il data-base che genererà (ed aggiornerà) le tessere EuroPsy verrà a sua volta inserito nello "Sportello unico" previsto dall'altra direttiva europea, ancora in preparazione, sui servizi nel mercato interno, nell'articolo 7, diritto all'informazione. Unico per ogni Stato membro, lo sportello sarà accessibile a tutti i potenziali utenti di servizi psicologici, e ad essi comincerà ad offrire non solo informazione basilare (già assicurata dal "punto unico di contatto" previsto dalla direttiva qualifiche), ma anche assistenza per bisogni più specifici, che implicano appunto certificazione di qualità, accreditamento, pubblicità collettiva da parte delle organizzazioni professionali.

Riportiamo in queste pagine il documento EuroPsy, con il quale la nostra professione si appresta ad affrontare le nuove sfide che abbiamo visto aprirsi nelle pagine precedenti.





In realtà, il preambolo ed alcune altre parti del documento, essendo state scritte prima che la proposta di direttiva servizi venisse pubblicata, e prima che la direttiva qualifiche fosse approvata, sono superate in qualche punto. Ma la sostanza del documento non è affatto superata, ed anzi risulta anticipatrice dello spirito e della lettera di quelle due direttive. La nostra professione può essere davvero orgogliosa di questo lavoro, che infatti viene ormai preso a modello da varie altre professioni.

Sezione A. EuroPsy, il Diploma Europeo in Psicologia
 Sezione B. Agenzie per il rilascio del titolo
 Sezione C. Procedura per ottenere EuroPsy
 Sezione D. Procedure di Appello

3. Il Diploma EuroPsy
4. Il Registro degli Psicologi EuroPsy

Appendici

- I. Definizioni
- II. Quadro di riferimento e standard minimi per la formazione ed il training degli psicologi
- III. Competenze degli psicologi
- IV. Pratica supervisionata
- V. Schema di sviluppo professionale continuo
- VI. +Storia del Diploma Europeo in Psicologia EuroPsy
- VII. Pubblicazioni rilevanti
- VIII.
- IX.

1. PREAMBOLO

Background

Nell'arco degli ultimi decenni ci sono stati considerevoli cambiamenti nel contenuto e nella pratica di erogazione di prestazioni psicologiche in Europa. Fin dai primi anni, gli psicologi sono stati formati ed hanno applicato la loro conoscenza in quadri di riferimento definiti a livello nazionale, caratterizzati da differenti tradizioni formative, nonché da forme di impiego, modalità di coinvolgimento del governo, e lingue diverse. Poiché affonda le proprie radici nella filosofia e nella medicina e si sviluppa in condizioni politiche ed economiche molto differenti, la formazione degli psicologi ha assunto forme diverse in Paesi diversi, in alcuni casi con un'enfasi su un training lungo ed uniforme, finanziato con denaro pubblico e regolato dalla legge, in altri casi con un'enfasi su una differenziazione precoce e competizione, basata sul mercato, con altre professioni. Durante questo periodo, in tutta l'Europa, c'è stato un incremento sostanziale della qualità dei servizi formativi e professionali, e una crescita nel livello di regolamentazione legale degli psicologi.

La crescente internazionalizzazione dell'economia in generale e l'implementazione di un mercato comune interno all'Unione Europea hanno stimolato la mobilità dei professionisti, così come l'erogazione di prestazioni al di fuori dei confini nazionali. Importanti passi sono stati fatti anche rispetto alla mobilità nel periodo della formazione, soprattutto a livello accademico. Come conseguenza della Dichiarazione di Bologna del 1999, in Europa si sta, attualmente, avviando una complessiva revisione del sistema formativo universitario, con l'obiettivo di un'Area Europea per l'Educazione Superiore dal 2010. L'attuale agenda della Commissione Europea mira ad ulteriori progressi nella stessa direzione. Di conseguenza, la Commissione ha proposto una radicale revisione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, che è attualmente sottoposta all'analisi del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, al fine di promuovere la libera circolazione dei professionisti in Europa. Queste tendenze sono di indubbia rilevanza per gli psicologi e per i loro clienti. Gli psicologi, come altri liberi professionisti, dovrebbero

avere l'opportunità di formarsi ed esercitare la professione ovunque nella UE. I clienti, siano essi singoli cittadini o istituzioni, dovrebbero poter ottenere prestazioni da psicologi competenti, secondo i loro interessi e diritti, in qualunque luogo all'interno della UE.

Sebbene si debba puntare a regolarità, trasparenza e flessibilità quando ci si muove verso sistemi formativi e professionali che trascendono i confini nazionali, questi obiettivi non sono facilmente raggiungibili, a motivo anche delle diversità dei sistemi e delle pratiche che sono stati sviluppati nel tempo. Si devono trovare quadri di riferimento comuni per confrontare le qualifiche professionali e formative e stabilirne l'equivalenza, e si devono fissare standard comuni per garantire livelli di competenza e qualità professionale in tutta l'UE. Ciò pone di fronte ad una grande sfida dal momento che richiede la modifica di sistemi e pratiche esistenti, e il superamento degli interessi in essi investiti. È particolarmente impellente per le comunità professionali evitare la difesa e l'eccessiva protezione di interessi nazionali, e definire una visione comune sul futuro della professione, inclusi lo sviluppo, la formazione e il training dei propri membri. Nel campo della psicologia, negli ultimi decenni si sono fatti diversi sforzi per stabilire un quadro di riferimento e degli standard. Così, nel 1990 la Federazione Europea delle Associazioni di Psicologi Professionisti (EFPPA) adottò una serie di Standard Ottimali per la Professione di Psicologo (EFPPA 1990), nella quale furono esplicitati alcuni requisiti per la formazione accademica e il training professionale degli psicologi. La Rete Europea degli Psicologi del Lavoro e delle Organizzazioni (ENOP), sulla base di un finanziamento Copernic della Commissione Europea, elaborò un quadro di riferimento curriculare e standard minimi per la psicologia del lavoro e delle organizzazioni (Roe et al., 1994; ENOP, 1998). Un gruppo di lavoro di psicologi Europei ha seguito un approccio simile nel definire un quadro di riferimento per la formazione e il training degli psicologi Europei nell'ambito del programma Leonardo da Vinci dell'UE (Lunt, 2000; Lunt et al. 2001a, Lunt 2002). Il documento finale, dal titolo 'EuroPsyT - Un quadro di riferimento per la formazione e il training per gli Psicologi in Europa', è stato ampiamente discusso in tutta Europa e adottato dall'EFPA nel 2001. Questo quadro di riferimento costituisce la base per ulteriori sviluppi che ci si attende sfocino in un sistema di diploma a due livelli, che comprenderà un Diploma Europeo in Psicologia, EuroPsy, e certo un numero di Diplomi Europei Avanzati in Psicologia. Il quadro di riferimento si basa in modo sostanziale sul lavoro portato avanti dalla British Psychological Society (BPS) nello sviluppare dei propri standard professionali per gli psicologi, che è scaturito nella Bozza degli Standard di Competenza per la Psicologia Applicata. Un contributo importante di questo lavoro è lo sviluppo di competenze che possono essere valutate come prodotti della formazione e del training, piuttosto che basarsi solamente sui curricula accademici. Anche la Commissione Europea è a favore di un approccio "per competenze" che enfatizza la trasparenza e permette la valutazione della competenza attraverso in una serie di contesti. Attualmente l'equivalenza delle qualifiche accademici

che è valutata dai Centri di Informazione Nazionale (NARIC) a livello nazionale e dall'European Network of Information Centres (ENIC) a livello europeo. Si auspica che la combinazione tra specificazioni del curriculum e specificazioni delle competenze psicologiche professionali consentirà una valutazione più trasparente dell'equivalenza.

Obiettivo

Il presente documento rappresenta un ulteriore passo verso la promozione della mobilità degli psicologi e l'accesso dei clienti a servizi psicologici di alto livello in tutta Europa. Esso si basa sulla costruzione di un quadro di riferimento formativo e di standard minimi accettati nel 2001 e sulla successiva decisione del 2003 dell'EFPA relativa al sistema di diploma a due livelli, e pone come obiettivo la creazione di una serie di Standard Europei per la Psicologia che serviranno come base per valutare la formazione accademica e il training professionale degli psicologi nei diversi paesi dell'UE. Il presente documento focalizza l'attenzione sul Diploma Europeo di Base in Psicologia (*EuroPsy*), ma va sottolineato che in futuro saranno sviluppati Diplomi Avanzati.

Durante la redazione della presente proposta è stata dedicata molta attenzione alla varietà dei contesti formativi, occupazionali e regolativi che attualmente esistono in Europa. È stato notato che i curricula formativi differiscono per la lunghezza così come per la presenza/assenza di differenziazioni o specializzazioni. Al fine di trovare un sistema che possa essere adottato costruttivamente e queste diverse modalità formative e di training nei Regolamenti, si propone una differenziazione tra pratica dipendente e indipendente, una distinzione tra alcuni contesti professionali in cui gli psicologi lavorano, e una distinzione tra entrata nella professione e successiva specializzazione. Lo scopo dell' *EuroPsy* di Base è quello di definire uno standard rispetto alla pratica dipendente e/o indipendente, in uno o più contesti professionali, al momento di entrata nella professione. Questo standard definisce requisiti minimi, che i singoli psicologi probabilmente superano. L'*EuroPsy* di Base non rappresenta una licenza a esercitare e non intende sostituire le regolamentazioni nazionali. Nella misura in cui gli standard proposti nell' *EuroPsy* di Base sono considerati significativi nelle diverse nazioni, è auspicabile che essi siano presi in considerazione nei futuri cambiamenti delle regolamentazioni.

Lo scopo del futuro Diploma Avanzato consiste nello specificare i requisiti per una pratica indipendente in un particolare setting a un punto che si colloca chiaramente oltre l'entrata nella professione. Il Diploma Avanzato potrebbe essere utilizzato, in alcuni Paesi, per preservare un dominio di attività professionale per coloro che lo possiedono. Ciò potrebbe implicare che lo sviluppo dei Diplomi Avanzati potrebbe, in futuro, portare a restrizioni nei setting, livelli e compiti per i quali coloro che sono in possesso dell' *EuroPsy* di Base possono essere considerati competenti per una pratica indipendente.

Principi guida

Alla base di questa proposta vi sono dei principi guida per il Diploma Europeo in Psicologia *EuroPsy* in cui è incluso lo standard europeo. Queste principi

mirano a:

- 1) promuovere la disponibilità di servizi psicologici adeguati in Europa. Ogni cittadino ed ogni istituzione dovrebbero essere in grado di ottenere prestazioni psicologiche da personale qualificato e competente, e il sistema dovrebbe essere di supporto per raggiungere questo obiettivo;
- 2) tutelare consumatori e cittadini in Europa attraverso l'assicurazione di qualità e proteggere il pubblico da fornitori di servizi non qualificati;
- 3) promuovere la mobilità degli psicologi permettendo loro di praticare ovunque in Europa, purché abbiano i titoli adatti;
- 4) assicurare che l'*EuroPsy* sia concesso sulla base di: (a) dimostrato completamento di un curriculum accademico in psicologia di portata sufficiente; (b) dimostrata competenza nell'espletamento di ruoli professionali durante la pratica supervisionata; (c) sottoscrizione di standard etici europei nazionali per gli psicologi europei e nazionali;
- 5) assicurare che il sistema *EuroPsy* è leale ed evita di favorire o sfavorire gli psicologi su base di differenze nazionali o di altre differenze nel background formativo o professionale, e che riconosce, come principio prevalente l'alta, qualità della prestazione. Ciò implica che *EuroPsy* non richiederà requisiti specifici che riguardano la struttura o il formato della formazione accademica, o la natura e l'organizzazione del tirocinio per la pratica professionale;
- 6) garantire la qualifica per l'esercizio della professione di psicologo a livello di entrata alla professione, e anche successivamente.
- 7) sostenere l'impegno a mantenere attivamente la competenza. Per questa ragione *EuroPsy* è assegnato per un periodo di tempo limitato e potrà essere rinnovato, ancora per un periodo limitato di tempo, in presenza di evidenze riguardanti la continuità nella pratica professionale e nello sviluppo professionale;
- 8) rispettare i regolamenti nazionali per gli psicologi che sono già in atto.

2. REGOLAMENTI RIGUARDANTI EUROPSY, IL CERTIFICATO EUROPEO IN PSICOLOGIA

Il Diploma Europeo in Psicologia *EuroPsy* (d'ora in poi *EuroPsy*), intende fornire uno standard di formazione accademica e training professionale che renda noto a clienti, datori di lavoro e colleghi che si ritiene che uno psicologo abbia acquisito le competenze necessarie per fornire prestazioni psicologiche. *EuroPsy* ha lo scopo di proporre uno standard comune di competenza in tutti i paesi dove viene rilasciato. Promuove la libera circolazione degli psicologi nei Paesi dell'Unione Europea.

EuroPsy può essere rilasciato a singoli psicologi che soddisfino le condizioni specificate in questi Regolamenti.

Una persona in possesso di *EuroPsy* avrà il titolo di "Psicologo Registrato *EuroPsy*".

Lo sviluppo delle competenze, ben oltre i semplici curricula accademici, è quanto spetta per primi agli psicologi valutare e testimoniare. In questo senso la nostra professione applica a se stessa un metodo che tutte le altre professioni dovranno adattarsi ad applicare a se stesse, in parte con l'aiuto degli psicologi stessi





Non tutti gli psicologi italiani hanno un livello di formazione universitaria europeo, e quindi non tutti potranno ottenere il certificato euroPsy sulla sola base del corso universitario da essi frequentato. Fortunatamente, tutti i colleghi italiani hanno a disposizione il sistema ECM ed altre forme di recupero delle lacune iniziali, fra cui anche la check-list della buona pratica professionale.

SEZIONE A. EUROPSY, CERTIFICATO EUROPEO IN PSICOLOGIA

Articolo 1 EuroPsy² incarna un set di standard di formazione e training degli psicologi professionisti, descritti nell' Appendice II e III.

Articolo 2 I singoli psicologi sono idonei ad essere iscritti nel Registro degli Psicologi EuroPsy (d'ora in poi il Registro) e ottenere il diploma se:

- hanno completato con successo un curriculum accademico in psicologia accreditato a livello nazionale, presso una Università o presso una istituzione equivalente, che per legge o prassi conduce ad un titolo o qualifica nazionale di "psicologo", purché il curriculum abbia una durata equivalente almeno a cinque anni di studio a tempo pieno (300 ECTS) e sia conforme al quadro di riferimento descritto nell' Appendice II,
- sono in grado di fornire prova di aver effettuato pratica supervisionata (tirocinio professionale con supervisione) come psicologo – professionista in training per una durata non inferiore a un anno a tempo pieno (o suo equivalente), e di aver eseguito in modo soddisfacente questo lavoro secondo la valutazione dei suoi supervisori (Appendice I e Appendice IV), e
- presentano un impegno scritto al Comitato Nazionale per il rilascio del titolo di accettare i principi di condotta professionale esplicitati nel MetaCodice di Etica Professionale dell'EFPA e di condurre le proprie attività professionali nel rispetto del codice etico dell'associazione nazionale di psicologia nel Paese in cui esercitano.

Articolo 3 A seguito della valutazione positiva dell'evidenza menzionata nell'Articolo 2, uno psicologo può essere iscritto nel Registro ed ottenere EuroPsy.

Articolo 4 L'EuroPsy è valido per un periodo di 7 anni.

Articolo 5 Ai fini della rivalidazione, l' EuroPsy può essere riassegnato a tutti gli psicologi che dimostrano di soddisfare i seguenti requisiti:

- hanno ricevuto o ri-validato il diploma non più di 6 anni prima dalla data in cui fanno richiesta.
- sono in grado di dar prova del mantenimento della competenza professionale sotto forma di un numero specificato di ore di pratica come psicologo e sotto forma di formazione continua e sviluppo professionale, come indicato nell'Appendice V.
- hanno presentato un impegno scritto al Comitato Nazionale per il rilascio del titolo in cui sottoscrivono i principi di condotta professionale esplicitati nel MetaCodice dell'Etica Professionale dell'EFPA e in cui dichiarano di condurre le proprie attività professionali nel rispetto del Codice Etico dell'associazione nazionale di psicologia nel Paese in cui esercitano.

Articolo 6 Il certificato EuroPsy sarà simile nel contenuto e nell'aspetto al modello presentato in questo documento.

Articolo 7 I Dettagli di registrazione EuroPsy con-

ranno informazioni sulla formazione universitaria, la pratica supervisionata (tirocinio) e includeranno le competenze professionali, i ruoli e i contesti nell'ambito dei quali gli Psicologi Registrati EuroPsy hanno lavorato per avere i requisiti, e la loro esperienze lavorativa.

Articolo 8 L'informazione nell'articolo 7 sarà inclusa nel Registro (Articolo 2).

Articolo 9 Lo Psicologo registrato EuroPsy è considerato competente per esercitare la professione di psicologo, nell'ambito di uno o dei due contesti professionali menzionati nella Registrazione di Dettagli, a meno che non ci siano restrizioni, nei regolamenti nazionali o nei Diplomi avanzati nel Paese in questione. Ciò si applica in tutti i Paesi della UE, e in ogni altro paese che ha accettato EuroPsy e questi Regolamenti.

Articolo 10 Lo Psicologo EuroPsy è considerato competente per accedere alla pratica supervisionata (tirocinio professionale con supervisione) e/0 all'esercizio in modo dipendente (vedi Appendice 1) come psicologo nell'ambito di ogni contesto professionale, in tutti i Paesi della UE, e in ogni altro paese che ha accettato EuroPsy e questi Regolamenti.

Articolo 11 EuroPsy perde la sua validità (i) dopo la data della sua scadenza; (ii) su richiesta del possessore a meno che il possessore non sia sotto inchiesta per infrazione del Codice Etico nazionale o abbia perduto la propria licenza nazionale, se applicabile; (iii) nel caso in cui uno psicologo sia stato giudicato responsabile di una violazione del codice etico e se gli/le sono stati corrisposti o una sentenza o un provvedimento da una commissione nazionale sull'etica professionale o da un tribunale. Resta inteso che il ritiro è sospeso durante ogni periodo in cui sia in corso un appello contro tale provvedimento o sentenza.

La perdita di validità dell' EuroPsy comporta l'immediata cancellazione dello psicologo in questione dal Registro.

SEZIONE B. AGENZIE PER IL RILASCIO DEL TITOLO

Articolo 12 La responsabilità dell'assegnazione di EuroPsy e l'iscrizione del singolo psicologo nel Registro secondo questi Regolamenti è assegnata al Comitato Europeo. Questa Comitato delega a una Comitato Nazionale l'autorità di inserire il nome nel Registro e assegnare EuroPsy secondo questi Regolamenti.

Articolo 13 Il Comitato Europeo è costituito da un Presidente e quattro altri Membri. I membri sono nominati dal Consiglio Esecutivo dell'EFPA e restano in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta. I cinque membri dovranno provenire da cinque diversi paesi appartenenti all'UE, rappresentare i principali contesti professionali della psicologia, e realizzare un equilibrio fra coloro che lavorano come professionisti e coloro che lavorano nelle università e sono implicati nella formazione degli psicologi.

² Certificato Europeo di Psicologia da qui in poi si riferisce al Certificato Europeo di base (EuroPsy) in Psicologia, come descritto nel Preambolo.

Articolo 14 Il Comitato Europeo è preposto alla supervisione di *EuroPsy* e dei suoi Regolamenti ed è responsabile di accertare che la Registrazione e l'assegnazione di *EuroPsy* siano ad essi conformi.

I suoi compiti comprendono i seguenti:

- a) fornire indicazioni di indirizzo ai Comitati Nazionali;
- b) assicurare che le istituzioni nazionali interpretino gli standard Europei in modo analogo e coordinare il lavoro dei Comitati Nazionali;
- c) supervisionare la corretta implementazione di questi Regolamenti da parte di ciascun Comitato Nazionale;
- d) prendere provvedimenti finalizzati alla sospensione di un Comitato Nazionale nel caso in cui sia provata la cattiva amministrazione o l'utilizzo errato di questi Regolamenti;
- e) prendere in esame i ricorsi contro le decisioni dei Comitati Nazionali;
- f) preparare un report biennale per il Consiglio Esecutivo e l'Assemblea Generale dell'EFPA;
- g) collaborare con le associazioni nazionali per superare i motivi che hanno causato una sospensione del Comitato Nazionale;
- h) sovrintendere al mantenimento del Registro Europeo.

Articolo 15 In ogni paese in cui viene assegnato *EuroPsy* è istituita un Comitato Nazionale, nominato dall'associazione nazionale, al quale viene delegata l'autorità di inserire i nomi nel Registro e assegnare *EuroPsy*.

Articolo 16 Il Comitato Nazionale è composto da un Presidente e quattro altri Membri. Essi sono nominati dall'Associazione Nazionale degli Psicologi (Appendice I) e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta. I cinque membri rappresenteranno i principali contesti professionali della psicologia in quel paese e realizzeranno un bilanciamento fra coloro che lavorano come professionisti e coloro che lavorano nelle università e sono implicati nella formazione degli psicologi.

Articolo 17 I compiti del Comitato Nazionale includono i seguenti:

- a) preparare e pubblicare una lista dei curricula attualmente accreditati per la formazione accademica in psicologia;
- b) informare le istituzioni di studi superiori delle condizioni per l'accreditamento;
- c) stabilire le modalità con cui un candidato deve fornire evidenza di competenza professionale;
- d) fissare linee guida per la valutazione delle competenze da parte dei supervisori;
- e) preparare un modello sull'etica professionale che deve essere firmato dai candidati;
- f) fissare l'importo per le spese amministrative che deve essere corrisposto dai candidati;
- g) sottoporre tutti i regolamenti nazionali all'approvazione del Comitato Europeo;
- h) decidere su ogni singola richiesta di *EuroPsy*, approvandola e quindi assegnando *EuroPsy*, oppure informando il candidato delle ragioni per le quali la richiesta è stata respinta;
- i) tenere un registro pubblico degli psicologi ai quali è stato assegnato *EuroPsy*;
- j) preparare un report annuale delle attività per il

Comitato Europeo;

- k) inserire e cancellare i nomi degli psicologi dal Registro e apportare le modifiche necessarie per garantirne la sua accuratezza.

Articolo 18 Il Comitato Nazionale che secondo Il Comitato Europeo non lavora in base ai presenti Regolamenti sarà privata delle deleghe dal Comitato Europeo, finché non cessi la mancata osservanza ai Regolamenti. Nessun *EuroPsy* può essere assegnato dal Comitato Nazionale quando l'autorità ad esso delegata sia stata rimossa.

SEZIONE C. LA PROCEDURA PER OTTENERE EUROPSY

Articolo 19 Per ottenere *EuroPsy* il candidato deve fare richiesta al Comitato Nazionale nel Paese in cui esercita attualmente o intende esercitare. Quando il paese in cui esercita non sia lo stesso in cui ha ottenuto il primo titolo di psicologo, la documentazione relativa alle qualifiche originali può essere verificata nel paese in cui è stato ottenuto il titolo originale.

Articolo 20 La richiesta deve essere prodotta su modulo simile nel contenuto e nella forma al modello incluso in questo documento. La richiesta deve contenere informazioni su: formazione universitaria, pratica supervisionata (tirocinio professionale con supervisione), specificando le competenze professionali e i contesti in cui ha operato sotto supervisione per qualificarsi per la pratica indipendente. Il richiedente deve produrre una relazione approvata dai suoi supervisori. Il richiedente deve dichiarare per iscritto che condurrà le attività professionali secondo il codice etico dell'Associazione Nazionale di Psicologia del paese in cui esercita.

Articolo 21 Il Comitato Nazionale stabilirà se il candidato soddisfa i criteri citati nell'Articolo 2. Esaminerà le competenze professionali e i contesti professionali nei quali il richiedente ha lavorato sotto supervisione e/o indipendentemente e deciderà in quali contesti professionali il candidato si è qualificato per la pratica indipendente.

Articolo 22 La richiesta sarà esaminata solo dopo che il candidato avrà versato l'importo stabilito per le spese amministrative.

Articolo 23 Il Comitato Nazionale dovrà esaminare la documentazione presentata e decidere se sono necessarie oppure no ulteriori informazioni da parte del candidato. Il richiedente sarà informato se il Comitato Nazionale necessita di ulteriori informazioni entro 13 settimane dal ricevimento della richiesta originale e dell'importo per le spese amministrative.

Articolo 24 Laddove vengano richieste informazioni aggiuntive, il richiedente dovrà essere informato della decisione del Comitato Nazionale entro 13 settimane dal ricevimento di tali ulteriori informazioni.

Articolo 25 Laddove non vengano richieste ulteriori informazioni, il richiedente dovrà essere informato della decisione del Comitato Nazionale, di assegnare o non assegnare *EuroPsy*, entro 13 setti-

Al momento della redazione di questo documento, il CEPLIS non era ancora riuscito a far inserire nella direttiva qualifiche il concetto di "professional card", a supporto elettronico. Ma è chiaro che il cartaceo avrà una perfetta corrispondenza in quel supporto, a sua volta corrispondente al database costitutivo del Registro EuroPsy





Il Comitato Nazionale di assegnazione di EuroPsy, CNAEP, è già stato costituito ufficialmente, con le più autorevoli rappresentanze dell'Ordine, della Conferenza dei Presidi dei corsi di laurea e delle facoltà di psicologia, della Federazione Italiana delle Società Scientifiche di Psicologia (FISSP), e dell'AIP, l'associazione degli accademici di psicologia. L'EFPA, dal canto suo, ha già designato il membro del suo Comitato esecutivo che assicurerà collegamento

Il meccanismo di funzionamento è stato ampiamente ricalcato da quello delle associazioni professionali inglesi. In effetti, il documento euroPsy è stato il prodotto di due progetti europei basati su un istituto di Cambridge, diretto da un ingegnere, esperto del modello Eurlng, che ha preceduto di decenni tutti gli altri simili. Ma oggi EuroPsy è a sua volta un modello di eccellenza

mane dal ricevimento della richiesta originale e dell'importo per le spese amministrative.

Articolo 26 Dopo che il candidato sarà iscritto nel Registro, gli/le sarà assegnato Europsy.

SEZIONE D. PROCEDURE DI APPELLO

Articolo 27 Un richiedente la cui richiesta di EuroPsy sia stata respinta dal Comitato Nazionale può ricorrere in appello contro la decisione presso l'Associazione Nazionale di Psicologia del Paese di riferimento, fornendo le ragioni per il ricorso.

Articolo 28 L'Associazione Nazionale di Psicologia nominerà un comitato consultivo indipendente per esaminare il ricorso. Tale comitato deciderà in merito all'appello e fornirà un giudizio scritto entro 60 giorni. Questo giudizio sarà comunicato al candidato e al Comitato Nazionale. Il comitato consultivo indipendente può chiedere il parere del Comitato Europeo.

Articolo 29 Laddove il ricorso di un richiedente sia respinto, il richiedente può appellarsi al Comitato Europeo (Articolo 14e). Tale appello deve essere presentato in lingua inglese, e sarà preso in considerazione solamente quando si produrranno prove che il Comitato Nazionale e i ricorsi nazionali non hanno applicato i regolamenti per la concessione di EuroPsy in modo coerente con le modalità di applicazione degli stessi in altri paesi.

Articolo 30 L'Associazione nazionale di un paese in cui l'autorità delegata al Comitato Nazionale è

stata ritirata può ricorrere in appello contro tale provvedimento presso il Consiglio Esecutivo dell'EFPA. Il Consiglio Esecutivo dell'EFPA chiederà il parere ad un comitato consultivo europeo nominato per l'occasione dal Presidente EFPA o da un sostituto.

SEZIONE E. MISCELLANEA

Articolo 31 I regolamenti e le appendici riguardanti EuroPsy sono stabiliti e possono essere cambiati dall'Assemblea Generale dell'EFPA, con una maggioranza di 2/3 dei voti dei presenti.

Articolo 32 Disposizioni transitorie saranno applicate per quattro anni dall'accettazione dei Regolamenti da parte del Consiglio Esecutivo dell'EFPA. I candidati che prima di questa data siano stati autorizzati ad esercitare in modo indipendente come psicologi da un ente nazionale a ciò autorizzato riconosciuto dal Comitato Europeo, possono sostituire l'elencazione della loro pratica supervisionata come psicologi, con una documentazione dell'esperienza lavorativa successiva all'autorizzazione ad esercitare in modo indipendente come psicologi. In questi casi, per l'assegnazione di EuroPsy è richiesta la dimostrazione dell'equivalente di almeno cinque anni, entro gli ultimi dieci, di esercizio indipendente della professione di psicologo nell'ambito di uno stesso contesto, e la dimostrazione di competenze in atto e di sviluppo professionale continuato. (Vedi Appendice V).

2 EUROPSY

Certificato Europeo in Psicologia

Si certifica che al dr.

Data di nascita

che ha dimostrato la conoscenza scientifica e le competenze professionali richieste, ha accettato di rispettare i principi di condotta professionale dichiarati nel Meta-Codice della Federazione Europea delle Associazioni di Psicologi (EFPA) e si è impegnato ad agire nel rispetto del codice etico nazionale del paese in cui esercita, è stato rilasciato il titolo di

Psicologo Certificato EuroPsy

e con il presente è considerato qualificato ad esercitare come psicologo in qualunque paese della UE e in qualunque altro paese che abbia accettato il Diploma e i suoi regolamenti, soggetto ai regolamenti nazionali esistenti, nei contesti professionali specificati sul retro.

Noi, sottoscritti, riteniamo che la documentazione presentata sia coerente con quanto stabilito nei Regolamenti concernenti l'Assegnazione del Diploma Europeo in Psicologia, approvato dall'EFPA il xx xx, 20xx.

Il presente Diploma è valido fino al xx xx, 2xxx

*Presidente del Comitato Nazionale Awarding
per il Certificato Europeo in Psicologia in Italia*

*Membri del Comitato Nazionale Awarding
per il Certificato Europeo in Psicologia in Italia*

NOTA AL CERTIFICATO

Il presente Certificato è stato attribuito a

--

Il Certificato è stato assegnato sulla base della dimostrazione concernente le seguenti qualifiche:

1. *Formazione universitaria in psicologia.*

Periodo di tempo	Titolo di laurea	Nome dell'università	Paese
	Titolo 1		
	Titolo 2		
	Titolo 3		

2. *Attività supervisionata*

Pratica supervisionata formalmente riconosciuta pari a un minimo di un anno a tempo pieno.

Periodo di tempo	Nome del supervisore/i	Contesto/i professionale/i	Paese
	Nome 1		
	Nome 2		
	Nome 3		

3. *Esperienza professionale come psicologo che esercita in modo indipendente*

Elencare l'esercizio della professione indipendente come psicologo equivalente ad almeno 3 mesi a tempo pieno (Valida solamente per i richiedenti che prima del xx.xx.20xx sono stati autorizzati alla pratica indipendente come psicologi da un ente nazionale riconosciuto dal Comitato Europeo Awarding).

Periodo di tempo	Ruolo/i	Contesto/i professionale/i	Paese
	Nome 1		
	Nome 2		
	Nome 3		
	Nome 4		
	Nome 5		
	Nome 6		

4. *Contesto/i professionale/i in cui è stata accreditata competenza*

Educazione Lavoro e Organizzazioni
Clinica e Salute Altro

Data	Contesto	Firme
	Nome 1	
	Nome 2	
	Nome 3	

Il modello di valutazione dell'esperienza professionale non è ancora perfettamente sviluppato, e potrà essere integrato dalla check-list che riportiamo più avanti





Non è ancora il momento, per il singolo collega interessato ad EuroPsy, di compilare questa scheda, la quale corrisponde alla fase contrassegnata dalla lettera h) nello sviluppo della procedura EuroPsy in Italia. Ma il lavoro procede con grande sollecitudine, e contiamo di arrivare alla pratica assegnazione dei primi certificati EuroPsy a metà del 2006, in parallelo con gli altri cinque Paesi che avviano la sperimentazione "full scale".

SCHEDA DI RICHIESTA

Nome
Indirizzo
Tel & Fax
Email

1. Formazione Universitaria in Psicologia

(si prega di elencare titolo(i), date in cui gli studi universitari sono iniziati e sono terminati, il campo per il quale è stato assegnato il titolo)

PERIODO	NOME DELLA LAUREA	CONTESTO PROFESSIONALE	UNIVERSITA'	PAESE
	Nome 1			
	Nome 2			
	Nome 3			

2. Attività supervisionata

Formalmente l'attività supervisionata è riconosciuta per l'equivalente di un minimo di un anno a tempo pieno (si prega di fornire dettagli sull'attività supervisionata, le date e il/i contesto/i professionale/i in cui è stato ottenuto; si prega di fornire prove per un'equivalente di un minimo di un anno. Elencare solamente i contesti formalmente riconosciuti come attività supervisionata)

PERIODO	NOME DEL PROFESSIONISTA	SUPERVISORE DEL CONTESTO	RUOLO(I)
	Nome 1		
	Nome 2		
	Nome 3		

3. Esperienza professionale come psicologo che esercita una pratica indipendente

Storia dell'esercizio della pratica indipendente come psicologo, equivalente ad almeno 3 mesi a tempo pieno (applicabile solo per i candidati che prima di xx.xx.20xx sono stati autorizzati all'esercizio della pratica indipendente come psicologo da un istituto nazionale che rilascia licenze ed è riconosciuta dalla Commissione Europea)

PERIODO	NOME OF EMPLOYER(S)	CONTESTO (I) PROFESSIONALE	RUOLO(I)
	Nome 1		
	Nome 2		
	Nome 3		
	Nome 4		
	Nome 5		

4. Contesto (i) professionale(i)

in cui sostieni di avere la competenza per l'esercizio o della pratica indipendente come psicologo

Clinica e Salute

Lavoro e Organizzazioni

Educazione

Altro

3. REGISTRO DEGLI PSICOLOGI EUROPSY

- 1) Le informazioni citate nella Registrazione dei Dettagli di EuroPsy saranno annotate nel Registro, che sarà un archivio consultabile online disponibile su internet (www.europsy.eu.com/register).
- 2) Le annotazioni del Registro per un paese saranno aggiornate dal Comitato Nazionale Esami ogni qual volta un EuroPsy è assegnato, ri-assegnato,

ritirato o scaduto. L'informazione contenuta nel Registro può essere modificata solida questo istituto.

APPENDICE I. DEFINIZIONI

In questi regolamenti sono utilizzate le seguenti definizioni dei termini:

Il Certificato Europeo in Psicologia EuroPsy (d'ora in poi chiamato EuroPsy) consiste in un insieme di standard per la formazione ed il training degli psico-

logi con cui definisce un livello e uno standard di qualifica accettato dalle associazioni membro dell'EFPA.

Uno **Psicologo Registrato EuroPsy** si riferisce a chi possiede l'EuroPsy.

Uno **psicologo** è una persona che ha completato con successo un curriculum accademico in psicologia presso un'università o un istituto equivalente e ha soddisfatto altre condizioni che per legge o prassi portano al titolo nazionale o alla qualifica di "psicologo", purché il curriculum abbia una durata equivalente ad almeno cinque anni (300 ECTS) di studio a tempo pieno, e soddisfatti i requisiti dell'Appendice II.

La **Registrazione delle Specifiche del Certificato Europeo di Psicologia**, d'ora in poi chiamato Registrazione delle Specifiche, è un'appendice all'EuroPsy che specifica le evidenze, al momento dell'assegnazione, riguardanti il training formativo e le competenze professionali di colui che possiede l'EuroPsy specificato nell'Articolo 2 (vedi Appendice II e III).

Il **Registro Europeo degli Psicologi**, da qui in poi chiamatoli Registro, è un registro che contiene un'annotazione per ogni Psicologo Registrato EuroPsy contenente le informazioni specificate all'articolo 2.

Ruoli Professionali si riferisce a sei categorie di attività professionali che costituiscono le prestazioni psicologiche erogati nell'ambito di un contesto professionale, come citato nell'Appendice III, p.e. definizione dell'obiettivo, valutazione, sviluppo, intervento, verifica e comunicazione.

Contesto professionale *si riferisce ad una particolare categoria di setting lavorativi nei quali le prestazioni psicologiche sono rese vi-à-vis ad una particolare categoria di clienti. I contesti professionali devono essere intesi in un senso ampio e per l'attuale diploma definiti come uno dei seguenti: Clinica e Salute, Educazione, Lavoro e Organizzazione, Altro. Ognuno dei contesti comprende una ampia serie di attività. La quarta categoria (Altro) comprende tutti quei contesti che non sono menzionati nelle tre categorie precedenti e saranno specificate nel Diploma EuroPsy.*

Conoscenza scientifica si riferisce alla conoscenza accumulata nell'ambito della letteratura scientifica della disciplina di psicologia e condivisa dalla comunità dei ricercatori e docenti di psicologia.

Competenza professionale si riferisce alla capacità di adempiere adeguatamente un ruolo professionale come definito nell'Appendice III.

Esercizio Indipendente come psicologo si riferisce all'adempimento di ruoli professionali vis-à-vis con i clienti senza la necessità di una supervisione diretta da parte di altri psicologi.

Esercizio Dipendente come psicologo si riferisce all'adempimento di ruoli professionali vis-à-vis con i clienti sotto la responsabilità e l'autorità di un altro psicologo che è qualificato per l'esercizio indipendente in un particolare contesto professionale (Articolo 9).

Esercizio supervisionato si riferisce all'adempimento di ruoli professionali vis-à-vis con i clienti da parte di uno psicologo professionista-in-training con la supervisione diretta da parte di uno psicologo qualificato come specificato in Appendice IV, sia come parte del curriculum universitario sia fuori dall'università.

Uno **Psicologo Professionista-in-training** è una per-

sona che, sotto la responsabilità di un supervisore qualificato come descritto nell'appendice IV, è in fase di completamento della propria pratica supervisionata. Un **Supervisore** è uno psicologo che, nell'arco degli ultimi tre anni, ha almeno due anni di lavoro a tempo pieno o un'esperienza equivalente come praticante indipendente (riconosciuta come qualifica dall'istituto nazionale di accreditamento) nell'ambito di un contesto professionale, e che è responsabile dell'acquisizione e della valutazione della competenza professionale di un professionista-in-training in quel contesto professionale.

L'**Associazione Nazionale di Psicologi** in un paese è l'associazione o la federazione di associazioni che fa parte della Federazione Europea delle Associazioni di Psicologi (EFPA).

Il **paese di residenza** è il paese in cui lo psicologo oppure lo Psicologo Registrato EuroPsy è registrato come residente.

Un **paese della pratica** è un paese in cui lo psicologo oppure lo Psicologo Registrato EuroPsy sta esercitando oppure intende esercitare la professione.

APPENDICE II. QUADRO DI RIFERIMENTO E STANDARD MINIMI PER LA FORMAZIONE E IL TRAINING DEGLI PSICOLOGI

Questa appendice indica i requisiti formativi per ottenere l'EuroPsy, e si basa sostanzialmente sul report: EuroPsy T *Un quadro di riferimento per la formazione e il training degli Psicologi in Europa*, che è stato ampiamente accettato e approvato dall'Associazione Generale dell'EFPA nel 2001. Solo coloro che possono provare di aver conseguito un curriculum che soddisfa i seguenti requisiti e che hanno completato una pratica supervisionata per l'equivalente di un anno, per un totale di almeno 6 anni (360 ECTS), possono qualificarsi per l'EuroPsy ed essere iscritti nel Registro: Come un quadro di riferimento base, i requisiti sono stati formulati in riferimento ad un curriculum tipo che si distingue in tre fasi:

1a fase	Bachelor o equivalente
2a fase	Masters o equivalente
3a fase	Pratica Supervisionata

Si assume che la 1a e la 2a fase sono parte del curriculum accademico in psicologia, mentre la 3° fase può essere inclusa nel curriculum universitario o meno. Si assume inoltre che ci saranno una serie di accordi stipulati dalle università per soddisfare questi requisiti e che una struttura di fasi differenti o sequenziali non è essenziale. Ad esempio un certo numero di università in differenti paesi hanno sviluppato approcci problem-Based Learning (PBL) alla formazione e al training degli psicologi, in cui blocchi integrati di cicli di teoria-metodo-applicazione sono organizzati dall'inizio del programma. Il modello del curriculum assume che gli studenti che si laureano con questi programmi abbiano raggiunto un livello equivalente di conoscenza, capacità e competenza, e gli approcci innovativi sono un aspetto gradito della formazione professionale. La presente proposta rimane neutra rispet-

Naturalmente, i concetti di esercizio dipendente o indipendente sono diversi da quelli italiani di rapporto subordinato o libero professionale. Nel sistema anglosassone, la "pratica dipendente" è una fase più lunga e delicata rispetto al nostro tirocinio, ed è proprio per avvicinarsi a questo livello che abbiamo rivendicato all'Ordine professionale la potestà di regolamentare i tirocini, nella riforma che abbiamo pubblicato nelle pagine precedenti.

In questa pagina, il concetto di "esercizio dipendente" prende la forma di "pratica supervisionata": sono due definizioni dello stesso concetto, da due diversi punti di vista: quello dei limiti imposti alla pratica, e quello della sua funzione formativa





Questa tabella è stata già applicata alle università italiane, con un lungo lavoro, che ha coperto l'arco di almeno tre mesi. Ma il suo risultato ci ha consentito di discriminare finalmente all'interno del blocco delle lauree triennali, che finora si presentava opaco ed omogeneo, fra quelle che hanno abbastanza psicologia e soprattutto abbastanza metodologia, e quelle che non ne hanno a sufficienza. Questa selezione ci ha dato molta forza nel richiedere al MIUR la riforma della classe triennale unica con il suo sdoppiamento fra una teorico-metodologica ed una tecnica

to all'organizzazione e alla sequenza del programma di formazione.

Inoltre, questi requisiti possono essere soddisfatti sia da sistemi formativi nazionali con un curriculum non differenziato sia quelli con un curriculum differenziato, laddove il curriculum è unico la teoria e la pratica sono integrati (p.e. formazione professionale integrata, apprendimento basato su problemi) o separati. Deve essere sottolineato che il Master o una laurea equivalente conseguita dopo 5 anni di studio (300 ECTS) dia la qualifica di base necessaria per entrare nella pratica della psicologia ed è necessario sia seguita da una pratica supervisionata prima che un individuo sia considerato competente come professionista indipendente. La pratica professionale specializzata in qualunque area della psicologia richiederà generalmente una formazione post-qualifica in aree come la psicologia della salute, psicologia clinica, psicologia del lavoro, psicologia aziendale e del personale, psicologia del lavoro e della salute, psicologia della formazione, psicologia dello sviluppo, psicologia dell'infanzia, per i quali possono essere assegnati titoli specialistici.

L'Appendice fornisce una descrizione del contenuto che deve essere incluso nelle due fasi, e i requisiti minimi per l'educazione professionale degli psicologi. La terza fase è descritta più avanti nell'Appendice IV di questo documento.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DEL CURRICOLO

La prima fase

La prima fase è tipicamente dedicata all'orientamento degli studenti nelle diverse sottospecializzazioni in psicologia, ma può anche essere aperta a discipline correlate. Offre una formazione di base in tutte le specializzazioni in psicologia, e nelle maggiori teorie e tecniche della psicologia. Dà un'introduzione di base alle abilità degli psicologi, e i fondamenti della ricerca in psicologia. Non conduce ad alcuna qualifica professionale in psicologia e non fornisce la necessaria competenza per la pratica indipendente in psicologia. Sebbene la prima fase dovrebbe essere svolta in un programma di tre anni come una laurea di primo livello, ma può anche essere completata in un periodo più lungo, e integrata con le conoscenze, le abilità richieste per la pratica professionale da psicologo. Il curriculum della prima fase è basato largamente sul quadro di riferimento concordato nel 2001 in EuroPsyT: Un quadro di riferimento per la formazione e il training degli Psicologi in Europa.

Il processo di questo precedente progetto ha dimostrato larghi consensi nei paesi europei per quanto riguarda la trattazione dell'educazione base in psicologia. Questo quadro di riferimento o il suo schema generale è riportato nella seguente Tabella 1.

Tabella 1. Prima Fase

Tipi di contenuto/ Obiettivi	Individui	Gruppi	Sistemi/ Società
Orientamento <i>Conoscenza</i>	Metodi in psicologia Storia della psicologia Panoramica delle specializzazioni e ambiti professionali in psicologia		
Teorie esplicative <i>Conoscenza</i>	Psicologia Generale Neuro-psicologia Psicobiologia Psicologia Cognitiva Psicologia Differenziale Psicologia Sociale Psicologia dello sviluppo Psicologia della Personalità Psicologia del lavoro e delle organizzazioni Psicologia clinica e della salute Psicologia dell'educazione Psicopatologia		
Teorie delle Tecniche <i>Conoscenza</i>	Teoria dei dati e dei test Teoria del questionario Teoria della valutazione		
Teorie esplicative <i>Abilità</i>	Formazione abilità diagnostiche Formazione abilità di intervista		
Teorie tecnologiche <i>Abilità</i>	Formazione alla costruzione di test e questionari Formazione all'intervento nei gruppi		
Metodologia <i>Conoscenza</i>	Introduzione ai metodi: il metodo sperimentale Metodi qualitative e quantitativi		
Metodologia <i>Abilità</i>	Pratica sperimentale, Pratica metodologica e statistica Formazione per acquisizione dati, analisi qualitativa		
Abilità accademiche <i>Abilità</i>	Raccolta informazioni/ biblioteca Lettura/scrittura di articoli Etica		
Teorie non-psicologiche <i>Conoscenza</i>	Epistemologia Filosofia Sociologia Antropologia		

La seconda fase

Il programma della seconda fase prepara lo studente alla pratica professionale indipendente come psicologo. Questa parte del curriculum può non essere differenziata e preparare all'ulteriore formazione di dottorato o all'impiego come 'praticante generico' in psicologia o essere differenziato e preparare alla pratica in una particolare area professionale della psicologia, come (i) la psicologia clinica e della salute (ii) la psicologia scolastica o dell'educazione, (iii) la psicologia del lavoro e delle organizzazioni oppure (iv) un'altra area. Nel primo caso lo studente acquisirà conoscenze ulteriori su argomenti già trattati durante la prima fase, come la teoria dell'ar-

chitettura cognitiva, le specifiche teorie sull'emozioni, le teorie avanzate sulla personalità. Nel secondo caso lo studente acquisirà una conoscenza specialistica su p.e. teorie e tecniche della valutazione clinica, teoria dell'intervento educativo come l'alterazione del comportamento, teorie sulle prestazioni lavorative, teorie sulla leadership, o modelli statistici di selezione del personale. Dal momento che la conoscenza e le abilità acquisite si basano sulla disciplina psicologica, il tipo di contenuto del curriculum è accettabile nel quadro di riferimento della seconda fase. Come parte della seconda fase lo studente deve dimostrare la capacità di acquisire abilità nella ricerca

Tabella 2. Seconda Fase

Tipi di contenuto/ Obiettivi	Individui	Gruppi	Società
Orientamento <i>Conoscenza</i>	Orientamento sul contenuto della pratica e le possibilità di specializzazione		
Teorie esplicative <i>Conoscenza</i>	Corsi su teorie esplicative della psicologia generale e/o psicologia fisiologica e/o psicologia dello sviluppo, e/o psicologia della personalità, e/o psicologia sociale. P.e. teorie dell'apprendimento, teoria dell'architettura cognitiva, teoria avanzata della personalità. Corsi su teorie esplicative di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni e psicologia della personalità e/o psicologia dell'educazione e/o psicologia clinica e/o sottodiscipline psicologiche. P.e. teorie sulle prestazioni lavorative, teorie sulla cognizione situata, teorie sulla leadership, teorie sui disturbi di personalità.		
Teorie tecnologiche <i>Conoscenze</i>	Corsi su teorie tecnologiche di psicologia generale e/o psicologia fisiologica e/o psicologia dello sviluppo, e/o psicologia della personalità, e/o psicologia sociale. P.e. teoria psicometria, teoria di valutazione di EEG Corsi su teorie tecnologiche di psicologia del lavoro e delle organizzazioni e psicologia della personalità e/o psicologia dell'educazione e/o psicologia clinica e/o sottodiscipline psicologiche. P.e. teorie di analisi del lavoro, analisi dei bisogni di apprendimento, teorie di counselling e psicoterapia		
Teorie esplicative <i>Abilità</i>	Formazione ad abilità nell'applicare le teorie esplicative su menzionate nella valutazione nell'ambito della ricerca/laboratorio. P.e. formazione alla misura di EMG, formazione in valutazione di personalità. Formazione ad abilità nell'applicare le su menzionate teorie esplicative nei setting diagnostici di ricerca sul campo/applicata. P. e formazione nell'analisi dell'errore, diagnosi dei disturbi dell'apprendimento.		
Teorie tecnologiche <i>Abilità</i>	Formazione ad abilità nell'applicare le su menzionate teorie tecnologiche nei setting di intervento nell'ambito della ricerca/laboratorio. P.e. formazione nella costruzione di test, disegno di un esperimento di apprendimento. Formazione ad abilità nell'applicazione di teorie tecnologiche sopra citate negli interventi in setting applicative/sul campo. P.e. formazione nel disegno di sistemi di valutazione di prestazioni, disegno di un sistema di formazione, sviluppo di un piano terapeutico, psicoterapia.		
Metodologia <i>Conoscenza</i>	Disegno sperimentale avanzato Statistica multivariate di base e avanzata: ANOVA Multivariata, Analisi della Regression Multipla, Analisi Fattoriale, Analisi di cluster, Analisi delle serie temporali, Metodi Qualitativi, ecc.		
Metodologia <i>Abilità</i>	Formazione ad abilità nei su citati metodi e tecniche		
Abilità professionali Accademiche e generali <i>Abilità</i>	Formazione ad abilità di resocontazione e scrittura di articoli Formazione ad attività nelle interviste professionali ecc.		
Teorie non-psicologiche <i>Conoscenza</i>	Corsi teorici e pratici su argomenti di altre discipline, rilevanti per l'attività professionale. P.e. medicina, giurisprudenza, economia		
<i>Competenza di base</i>	RICERCA		
<i>Competenza di base</i>	TIROCINIO ("STAGE")		

Bisogna dare atto alla nostra Conferenza dei presidi di un atto di onestà, quando hanno accettato i criteri EuroPsy, con una esplicita decisione su proposta del prof. Remo Job, che è anche presidente del CNAEP di EuroPsy





Tirocinio ("stage")

Lo scopo del tirocinio (chiamato "stage" in alcuni paesi europei) è quello di fornire una formazione introduttiva nel campo professionale al fine di rendere gli studenti capaci di:

- integrare conoscenze teoriche e pratiche
- apprendere procedure correlate a conoscenze psicologiche
- iniziare ad esercitare sotto supervisione
- essere capace di riflettere su e discutere attività proprie e di altre persone
- iniziare a lavorare in un setting con altri colleghi professionisti

Questa formazione solitamente si svolge durante la seconda metà del curriculum accademico, ma potrebbe iniziare prima e/o estendersi oltre il curriculum. Nell'ultimo caso dovrebbe esserci una responsabilità congiunta dell'università e/o dell'associazione professionale di psicologi nazionale e/o gli enti rilevanti per l'accreditamento della formazione. La durata dovrebbe essere di almeno 6 mesi (0-30 ECTS), a seconda della specifica area di interesse.

Il tipo di pratica durante il tirocinio varia e può includere:

- osservazione della situazione attuale in cui vengono utilizzate procedure psicologiche
- utilizzo di procedure di base sotto supervisione
- prendere parte in progetti con un ruolo specifico
- analisi e discussione di "casi".

Il luogo in cui generalmente si svolgerà il tirocinio sarà un istituto o una azienda privata "certificata" che

- provvede ad erogare prestazioni che siano congruenti con il background formativo del tirocinante
- è in grado di garantire che la maggior parte della supervisione sarà erogata da psicologi professionisti
- è riconosciuto dall'Associazione Nazionale di Psicologia e/o una università accreditata.

Ricerca

Questa è una prospettiva che gli studenti portando a termine l'intero processo di formazione e training avranno sviluppato qualche competenza base nelle abilità di ricerca e avranno portato a termine un progetto di ricerca su piccola scala. Questo può essere condotto nel laboratorio all'università o sul campo, e può implicare l'uso di approcci sperimentali o approcci più naturalistici. Gli studenti potranno iniziare le pubblicazioni riguardanti la natura e l'etica della ricerca professionale e i metodi base utilizzati dagli psicologi. Tale attività probabilmente copre l'equivalente di 3-6 mesi (es. 15-30 ECTS).

LA TERZA FASE (L'ANNO DI PRATICA SUPERVISIONATA)

La terza fase nella formazione di psicologi consiste in una pratica supervisionata all'interno di una particolare area di psicologia professionale. Può essere considerata come formazione sul campo professionale al fine di:

- prepararsi per la pratica indipendente come psi-

cologo autorizzato (o equivalente),

- sviluppare ruoli lavorativi come psicologo professionista basato su una propria formazione e personalità,
- consolidare l'integrazione di conoscenza teorica e pratica.

Questa formazione generalmente si svolge dopo il completamento della seconda fase, e spesso si svolge dopo aver lasciato l'università. Comunque, può anche essere parte della formazione universitaria. La sua durata è di 12 mesi o l'equivalente (60 ECTS).

Il tipo di pratica consta in un lavoro semi-indipendente come psicologo sotto supervisione in un setting professionale collegiale. Questo tipo di formazione si ritiene essere essenziale per ottenere la qualifica professionale di psicologo, dal momento che l'applicazione della conoscenza e le abilità acquisite durante la prima e seconda fase in un setting professionale è un pre-requisito per lo sviluppo delle competenze degli psicologi. I laureati che hanno completato la prima e la seconda fase senza un periodo di pratica supervisionata non possono essere considerati qualificati per esercitare in modo indipendente come psicologi.

La pratica supervisionata si svolgerà generalmente presso istituzioni o aziende private "certificate" che:

- provvede ad erogare prestazioni che siano congruenti con il background formativo del tirocinante
- possono garantire che la maggior parte della supervisione sarà erogata da psicologi professionisti
- sono accreditate dall'ente nazionale che regola l'ingresso nella professione.

Requisiti minimi del programma di formazione e training

I requisiti in questa sezione descrivono lo scopo e i contenuti minimi che un curriculum in psicologia deve contenere. Questi sono formulati in termini di categorie di contenuto, come sotto specificato, e una grandezza minima in termini di unità-ECTS (ECTS= Sistema di Trasferimento Crediti Europei). 1 ECTS si assume equivalente a 25 ore di studio attivo (i.e. "studi load") da parte dello studente e un anno si assume valere 60 unità ECTS.

Lunghezza totale della formazione e del training

Il curriculum deve avere una durata di almeno 5 anni (300ECTS); questi devono essere suddivisi in 180 unità per la 1° fase e 120 unità per la 2° fase (che coincide con la struttura "3+2" stabilita a Bologna Bachelor + Master), anche se le università ed i paesi differiranno nella struttura dei sistemi educativi. La durata della terza fase (pratica supervisionata) deve essere di almeno 1 anno (60 ECTS o suo equivalente). Ciò conduce ad una durata complessiva di 6 anni o 360 ECTS.

Composizione del curriculum

Il curriculum accademico deve comprendere tutte le componenti curriculari descritte nelle Tabelle 1 e 2. Comunque, potrebbero esserci differenze nella rilevanza di campi di studio e/o tipi di obiettivi formativi. La Tabella 3 descrive i limiti all'interno dei quali la composizione del curriculum può variare. Questi forniscono una definizione flessibile del "nucleo comune" della psicologia europea in termini operazionali.

I requisiti dovrebbero essere intesi come segue:

1. La maggior parte della prima fase dovrebbe essere dedicata a corsi teorici e formazione ad abilità; comunque una qualche parte dovrebbe essere riservata alla metodologia e teoria non-psicologica (p.e. filosofia e sociologia) che è normalmente considerata rilevante per lo studio della psicologia. È stato suggerito che la parte spesa su corsi teorici e formazione ad abilità più orientamento e abilità accademiche dovrebbero essere comprese fra 125 e 135 unità (su 2 anni). All'interno di corsi teorici e formazione di abilità la maggior parte dovrebbe essere dedicata al comportamento individuale. Il comportamento delle persone in gruppo e la società dovrebbero avere una copertura minima di 20 unità ognuno.
2. La metodologia dovrebbe avere una copertura di almeno 30 unità; teoria non-psicologica tra 15 e 25 unità. Presi insieme, questi componenti del curriculum dovrebbero valere da 45 a 55 unità.
3. All'interno della 2a fase approssimativamente 60 unità (1 anno) dovrebbero essere spesi in corsi teorici, seminari, lavoro individuale ecc. Per assicurare che attenzione sufficiente sia data ad individui nei contesti dei sistemi e/o nella società il numerosi unità da dedicare a ciò dovrebbe essere di almeno 30.
4. Almeno 15-30 unità dovrebbero essere dedicate ad un tirocinio ("stage") e 15-30 ad un progetto di ricerca o tesi. Queste due attività dovrebbero coprire almeno 60 unità(1 anno).
5. Almeno 60 unità (1 anno) dovrebbe essere impiegato nella pratica supervisionata.
6. Un articolo o una dissertazione o tesi non è ritenuta necessaria per la prima fase dal momento che non si ritiene che il grado di Bachelor conduca alla qualifica per la pratica indipendente. Comunque, una dissertazione è richiesta per la seconda fase.

Tabella 3. Requisiti minimi (in ECTS) per la formazione per la pratica professionale indipendente in psicologia.

Fase	Componente	Individuo	Gruppo	Società	Totale
1a Fase: ("Bachelor" o equivalente)	Orientamento	Il curriculum dovrebbe includere l'orientamento alla psicologia, le sue sottodiscipline e aree di attività professionale			Min 125
	Corsi teorici ed esercizi pratici	Min 60	Min 20	Min 20	
	Abilità accademiche	Formazione ad abilità accademiche dovrebbe essere inclusa			
	Metodologia	Min 30			Min 45
	Teoria non-psicologica	Min 15			
					Min 180
2a Fase (Masters o equivalente)	Corsi teorici, seminari, lavori individuali ecc.			Min 30	Min 60
	Tirocinio	Min 15-30			Min 30
	Progetto di ricerca/tesi	Min 15-30			
					Total 120
3a Fase	Pratica supervisionata	Min 60			Total 60

Totale ECTS 360

APPENDICE III. COMPETENZA E DEFINIZIONE DELLA COMPETENZA

Competenze degli psicologi

Lo scopo complessivo dell'esercizio della professione di psicologo è di sviluppare e applicare i principi psicologici, conoscenze, modelli e metodi in modo etico e scientifico al fine di promuovere lo sviluppo, il benessere e l'efficacia di individui, gruppi, organizzazioni e società.

Questo appendice definisce le competenze più importanti che lo psicologo professionista dovrebbe svi-

luppare e dimostrare prima di essere abilitato alla pratica indipendente. Tali competenze sono riferite a parti del processo attraverso il quale gli psicologi rendono prestazioni ai loro clienti.

Esistono due gruppi principali di competenze, (i) quelle che si riferiscono al contenuto psicologico del processo dell'esercizio professionale (competenze primarie) e (ii) quelle che consentono al professionista di fornire prestazioni efficaci (competenze abilitanti). Le competenze primarie sono esclusive per la professione di psicologo rispetto al loro contenuto e conoscenza e abilità richieste per l'esercizio. Le competenze abilitanti sono condivise da altre professioni e

Anche questa tabella è stata fondamentale per discriminare fra i corsi virtuosi e quelli insufficienti, specialmente quelli dove l'attività pratica è troppo precoce, e funge da mero riempitivo di lacune essenziali





La definizione delle competenze professionali deve molto ai componenti inglesi del gruppo di lavoro Europsy, specialmente al prof. Dave Bartram, presidente del team che elaborò i criteri di valutazione della British Psychological Society. Alcuni nostri Ordini regionali hanno già ospitato il prof. Bartram a relazione sul tema

fornitori di prestazioni. Sia le competenze primarie che quelle abilitanti sono essenziali per rendere prestazioni in modo professionalmente accettabile.

Le competenze forniscono una descrizione dei vari ruoli che gli psicologi svolgono. Questi ruoli sono svolti in uno o più contesti professionali e in relazione a tipi diversi di cliente. Le competenze sono basate sulla Conoscenza, comprensione e abilità applicate ed esercitate in modo etico. Il professionista competente non è solo in grado di dimostrare le abilità necessarie ma anche atteggiamenti appropriati all'esercizio proprio della professione. Atteggiamenti sono considerati di particolare importanza, dal momento che definiscono la natura unica della professione di psicologo. Mentre parte della conoscenza e delle abilità sono generali nella loro applicabilità, la maggior parte di queste sono consueto-correlate. Così, non è possibile assumere che lo psicologo che ha dimostrato competenza professionale in un dato contesto e con un dato gruppo di clienti sia competente in altri contesti e con altri gruppi di clienti nello stesso modo. **Ogni possessore di EuroPsy avrà un profilo che definisce i contesti entro i quali lo psicologo avrà dimostrato competenza per la pratica indipendente nel momento in cui il Certificato viene conferito.**

Ci sarà una suddivisione in quattro ampi contesti professionali, quali:

- Clinica e Salute
- Educazione

- Lavoro e organizzazioni
- Altro

Per raggiungere lo scopo di descrivere le qualifiche alla pratica, si ritiene sufficiente l'ampia categorizzazione in contesti professionali. Per quelle attività professionali che non possono essere classificate in nessuna delle tre categorie, sarà utilizzata una quarta categoria, definita come "Altro" e dovrà essere annotata una specifica del particolare setting (p.es. forense o sport).

Le descrizioni di queste competenze sono intese come generiche e applicabili alla maggior parte o tutte le tipologie di impiego degli psicologi professionisti, sebbene siano implementate con modalità specifiche a seconda dei contesti professionali.

Competenze primarie

Esistono 20 competenze primarie che ogni psicologo dovrebbe essere in grado di dimostrare, queste possono essere raggruppate in sei categorie, che si riferiscono ad altrettanti ruoli professionali. Tali ruoli sono definiti come:

- A. definizione dell'obiettivo
- B. valutazione
- C. sviluppo
- D. intervento
- E. verifica
- F. comunicazione

Le competenze sono di seguito descritte

Competenze Primarie	Descrizione
A. Definizione dell'obiettivo	Interazione con il cliente allo scopo di definire gli obiettivi della prestazione che sarà prestata.
1. Analisi dei bisogni	Raccolta di informazioni dei bisogni del cliente attraverso l'utilizzo di metodi appropriati, chiarendo e analizzando i bisogni al punto in cui possono essere intraprese ulteriori azioni significative.
2. Goal setting	Proposta e negoziazione di obiettivi con il cliente stabilendo obiettivi accettabili e realizzabili, e specificando i criteri per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo in un momento successivo.
B. Valutazione	Stabilire caratteristiche rilevanti di individui, gruppi, organizzazioni, e situazioni attraverso l'utilizzo di metodi appropriati.
3. Valutazione dell'individuo	Effettuare la valutazione attraverso strumenti dell'intervista, test e osservazione di individui in un setting adatto per la prestazione richiesta.
4. Valutazione del gruppo	Effettuare la valutazione attraverso strumenti dell'intervista, test e osservazione di gruppi in un setting adatto per la prestazione richiesta.
5. Valutazione dell'organizzazione	Effettuare la valutazione attraverso strumenti dell'intervista, indagini e altri metodi e tecniche che sono appropriate per lo studio delle organizzazioni in un setting adatto per la prestazione richiesta.
6. Valutazione della situazione	Effettuare la valutazione attraverso strumenti dell'intervista, indagini e altri metodi e tecniche che sono appropriate per lo studio delle situazioni in un setting adatto per la prestazione richiesta.
C. Sviluppo	Sviluppare servizi o prodotti sulla base di teorie e metodi psicologici per l'utilizzo da parte dei clienti o degli psicologi.
7. Definizione del servizio o prodotto e analisi dei requisiti	Definizione dello scopo della prestazione o prodotto, identificando soggetti interessati, analizzando requisiti e limiti, e stilando le specifiche per il prodotto o servizio, prendendo in considerazione il setting in cui il servizio o prodotto sarà utilizzato.
8. Progetto del servizio o prodotto	Progettazione e adattamento di prestazioni o prodotti secondo i requisiti e i limiti, prendendo in considerazione il setting in cui il servizio o il prodotto sarà utilizzato.
9. Test del servizio o prodotto	Testare il servizio o il prodotto e valutare la sua fattibilità, realizzabilità, validità e altre caratteristiche, prendendo in considerazione il setting in cui il servizio o prodotto sarà utilizzato.
10. Verifica del servizio o prodotto	Verifica del servizio o il prodotto rispetto a utilità, soddisfazione del cliente, utilizzabilità, costi e altri aspetti appropriati al setting in cui il servizio o prodotto sarà utilizzato.
D. Intervento	Identificazione, preparazione e svolgimento di interventi appropriati per il raggiungimento degli obiettivi fissati, utilizzando i risultati della valutazione e le attività di sviluppo.

11. Pianificazione dell'intervento	Sviluppo di un piano di intervento appropriato per il raggiungimento degli obiettivi fissati in un setting appropriato per il servizio richiesto.
12. Interventi diretto orientato alla persona	Applicazione di metodi di interventi che riguardano direttamente uno o più individui secondo il piano d'intervento, in un setting appropriato per il servizio richiesto.
13. Intervento diretto situation-oriented	Applicazione di metodi di intervento che riguardano direttamente selezionati aspetti della situazione secondo il piano d'intervento, in un setting appropriato per il servizio richiesto.
14. Intervento indiretto	Applicazione di metodi di intervento che rendono individui, gruppi o organizzazioni in grado di imparare e prendere decisioni nel loro interesse, in un setting appropriato per il servizio richiesto.
15. Implementazione di servizi o prodotti	Introduzione di servizi o prodotti e promozione dell'utilizzo di questi da parte di clienti o altri psicologi.
E. Verifica	Stabilire l'adeguatezza degli interventi in termini di aderenza al piano di intervento e raggiungimento degli obiettivi fissati.
16. Pianificazione della verifica	Disegno di un piano di verifica di un intervento, inclusi i criteri derivati dal piano d'intervento e dagli obiettivi fissati, in un setting appropriato per il servizio richiesto.
17. Misurazione della verifica	Selezione e applicazione di tecniche di misurazione adeguate per realizzare il piano di verifica, in un setting appropriato per il servizio richiesto.
18. Analisi della verifica	Condurre analisi secondo il piano di verifica, e trarre conclusioni su efficacia degli interventi in un setting appropriato per il servizio richiesto.
F. Comunicazione	Fornire informazioni ai clienti in modo adeguato per soddisfare bisogni e aspettative dei clienti.
19. Dare feedback	Dare feedback ai clienti utilizzando strumenti vocali e/o audio visivi adeguati, in un setting appropriato per il servizio richiesto.
20. Stesura del resoconto	Stesura di resoconti per dare informazioni ai clienti sui risultati della valutazione, lo sviluppo di servizi e prodotti, interventi e/o verifiche, in un setting appropriato per il servizio richiesto.

Uno psicologo dovrebbe conoscere a fondo ognuna di queste competenze per quanto applicabili nell'ambito di un particolare contesto professionale. Al fine di ottenere il Certificato EuroPsy il livello di approfondimento deve essere tale che ci si attende che lo psicologo possa svolgere ognuno dei sei ruoli principali in modo adeguato e indipendente.

Competenze abilitanti.

Ci sono otto competenze abilitanti primarie che ri-

guardano attività professionale in generale e che lo psicologo professionista dovrebbe dimostrare di avere.

Uno psicologo dovrebbe conoscere a fondo ogni competenza abilitante, come richiesto per l'esercizio in un particolare contesto professionale, al fine di essere qualificato per l' EuroPsy.

Competenze abilitanti	Definizione
1. Strategia professionale	Scegliere una strategia adeguata per trattare la/e problematica /che posta/ e, basata su una riflessione sulla situazione professionale e le proprie competenze primarie.
2. Sviluppo professionale continuo	Aggiornamento e sviluppo delle competenze primarie e abilitazione, delle conoscenze e abilità sulla base dei cambiamenti nel settore e degli standard e i requisiti della professione di psicologo, dei regolamenti nazionali ed europei.
3. Relazioni professionali	Stabilire e mantenere relazioni con altri professionisti, così come con le organizzazioni del settore.
4. Ricerca e sviluppo	Sviluppare nuovi prodotti e servizi che possano potenzialmente soddisfare i bisogni presenti e futuri dei clienti e generare nuova occupazione
5. Mercato	Portare all'attenzione di clienti attuali o potenziali prodotti e servizi presenti e nuovi, contattare i clienti, proporre offerte di lavoro, vendere servizi, fornire servizi dopo la vendita.
6. Capacità di amministrazione	Stabilire e mantenere relazioni con (potenziali) clienti monitorare bisogni e soddisfazione, identificare opportunità di espansione dell'occupazione.
7. Capacità gestionale	Definire e gestire la pratica con cui i servizi sono resi, se come piccola società o come parte di una organizzazione più ampia pubblica o private, inclusi aspetti finanziari, di personale e operative, dando una leadership agli impiegati.
8. Certificazione di qualità	Stabilire e mantenere un sistema di certificazione di qualità per la pratica nel suo complesso.

Questa parte di EuroPsy ha ispirato anche i lavori del team italiano che ha prodotto la Check-list, pubblicata più avanti nello stesso bollettino





La cultura della valutazione non è ancora radicata nella mentalità del nostro Paese, ma queste procedure potranno contribuire a svilupparla

Nello sviluppo e nella valutazione delle competenze va considerato il fatto che il contenuto attuale dei servizi offerti è differente, dipendente dal contesto in cui si esercita. Questa è una conseguenza diretta del fatto che gli psicologi assolvono differenti ruoli nella società ed hanno a che fare con diverse tipologie di cliente, problematiche, metodi, ecc. Come già detto sopra, per l'EuroPsy sono stati distinti quattro ampi contesti professionali::

- Clinica e Salute
- Educazione
- Lavoro e organizzazioni
- Altro

La quarta categoria generale (Altro) è utilizzata per comprendere altre applicazioni più specifiche che non coincidono con questi contesti generici.

Procedure per EuroPsy Profiling
Categorie per la valutazione.

I supervisori faranno valutazioni della formazione e complessive dei risultati degli psicologi secondo le regole e le tradizioni specifiche per il particolare contesto professionale e/o nazionale. Queste valutazioni devono essere utilizzate per, o integrate dalla valutazione delle competenze primarie sopramenzionate. È necessario che questa valutazione distingua le seguenti categorie di competenze.

1	2	3	4
Conoscenza di base e abilità presenti, ma competenza sviluppata in modo insufficiente.	Competenza per raggiungere obiettivi ma che richiede guida e supervisione.	Competenza per raggiungere obiettivi di base senza guida o supervisione.	Competenza per raggiungere obiettivi complessi senza guida o supervisione.

Le categorie possono essere utilizzate per la valutazione della formazione così come per una valutazione complessiva. La più importante distinzione da operare da parte del valutatore è tra 2 e 3. Al termine del periodo di supervisione dovrebbero essere presenti competenze sufficienti a livello 3 o 4 per rendere capace l'individuo di esercitare in modo indipendente nell'ambito di uno o più contesti con uno o più gruppi di clienti. Linee guida per la valutazione saranno fissate dal Comitato Europeo.

L'assegnazione di EuroPsy dovrebbe essere basata su una valutazione finale sinottica della capacità del professionista di integrare conoscenza abilità e competenze in un unico processo di resa di un servizio professionale ai propri clienti, tenendo in considerazione allo stesso tempo i principi etici.

Nella valutazione finale il supervisore dovrebbe rias-

umere le informazioni a disposizione e indicare se sulla base delle proprie disponibilità, ci si attende che il candidato ricopra in modo adeguato e indipendente i sei ruoli primari sotto i quali sono state raggruppate le 20 competenze. Il giudizio dei supervisori dovrebbe essere espresso nei termini di "competente" o "non ancora competente". In aggiunta il supervisore dovrebbe dare una valutazione complessiva delle competenze abilitanti, ancora nei termini di se la persona è "competente" o "non ancora competente". Il candidato dovrebbe dar prova di soddisfare il proprio supervisore per le competenze dei sei ruoli primari, così come sul complesso delle competenze abilitanti.

I risultati della valutazione dovrebbero essere riassunti in una tabella, come indicato nell'esempio sotto riportato.

Contesti professionali	Clinica e Salute	Educazione	Lavoro e Organizzazioni	Altro (specificare)
<i>Competenze</i>				
A. definizione dell'obiettivo				
B. valutazione				
C. sviluppo				
D. intervento				
E. verifica				
F. comunicazione				
Competenze abilitanti				

APPENDICE IV. PRATICA SUPERVISIONATA

Psicologi professionisti in training

Gli psicologi professionisti-in-training sono persone in corso di completamento della pratica supervisionata parte dei requisiti dell'EuroPsy (vedi Appendice 1). Loro lavoreranno in setting reali con clienti reali ma sotto la supervisione di un professionista qualificato.

Il professionista-in-training può completare la sua

formazione professionale con un programma integrato gestito da un dipartimento universitario o lavorare sotto la supervisione di psicologi abilitati iscritti o registrati nel posto di lavoro. In entrambi i casi, è necessario per una persona opportunamente qualificata agire come supervisore del professionista-in-training.

Il Supervisore

Un supervisore è uno psicologo che, nell'arco degli ultimi tre anni, ha almeno due anni di esperienza di lavoro a tempo pieno come praticante indipendente

nell'ambito di un contesto professionale, e che è responsabile dell'acquisizione e della valutazione della competenza professionale di un professionista in-training in quel contesto professionale. Il supervisore sarà responsabile della valutazione della competenza del professionista in-training giorno per giorno e incoraggiandolo ad agire in modo più indipendente possibile, data la situazione e le sue competenze. È necessario che il supervisore sia riconosciuto dal Comitato Nazionale o dall'associazione nazionale attraverso il meccanismo di un percorso di accreditamento nel caso di una formazione su base universitaria, sia su base individuale nel caso di supervisione post-universitaria sul posto di lavoro.

È noto che attualmente ci sono prassi diverse nei vari paesi europei che riflettono differenti fasi della evoluzione della professione in relazione dell'accREDITAMENTO dei supervisori; tali differenze vanno da quei paesi dove c'è un sistema estensivo per la formazione e il riconoscimento dei supervisori e dei setting lavorativi come appropriati per il training professionale e la pratica supervisionata a quelli in cui tali prassi non sono ancora state sviluppate.

Gli interessi dell'istituto pubblico e la professione sono serviti meglio dallo sviluppo di un'alta supervisione di qualità, da Supervisori preparati e sostenuti in modo adeguati, e da setting appropriati per le esigenze di questa area di formazione professionale.

Pratica Ongoing e valutazione formativa

Per ognuna delle principali attività della pratica supervisionata, il Professionista in-training ed il Supervisore dovrebbero accordarsi su quale:

1. Contesto professionale e gruppo/i di clienti è compreso dal lavoro pratico.
2. Ruolo/I (fra quelli elencati nelle opzioni del profilo) che più da vicino incontrano il lavoro.
3. Competenze di cui dovrà produrre evidenze.

Quando il lavoro sarà terminato, il supervisore dovrà completare una valutazione del Professionista in-Training su ognuna delle 20 competenze rilevanti per quella parte della professione. Questa valutazione dovrebbe essere discussa con il Professionista-in-Training e fornire indicazioni delle aree per ulteriore sviluppo. Chiaramente, tali valutazioni sono formative, dal momento che il Professionista-in-Training sta sviluppando le proprie abilità nel corso di un periodo minimo richiesto di un anno. Una buona pratica tale che l'uso di portafogli in cui il Professionista-in-Training registra il suo lavoro e lo sviluppo delle competenze e identifica i bisogni dello sviluppo professionale e l'esame del suo apprendimento, sono raccomandate. Queste possono costituire le basi per una buona pratica professionale e possono contribuire allo Sviluppo Professionale Continuo in cui i portafogli sono anche rilevanti.

Valutazione delle competenze

Si propone che i supervisori valutino le competenze di un Professionista in-Training durante e al termine del periodo di pratica supervisionata, utilizzando categorie standard come presentate nell'Appendice III del presente documento. Una guida e linee guida per la valutazione dovrebbero essere rese fruibili. Per confrontare gli obiettivi, è stato suggerito che le università o i paesi che utilizzano metodi avanzati sviluppino sistemi per trasferire i risultati da tale valutazione avanzata alla scala sopra riportata.

APPENDICE V. SCHEMA DELLO SVILUPPO CONTINUO PROFESSIONALE (SCP)

Ci si attende che il possessore di *EuroPsy* mantenga e inoltre sviluppi il suo livello di competenza professionale. Questo dovrebbe essere raggiunto attraverso gli strumenti dell'esperienza lavorativa e dello sviluppo professionale personale, e potrebbe essere raggiunto attraverso o requisiti di meeting locali per lo SCP se ciò esiste. Per il rinnovo di *EuroPsy* il richiedente deve mostrare prove evidenti. Laddove non esista requisito di SCP, ciò che segue è fornito come linee guida per l'utilizzo da parte delle Commissioni Nazionali per l'Assegnazione di *EuroPsy*.

Esperienza lavorativa

Il richiedente dovrebbe esibire prova di esperienza lavorativa come psicologo per non meno di 400 ore medie annuali per un periodo non inferiore a 4 anni compresi negli ultimi 6 anni precedenti all'atto della domanda per il rinnovo. Prove accettabili comprendono, per esempio: contratti d'impiego accompagnati da una descrizione del lavoro, contratti a progetto, o dichiarazione dei redditi (nel caso degli psicologi nella pratica indipendente).

Sviluppo professionale personale.

È responsabilità dello Psicologo Registrato *EuroPsy* dare informazione dei recenti sviluppi professionali scientifici in psicologia, inclusi ma non limitati al campo della pratica. Sono raccomandate un minimo di 80 ore annuali e i richiedenti dovrebbero essere in grado di dare prova esplicita di 40 ore di sviluppo continuo professionale annuale. È richiesta una diversità fra le attività.

C'è un'ampia serie di differenti *tipi di attività di sviluppo professionale*, e la seguente lista non si intende esaustiva. Per ogni tipo di attività è stato indicato un approssimativo minimo e/o massimo di percentuale di tempo che può essere accreditato, al fine di garantire che gli psicologi intrapreso una serie di attività diverse come parte del loro SCP.

- Presenza certificata e partecipazione in corsi ac-

Non è giusto che il curriculum professionale sia presentato dall'interessato senza nessun avallo da parte della comunità dei colleghi. Questa procedura contribuirà a renderlo più equo, trasparente e confrontabile con altri

³ *Quella che qui era ancora definita "futura" è ormai la direttiva 2005/36, sul riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui riportiamo uno stralcio in questo stesso bollettino. Anche l'articolo 15, qui citato, è stato molto modificato nella versione definitiva, la quale a sua volta introduce il concetto di "Professional cards", "Tessere professionali", che non era stato ancora accolto nel periodo in cui EuroPsy era stato elaborato. Si deve proprio agli interventi della nostra rappresentanza EFPA nel CEPLIS, ed ai conseguenti interventi del CEPLIS sull'UE, il risultato di prevedere nella direttiva qualifiche un posto così adatto ad EuroPsy. Ancora meglio si troverà EuroPsy nella prossima direttiva sui servizi nel Mercato Interno, come si vede dalla trattazione in questo stesso bollettino.*





In questa pagina viene ricordata la vecchia edizione dell'EFPA, quando aveva ancora una seconda P, che sembrava limitata ai soli Professionisti, e sembrava escludere gli accademici. Non era un'interpretazione corretta, ma sta di fatto che dopo l'eliminazione della seconda P l'EFPA ha avuto un formidabile contributo da parte degli accademici europei, e questo documento ne è una prova brillante

creditati e/o workshop diretti a ulteriore sviluppo professionale (15-60%).

- Sviluppo di nuove abilità attraverso la pratica lavorativa (15-20%)
- Partecipazione certificata a confronto fra colleghi o incontri di supervisione fra pari (10%-20%)
- Partecipazione certificata ad una conferenza professionale o scientifica (10-20%)
- (Co-) autore e/o editore di pubblicazione su ricerca e/o principi professionali (max 30%).
- Presentazione ad auditori professionali (max 20%).
- Lavoro editoriale su giornali e libri di psicologia (max 20%)
- Al fine dell'accreditamento la soma delle ultime tre categorie sopra citate non può eccedere il 60%.

Tenuta di un Registro

Si richiede che gli Psicologi Registrati EuroPsy mantengano una registrazione del suo sviluppo continuo professionale. In aggiunta alla registrazione dell'acquisizione di esperienza nella pratica nel contesto di nuove funzioni, gruppi di clienti e setting, questa dovrebbe comprendere training e lo sviluppo dato dall'educazione continua. Tale registrazione, con prove di supporto, fornirà le basi per il profilo degli Psicologi Registrati EuroPsy come compreso nel Registro, quando l' EuroPsy sarà rinnovato dopo sette anni.

APPENDICE VI. LA STORIA DI EUROPSY

Il trattato di Roma e i primi giorni della Comunità Europea

Nei primi giorni della Comunità Europea, il trattato di Roma nel 1957 promosse la libertà di movimento dei professionisti attraverso l'Europa; 'la libertà di lavorare ovunque nella comunità europea è uno dei diritti di base fissati dal Trattato di Roma'; l'Articolo 48 del Trattato di Roma ha dato indicazioni per il libero movimento del lavoro e l'Articolo 57 ha a che fare con il mutuo riconoscimento e coordinamento delle qualifiche professionali. Nonostante ciò, l'implementazione di questo dispositivo è stato lento e difficoltoso. All'inizio ci sono stati tentativi di armonizzare qualifiche dei paesi membri e le cosiddette Direttive Settoriali sono state approvate per sette professioni dei medici, dentisti, infermieri, ostetrici, veterinari, farmacisti e architetti, con accordo fra tutti i paesi membri sull'armonizzazione e standardizzazione della formazione e del training. Ma è apparso subito chiaro che questi tentativi di armonizzare le qualifiche erano enormemente complessi e richiedevano tempi lunghi, e l'obiettivo di estendere questo processo ad altre professioni era impossibile.

La Direttiva Generale 89/48/EC

Così, nel 1985 la Commissione introdusse un nuovo approccio per comprendere altre professioni il cui accesso era in qualche modo ristretto o (o regolato) dallo Stato o attraverso la legge o attraverso una organizzazione professionale e che richiede almeno tre anni di formazione accademica o equivalente (Direttiva Generale 89/48 EC, intitolata Mutuo Riconoscimen-

to di Diplomi di Istruzione Superiore, e più recentemente la seconda Direttiva Generale 92/51). Allo stato attuale, gli psicologi sono compresi nelle direttive 89/48 e 92/51, cioè direttive generali orizzontali che comprendono tutte le professioni regolate le cui qualifiche richiedono almeno un Diploma universitario (Lunt 1997). Sebbene queste Direttive sono state pensate per facilitare la mobilità dei professionisti, non c'è stato un progresso significativo nelle utilizzarle per promuovere la mobilità di psicologi attraverso l'Europa, dal momento che ogni paese ha facoltà di imporre i propri requisiti a quegli psicologi che intendono entrare nel paese con la qualifica ottenuta in un altro paese. La Direzione Generale fornisce un approccio complicato alla valutazione dell'equivalenza che dipende dai casi individuali che sono stati valutati e comparati su uno "stampo" nazionale.

EFPPA Standard Ottimali

La Federazione Europea delle Associazioni di Psicologi (EFPA), prima nominata Federazione Europea delle Associazioni di Psicologi Professionisti (EFPPA) approvò una dichiarazione nel 1990 su "Standard Ottimali per la formazione professionale di Psicologia" (EFPPA 1990) che forniva un quadro di riferimento molto generale per il livello di qualifiche per psicologi, e che stabiliva il requisito dei sei anni di formazione e training per gli psicologi professionisti. Questo quadro di riferimento subentrò in supporto ad alcuni paesi nello sviluppo del proprio quadro di riferimento e dei requisiti per la formazione degli psicologi.

Regolamentazione legale degli psicologi

Gli anni recenti hanno visto una crescita del numero dei paesi in Europa con una regolazione legale o leggi che definiscono i requisiti per il titolo di "psicologo" e in alcuni paesi impongono requisiti e costrizioni su attività per le quali può essere richiesto il titolo di psicologo. Ci sono ora regolamenti generali per la professione di psicologo in 16 paesi della UE, e din tre altri Paesi europei. I restanti Paesi europei si stanno muovendo verso alcune forme di regolamentazione, e la tendenza per i Paesi è di sviluppare un sistema di regolamentazione. L'EFPA ha un interesse attivo in questi sviluppi. Sebbene non ci sia regolamentazione della professione a livello europeo sarà un beneficio sia per i consumatori che per i professionisti se venisse concordato attraverso l'Europa uno standard minimo che influenzerà a sua volta i futuri requisiti per la regolamentazione a livello di un singolo paese.

Sviluppi recenti

Negli ultimi 10-15 anni alcuni sviluppi hanno dato fondamento al conseguente lavoro; questi hanno incluso il lavoro della ENOP per sviluppare un "modello di riferimento" e standard minimi (ENOP 1998) e il lavoro della BPS per sviluppare standard che specificano competenze di psicologi a livello di pratica indipendente (Bartram 1996). Successivamente nel 1999, una richiesta di finanziamento fu posta dalla UE sotto il programma Leonardo da Vinci per sviluppare un Quadro di Riferimento Europeo per la formazione degli psicologi; questo progetto di 2 anni è terminato nel 2001 con la presentazione del report sul Quadro di Riferimento Europeo per la formazio-

ne di Psicologi o EuroPsy (Lunt et al 2001). I seguenti paesi hanno preso parte al progetto: Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna, ed hanno dato un supporto generale al quadro di riferimento che è stato appoggiato dall'Assemblea generale dell'EFPPA nel luglio 2001. un secondo progetto anch'esso finanziato dalla UE, nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci è iniziato nel Novembre del 2001 e intende delineare il Diploma Europeo in Psicologia. Questo progetto è coinciso con gli sviluppi della UE e i cambiamenti nella Direttiva che regola le qualifiche professionali (vedi Lunt 2002), e gli sviluppi nell'Europa allargata, ad esempio l'Accordo di Bologna del 1999. Il presente EuroPsy proposta costituisce parte del secondo progetto Leonardo che coinvolge associazioni dai seguenti paesi: Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Gran Bretagna. Questo progetto è stato un tentativo di sviluppare un Diploma Europeo in Psicologia (EuroPsy) che produrrà un set di standard o punti di riferimento benchmark per la qualità della formazione e il training in psicologia attraverso l'Europa.

Direttiva Futura³

Nel 1996, le consultazioni sono cominciate da una proposta "Terzo Direttivo" per ricollocare le precedenti direttive settoriali e verticali per facilitare la libera circolazione attraverso l'Area Economica Europea. Questa si è conclusa il 7 Marzo 2002 quando la Commissione Europea ha pubblicato una proposta Direttiva per ricollocare le 15 direttive (settoriali e verticali) separate, e per 'chiarire e semplificare i ruoli allo scopo di facilitare la libera circolazione delle persone qualificate'. Questa Direttiva è stata oggetto di consultazione e dibattito per oltre due anni. Essa racchiude un articolo di centrale rilevanza per la discussione corrente, Articolo 15, il quale propone 'una procedura più flessibile e automatica basata su comuni piattaforme stabilite da associazioni professionali a livello Europeo (Commissione Europea 2004). Le 'Piattaforme Comuni' sono definite come 'un set di criteri di qualificazioni professionali che attestano un livello sufficiente di competenza per l'attività di una professione prestabilita e sulle basi dei quali le associazioni accreditano le qualifiche ottenute negli Stati Membri. (Proposta Direttiva COM (2002) 119 definitiva, Articolo 15). Ciò significa che la Commissione accoglie le professioni estendendo l'accordo a livello Europeo come per gli standard richiesti per la pratica professionale. Al tempo di questa proposta, la proposta Direttiva è stata accettata dal Parlamento Europeo e si trova al Consiglio dei Ministri per una potenziale approvazione nel corso del 2005 (vedi Lunt 2005).

APPENDICE VII. PUBBLICAZIONI UTILI

Bartram, D. (1996). *Occupational standards and competence-based qualifications for professional applied psychologists in the U.K.* *European Psychologist*, 1, 157-165.
Bartram, D. (2000a). *Higher education and the delivery of standards-based qualifications.* *Unpublished paper.*
Bartram, D. (2000b). *Standards-based qualifications. Paper*

presented to the Leonardo Euro-Psych Project. London, May 20, 2000.

Bartram D. & Roe R. (2005) *Definition and assessment of competences in the context of the European Diploma in Psychology. To appear in European Psychologist*, vol. 10, no. 2 *British Psychological Society Consultative Working Group for Occupational Standards in Applied Psychology* (1998). *National Occupational Standards in Applied Psychology.* Leicester: British Psychological Society.

EFPPA (1990). *Optimal standards for the training of psychologists.* Brussels: EFPPA, booklet no.3.

EFPPA (1995). *MetaCode of professional Ethics.* Brussels: EFPPA Booklet no. 5

ENOP (1998). *European curriculum in work and organizational psychology. Reference model and minimal standards.* Paris: ENOP / Maison des Sciences de l'Homme.

Gauthier J. (2002). *Facilitating mobility for psychologists through a competency-based approach for regulation and accreditation: the Canadian experiment.* *European Psychologist*, 7(3), 203-212.

Jern S., Odland T., Nieminen P. (2002). *The equivalence framework in relationship to the basic training of psychologists and the specialisation training: the Nordic scene.* *European Psychologist*, 7(3), 213-220.

Lunt I. (1997) *Education and training for psychologists in Europe: optimal or minimal standards* *News from EFPPA December 1997*, 6-10.

Lunt I. (1998). *Psychology in Europe: challenges and opportunities.* *European Psychologist*, 3(2), 93-101.

Lunt, I. (2000). *European project funded by the EU under the Leonardo da Vinci program.* *European Psychologist*, 5(2), 162-164.

Lunt, I., Bartram, D., Döpping, J., Georgas, J., Jern, S., Job, R., Lecuyer, R., Newstead, S., Nieminen, P., Odland, S., Peiró, J.M., Poortinga, Y., Roe, R., Wilpert, B., Herman, E. (2001a). *EuroPsyT - a framework for education and training for psychologists in Europe.* Available from EFPPA, Brussels.

Lunt, I., Baneke, R., Berdullas, M., Hanson, B. & Nevalainen, V. (2001b). *Laws and regulations for psychologists in European countries.* Brussels: EFPPA.

Lunt I. (2002). *A common European qualification? Editorial for special issue of the European Psychologist*, 7, 3.

Lunt I. (2002). *A Common Framework for the training of psychologists in Europe.* *European Psychologist*, 7(3), 180-191

Lunt I. (2005) *The Implications of the "Bologna process" for the development of a European Diploma in Psychology To appear in the European Psychologist vol. 10, n. 2*

Newstead, S. & Makkinen, S. (1997). *Psychology teaching in Europe.* *European Psychologist*, 1, 14.

Peiro J.M and Lunt I. (2002). *The context for a European Framework for Psychologists' Training.* *European Psychologist*, 7(3), 169-179.

Peterson, R.L., McHolland, J.D., Bent, R.J., Davis-Russell, E., Edwall, G.E., Polite, K., Singer, D.L., Stricker, G. (Eds). (1992). *The core curriculum in professional psychology.* Washington: American Psychological Association.


Poortinga Y.H. (2005) *Balancing individual interests and quality of the profession in the formulation of professional standards. To appear in European Psychologist vol. 10, no. 2*
Pulverich, G. (ed.) (1997). *Inventory of regulations in the field of psychology in European countries.* Bonn: Deutscher Psychologie Verlag.

Roe, R.A., Coetsier, P., Levy-Leboyer, C., Peiró, J.M., Wilpert B. (1994). *The teaching of Work and Organizational Psychology in Europe. Towards the development of a Reference Model.* *The European Work & Organizational Psychologist*, 4(4), 355-365.

Roe, R.A. (2002). *What makes a competent psychologist? The European Psychologist*, 7(3), 192-203.

Wilpert B. (2002) *Projecting a European Diploma in Psychology.* *European Psychologist*, 7(3), 221-225.

Come abbiamo detto, i tempi in cui è stato scritto il documento non avevano ancora visto il completamento della direttiva qualifiche, e neppure la proposta della direttiva servizi





Con questa lettera, in parte già tradotta nel corpo del documento EuroPsy, l'Italia è inclusa nei sei Paesi che esperimentano per primi l'applicazione di EuroPsy. E' un onore ed un privilegio per tutti noi

EFPA EMC 13/2005: EFPA EXPERIMENT ON EUROPEAN DIPLOMA IN PSYCHOLOGY

To: **EFPA MEMBER ASSOCIATION PRESIDENTS**

Dear colleagues,

The EFPA General Assembly in Granada in July 9-10 accepted the report of the EuroPsy project as a basis for experimenting. The report copies will be sent to each Member Association very soon.

Six EFPA European Union Member Associations, Finland, Germany, Hungary, Italy, Spain and United Kingdom will start a full-scale experimenting procedure with the European Diploma model.

Other EFPA Member Associations are encouraged to participate in the experiment by translating and publishing the EuroPsy report in the national language and having discussions and small-scale piloting of the practical procedures connected with the awarding of the EuroPsy.

The experiment will be guided by EFPA Executive Council and a European steering group which will be set up later.

The six Member Associations can as soon as possible start the first procedures connected with the experiment.

The procedures are:

- 1) Translating the EuroPsy report in the national language.
- 2) The National Awarding Committee should be appointed in these Member Associations according to Articles 15-16 of the EuroPsy regulations.

The National Awarding Committee consists of a Chairperson and four other Members. They are appointed by the National EFPA Member Associations for the period of this experiment 2005-2007. The five members will represent the main professional contexts of psychology in that country and will provide a balance between those working as practitioners and those working at universities and involved in the education of psychologists.

3) The National Awarding Committees can start the preparation for performing the duties of the Committee as designated in the EuroPsy regulations Article 17:

- a) to prepare the publish a list of currently approved curricula for academic education in psychology, including the level of degree;
- b) to advise institutions of higher learning of condition for approval;
- c) to stipulate the manner in which the applicant has to submit evidence of professional

competences;

- d) to issue guidelines for the assessment of competences by Supervisors;
 - e) to prepare a form on professional ethics to be signed by applicants;
 - f) to determine a fee for administrative costs to be paid by applicants;
 - g) to submit all national regulations for approval to the European Awarding Committee (appointed by the EFPA Executive Council).
- 4) After the basic preparation has been done the duties of the National Awarding Committee will include (EuroPsy regulations Article 17, points h-k):
- h) to take a decision on each individual application for the EuroPsy, either informing the applicants of the reasons why the application failed or awarding the EuroPsy;
 - i) to keep a public record of psychologists awarded the EuroPsy;
 - j) to prepare an annual report of activities for the European Awarding Committee;
- k) to enter and withdraw names of psychologists in the Register and to make necessary modifications to ensure its accuracy.
- 5) After the preparations have been made, the National Awarding Agency has to be appointed. Then the experiment can start. A call for applications for the EuroPsy Diploma has to be published to all psychologists in the country.
- 6) All six member associations should name a contact person who has the responsibility over the experiment in the MA. This information (with email address) should be sent to the Head Office by September 30, 2005.
- 7) National Awarding Committee: please inform the Head Office about the names and work functions (practice and/or university) along with the contact info of the members of the National Awarding Committees (Chairperson and four members) as soon as they are known.
- If you have any questions, please send them to EFPA Head Office, email: headoffice@efpa.be after August 15, 2005
- Best regards,
Tuomo Tikkanen President, EFPA
EFPA European Federation of Psychologists Associations Grasmarkt 105/18 B-1000 Brussels Belgium Phone: +32 (0)2 5034953
Fax: +32 (0)2 5033067
email: headoffice@efpa.be <http://www.efpa.be>

Ordine Nazionale degli Psicologi Italiani

ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE VOLONTARIO: UN MODELLO SPERIMENTALE

Guida per l'intervista/la rilevazione

Attività promossa dell'Ordine Nazionale degli psicologi
con la consulenza metodologica di Catina Balotta e Elisa Boaretto

ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE VOLONTARIO: UN MODELLO SPERIMENTALE

Roma, Giugno 2004

Gentile Psicologo,

la presente lettera mira a spiegare la motivazione della ricerca in corso.

Il tema dell'accreditamento professionale sta diventando centrale nella nuova strutturazione che il sistema di Welfare Nazionale sta assumendo. Esso vuole riempire di contenuti l'art. 8 quater, comma 4, lettera o del D.Lgs. 502/92, che richiede agli organismi statali e regionali di "indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti, anche riguardo alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua" previsto dal successivo articolo 16 ter.

In questa cornice si sta muovendo l'Ordine Nazionale degli Psicologi che il 24 maggio 2003 ha approvato una check-list, elaborata dal Gruppo di lavoro Nazionale sull'Accreditamento, composto da Allegri Elena, Canziani Maria, Colombi Sergio, Corrente Maridana, Franchini Paolo, Giulianelli Marinella, Palma Giuseppe Luigi, Romualdi Ugo, Sperandeo Antonio, Tomay Imma, Verde Alfredo (coordinatore), Zullo Claudio, riunitosi a partire dal 19 maggio 2001.

La check-list è stata formulata prendendo come riferimento il lavoro già fatto dell'Ordine dell'Emilia-Romagna con l'integrazione dei documenti elaborati dagli Ordini del Piemonte, del Lazio e dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento.

Con questo progetto si vuole favorire l'individuazione, sul piano del metodo, di un modello di buona pratica professionale, che faccia riferimento agli enunciati del Codice Deontologico degli Psicologi italiani.

Il suddetto modello di Accreditamento, che allo stato attuale non può che essere volontario, sta entrando in una fase sperimentale.

Tale lavoro rappresenta una grossa opportunità di modernizzazione grazie alla quale l'Ordine potrà diventare sempre più un garante nei confronti della cittadinanza, assicurando una informazione trasparente e standard di qualità omogenei per tutti i suoi iscritti.

Gli obiettivi operativi del Progetto in corso possono così essere sintetizzati:

- 1) Definizione degli standard di riferimento per l'accreditamento professionale
- 2) Costruzione di uno strumento di rilevazione (Check List di controllo) che permetta di verificare l'effettiva possibilità per i professionisti di rispondere agli standard definiti
- 3) Definizione di un campione sperimentale sul quale testare la tenuta del modello con eventuale ritaratura degli standard in base della sostenibilità degli stessi
- 4) Validazione dell'Ordine dell'intero modello con pubblicizzazione dei risultati ottenuti

Allo stato attuale il progetto è arrivato alla fase sperimentale. La preghiamo quindi di rispondere alle domande del questionario con assoluta sincerità onde non inficiare i risultati della ricerca.

La ringraziamo anticipatamente per la disponibilità, garantendo che i dati che gentilmente vorrà fornirci verranno usati al solo scopo di ricerca e verranno trattati in modo aggregato al fine di garantirne l'anonimato.

Il Coordinatore del Gruppo di lavoro Nazionale sull'Accreditamento
prof. Alfredo Verde

E questo è il risultato
del lavoro ordinistico, in
gran parte parallelo a
quello sopra visto di
EuroPsy, in parte
convergente nel risulta-
to finale, della tessera
professionale





Dobbiamo ringraziare i colleghi e gli ordini regionali che hanno contribuito alla prima sperimentazione del modello di check-list, compilando le schede qui a fianco riportate. Sono un utile esercizio per tutti, per rendersi conto di quanto la propria pratica professionale sia aderente ai dettami del nostro codice deontologico, ed alle regole di buona pratica

ORDINE TERRITORIALE: _____

DATA COMPILAZIONE (gg/mm/aaa): / ___ / ___ / _____ /

Indicare, con una stima in termini percentuali, l'impegno attuale dello psicologo nelle aree di attività elencate sotto e, il numero di anni di esperienza maturato in ognuno di esse:

area	prevalenza (stima%) ¹	anni di esperienza maturati
- Salute e clinica		
- Lavoro/organizzazione		
- Educazione		
- Settore giudiziario		
- Altro:		

A) DATI GENERALI

- a1. ETA: _____
- a2. GENERE: M F _____
- a3. TITOLO DI STUDIO: _____
anno di rilascio / _____ /
- a4. 1^a SPECIALIZZAZIONE: _____
anno di rilascio / _____ /
- a5. 2^a SPECIALIZZAZIONE.: _____
anno di rilascio / _____ /
- a6. ANNI DI ATTIVITÀ COMPLESSIVAMENTE MATURATI (indicare il n°): / _____ /
- a7. ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO (indicare il n°): / _____ /

- Sezione 1 - (criteri di base)

B) FORMAZIONE

FORMAZIONE SPECIFICA ACQUISITA

- b1. Oltre al Titolo di Studio e alle eventuali specializzazioni segnalate sopra, potrebbe gentilmente elencare titoli di formazione ulteriore di cui Lei è in possesso e dei quali è in grado di fornire adeguata documentazione.

Titoli di formazione ulteriori ¹	RILASCIATO DA ² :	anno di rilascio

FORMAZIONE CONTINUA

- b1. Lei provvede alla Sua formazione continua? SI NO
- b2. Se sì, in quale modo? (indicare con una crocetta una o più tra le opzioni indicate)
- b2.1** Partecipando a corsi di formazione
- b2.2** Partecipando a convegni e/o seminari
- b2.3** Acquisendo competenze grazie a formazione informale sul lavoro
specificare a cosa ci si riferisce: _____
- b2.4** Dedicando almeno 24 ore (negli ultimi 12 mesi) allo studio e alla lettura di materiale scientifico/culturale
- b3. Se si è segnata la risposta b2.4 specificare sinteticamente di che tipo di materiale si tratta: _____
- b4. Lei è tenuto a conseguire i crediti ECM? SI NO
- b5. Nel 2003, ha conseguito i crediti ECM previsti? SI NO
- b6. Ritiene che l'ECM garantisca la formazione continua? SI NO

⁽¹⁾ Se lo psicologo non lavora in una o più delle aree elencate, si indichi 0%.

⁽²⁾ Indicare tra gli ulteriori titoli di formazione solamente corsi di perfezionamento almeno settimanali e/o master già acquisiti al momento della compilazione

⁽³⁾ Indicare l'Ente/istituto/Accademia che ha rilasciato l'attestato

C) SUPERVISIONE

- | | | |
|---|-------------|----|
| c1. La sua attività professionale del 2003 è stata sottoposta a supervisione esterna? | SI | NO |
| c2. Se sì, per quante ore? | N° / ____ / | |
| c3. Il supervisore le ha rilasciato un attestato? | SI | NO |
| c4. La sua attività professionale del 2003 è stata sottoposta a supervisione "alla pari" (confronto alla pari con colleghi) ? | SI | NO |
| c5. Se sì, per quante ore? | N° / ____ / | |
| c6. Esiste una evidenza documentale della supervisione alla quale ha partecipato? | SI | NO |

D) TRASPARENZA

SETTORE, MODELLO TEORICO DI RIFERIMENTO E METODOLOGIA

- | | | |
|---|-----------------------------|----|
| d1. Lei rende esplicito il modello di riferimento teorico della sua attività professionale al suo cliente/utente? | SI | NO |
| d2. Se sì, in quale modo: (indicare con una crocetta una o più tra le opzioni indicate) | | |
| d2.1- Attraverso informazione diretta all'utente/cliente (sistematicamente) | | |
| d2.2- Attraverso informazione diretta all'utente/cliente (solo in alcuni casi) | | |
| d2.3 - Attraverso pubblicazione su: | | |
| - d2.3.1 Elenchi | - d2.3.5 Brochure | |
| - d2.3.2 Internet | - d2.3.6 Presentazioni | |
| - d2.3.3 Pagine gialle/utigli | - d2.3.7 Albo professionale | |
| - d2.3.4 Biglietti da visita | | |

d2.4- Altro (specificare) _____

OSSERVAZIONE NORME VIGENTI SULLA PUBBLICITA'

- | | | |
|---|----|----|
| d3. Lei conosce le attuali norme vigenti sulla pubblicità previste per gli iscritti all'Ordine? | SI | NO |
| Se sì, | | |
| d4. le osserva? | SI | NO |
| d5. le ritiene adeguate? | SI | NO |
| d6. se non le ritiene adeguate, per quale motivo? (descrivere brevemente) | | |
| d7. Lei conosce le attuali norme vigenti sulla pubblicità previste dall'Ente o Organizzazione per cui lavora? | SI | NO |
| Se sì, | | |
| d8. le osserva? | SI | NO |
| d9. le ritiene adeguate? | SI | NO |
| d10. se non le ritiene adeguate, per quale motivo? (descrivere brevemente) | | |

CONSENSO INFORMATO

- | | | |
|---|----|----|
| d9. Lei rileva sistematicamente il consenso ⁴ dell'utente/cliente prima di dare avvio al suo intervento? | SI | NO |
| d10. Se sì, in che modo lo rileva?: (indicare con una crocetta l'opzione più vicina a quella reale o descrivere brevemente la modalità attuata) | | |
| - d10.1 facendo sottoscrivere un modulo dall'utente/cliente | | |
| - d10.2 acquisendo il consenso verbale dal cliente (con annotazione scritta) | | |
| - d10.3 Altro (specificare brevemente): | | |

E) DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE E RISPETTO DELLA PRIVACY

DIARIO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

- | | | |
|---|----|----|
| e1. Lei tiene un DIARIO in cui annota l'andamento dell'attività psicologica ? | SI | NO |
| e2. Se non lo utilizza, descriva brevemente il motivo: | | |

⁽⁴⁾ Si intenda il consenso all'avvio del trattamento o dell'intervento o della consulenza e non il consenso al trattamento dei dati sensibili.

La trasparenza è il concetto fondamentale sia della check-list che di EuroPsy





CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- e3.** Esiste una evidenza che tutti gli utenti attualmente a Lei in carico hanno acconsentito al trattamento dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 SI NO
- e4.** Di che tipo di evidenza si tratta
- **e4.1** modulo con esplicitati i riferimenti di legge sottoscritto dall'utente/cliente
 - **e4.2** Altro (specificare brevemente): _____

PRESENZA E CUSTODIA DI ANNOTAZIONI E MATERIALE TESTISTICO

- e5.** Nel suo ambito lavorativo, Lei è responsabile della tenuta di annotazioni e/o materiale testistico che contengono dati personali e sensibili? SI NO
- e6.** Se sì, come sono custoditi tali annotazioni e/o materiale testistico
- **e6.1** sono contenuti in uno schedario o mobile generalmente chiuso a chiave o protetto da serratura
 - **e6.2** sono contenuti in uno schedario o mobile, generalmente non protetto da serratura
 - **e6.3** sono archiviati su file, l'accesso al quale è possibile solo tramite password
 - **e6.4** Altro (descrivere brevemente) _____

RISERVATEZZA NEI LOCALI IN CUI LO PSICOLOGO SVOLGE LA SUA ATTIVITA'

- e7.** Lei pone attenzione alla riservatezza del setting in cui ha luogo il suo intervento/trattamento/consulenza? SI NO
- e8.** Se sì, in che modo?
- **e8.1** tramite l'accesso isolato dell'utente cliente
 - **e8.2** scaglionando gli appuntamenti degli utenti/clienti
 - **e8.3** garantendo l'insonorizzazione dell'ambiente in cui si svolge l'intervento
 - **e8.4** Altro (descrivere brevemente) _____

F) ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA, MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI LIVELLI DI COMPETENZA

ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA NEL SETTORE SPECIFICO

- f1.** Lei è in grado di documentare qual è l'attività che svolge in prevalenza? SI NO
- f2.** Se sì, in che modo?
- **f2.1** diario attività
 - **f2.2** progetti/incarichi
 - **f2.3** pubblicazioni
 - **f2.4** verbali incontri/sedute/attività
 - **f2.5** rendiconti periodici
 - **f2.6** schede monitoraggio attività
 - **f2.7** Altro (descrivere brevemente) _____
- f3.** Lei è in grado di documentare la continuità dei suoi interventi? SI NO
- f3.** Lei è in grado di documentare la continuità della sua attività nella/e area/e in cui è prevalentemente impegnato? SI NO
- f4.** Se sì, in che modo?
- **f4.1** diario attività
 - **f4.2** progetti/incarichi
 - **f4.3** pubblicazioni
 - **f4.4** verbali incontri/sedute/attività
 - **f4.5** rendiconti periodici
 - **f4.6** schede monitoraggio attività
 - **f4.7** Altro (descrivere brevemente) _____

MANTENIMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE NEI SINGOLI SETTORI

- f5.** Provi a indicare il numero medio di ore settimanali che ha dedicato, nell'ultimo triennio, alla attività indicata quale prevalente⁵, / _____ /
- f6.** Tali ore di lavoro sono effettivamente documentabili? SI NO
- f7.** Se sì, in che modo? (descrivere brevemente) _____

⁽⁵⁾ Considerare l'area di attività per la quale in prima pagina è stato indicato, in termini %, il maggiore impegno. Se ne sono state indicate più d'una "a pari merito" considerarne una sola

G) VALUTAZIONE

COMPETENZE VALUTATIVE

- g1.** Nello svolgimento della sua attività, lei utilizza in modo sistematico o pratiche di valutazione per la verifica dei risultati dei suoi interventi/trattamenti/consulenze? SI NO
- g2.** Se sì, sarebbe in grado di dimostrarlo? SI NO
- g3.** Se sì, grazie a quali forme evidenze (*segnalare una o più tra le seguenti oppure specificare negli spazi vuoti*)?
- **g3.1** esistono protocolli (scritti) da seguire per la verifica dei risultati
 - **g3.2** pubblicazioni che riportano gli esiti dell'attività valutativa svolta
 - **g3.3** verbali ?
 - **g3.4** Altro (*descrivere brevemente*)
- g4.** Le azioni di valutazione sono finalizzate ad individuare le criticità? SI NO
- g5.** Se sì, sarebbe in grado di dimostrarlo? SI NO
- g6.** Se sì, grazie a quali forme evidenze (*segnalare una o più tra le seguenti oppure specificare negli spazi vuoti*)?
- **g6.1** esistono protocolli (scritti) da seguire per la verifica dei risultati
 - **g6.2** verbali/diario
 - **g6.3** appunti sul caso
 - **g6.4** Altro (*descrivere brevemente*)
- g7.** Nello svolgimento della sua attività, lei è orientato ad una sistematica analisi per la verifica dei risultati ottenuti e ad implementare strategie di miglioramento? SI NO
- g8.** Se sì, sarebbe in grado di dimostrarlo? SI NO
- g9.** Se sì, grazie a quali forme evidenze (*segnalare una o più tra le seguenti oppure specificare negli spazi vuoti*)?
- **g9.1** esistono protocolli (scritti) da seguire per la realizzazione dei progetti che includono la valutazione orientata al miglioramento continuo
 - **g9.2** verbali/diario
 - **g9.3** appunti sul caso
 - **g9.4** Altro (*descrivere brevemente*)

- Sezione 2 - (criteri aggiuntivi)

B) FORMAZIONE

STUDIO PERSONALE

- b1.** Quante ore ha dedicato negli ultimi sei mesi allo studio e alla lettura di materiale scientifico/culturale attinente l'attività professionale? SI NO
- b2.** Se sì, sarebbe in grado di dare evidenza del reale svolgimento di tale attività di studio e/o lettura? SI NO
- b3.** Se sì, di che tipo di evidenza si tratta? _____

DOCENZE E PUBBLICAZIONI

- b4.** Lei negli ultimi tre anni ha ricevuto incarichi come docente su temi attinenti la sua attività professionale? SI NO
- b5.** Se sì, esiste una evidenza documentale di tale attività? SI NO
- b6.** Se sì, di che tipo d'evidenza documentale si tratta? _____
- b7.** Lei negli ultimi tre anni ha:
- **b7.1** Relazionato a congressi/convegni
 - **b7.2** Tenuto seminari
 - **b7.3** Pubblicato contributi su riviste scientifiche
 - **b7.4** Pubblicato contributi su monografie/libri





b8. Se sì, sarebbe in grado di dimostrarlo? SI NO
b9. Se sì, provi a descrivere sinteticamente in quale modo: _____

D) TRASPARENZA

MODALITA' DI ACCETTAZIONE E DI INVIO

d1. Lei utilizza una modalità abituale per l'accettazione/il primo contatto con un nuovo utente/cliente? SI NO

d2. Lei utilizza una modalità abituale per l'invio di un nuovo cliente (es. ad n altro collega, ad un Ente/Organizzazione..)? SI NO

d3. Provi a indicare la modalità abituale., indicando una tra le seguenti opzioni o specificando nello spazio vuoto

	Per l'accettazione	Per l'invio
- Attraverso l'invio di una lettera		
- Attraverso annotazioni		
- Con comunicazione verbale		

- Altro:
 - per l'accettazione (specificare:

 - per l'invio (specificare:

TEMPI DI ATTESA

d4. Generalmente, lei è in grado di indicare al suo utente/cliente il tempo di attesa necessario per un primo contatto (es. per l'accoglimento di una richiesta di "avvio prestazione" o per un primo appuntamento dopo la richiesta etc..) ?

- **d4.1** SI, sempre
- **d4.2** Solo in alcuni casi
- **d4.3** NO, mai

d5. Generalmente, lei è in grado di indicare al suo utente/cliente il tempo di attesa necessario per dare avvio ad un intervento/trattamento/consulenza?

- **d5.1** SI, sempre
- **d5.2** Solo in alcuni casi
- **d5.3** NO, mai

d6. Lei stila delle liste d'attesa ? SI NO

d7. SE si, generalmente è in grado di rispettarle SI NO

ESPLICITAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CONTRATTO

d8. Lei solitamente rende espliciti gli elementi contrattuali della Sua attività nella fase iniziale del rapporto professionale? SI NO
(indicare una o più tra le seguenti)

d9. Se sì, quali informazioni comunica?

- **d9.1** Possibilità di sospensione dell'attività

- **d9.2** Periodi di chiusura dello studio

- **d9.3** Tariffe e modalità di pagamento

- **d9.4** Altro (*specificare*) _____

TARIFFARIO

d10. Lei conosce il tariffario approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine? SI NO

d11. Lei ha a disposizione il tariffario previsto dall'ordine? SI NO

d12. Se no, per quale motivo? (*descrivere brevemente*) _____

d13. Lei mette a disposizione dei suoi clienti il tariffario previsto dall'ordine? SI NO

E) DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE E RISPETTO DELLA PRIVACY

FASE INIZIALE DEL LAVORO

e1. Nella fase iniziale dell'attività professionale lei effettua una analisi della domanda (dell'utente/cliente)? SI NO

e2. Il risultato di tale analisi è contenuto nella documentazione relativa al utente/cliente? SI NO

CONTRATTO

e3. Nella fase iniziale dell'attività lei stipula con l'utente/cliente un contratto SI NO

e4. Se sì, ne esiste una traccia documentale? SI NO

e5. Se sì, il "contratto" è contenuto nella documentazione relativa al utente/cliente? SI NO

e6. Nella fase iniziale dell'attività lei stipula con l'utente/cliente un progetto (obiettivi, tempi e modalità di intervento e, se del caso, eventuali ipotesi diagnostiche) SI NO

e7. Il "progetto" è contenuto nella documentazione relativa al utente/cliente? SI NO

FASE CONCLUSIVA DEL LAVORO DELLO PSICOLOGO

e7. Alla fine di un intervento lei redige una sintesi conclusiva dell'intervento? SI NO

e8. Se sì, Tale sintesi conclusiva è contenuta nella documentazione relativa all'utente/cliente? SI NO

CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEL MATERIALE PSICOLOGICO

e9. Lei dispone di materiale leggibile riguardante l'attività svolta? SI NO

e10. Per ogni utente/cliente lei dispone di:

- **e10.1** Documento di invio/accettazione

- **e10.2** Scheda dati

- **e10.3** Diario delle attività

- **e10.4** Documentazione rilevante

- **e10.5** Valutazioni psicologiche e testistiche

Grazie per la collaborazione !





Invece di rendere più competitiva l'organizzazione professionale delle professioni ordinate, il CNEL nelle passate Consiliaature ha profuso molte energie nel censire le cosiddette "professioni non regolamentate", lasciando loro sperare in un "riconoscimento" da parte dello Stato italiano, analogo a quello che la Corona inglese rilascia solo alle più prestigiose professioni, di solito in aggiunta alla regolamentazione ordinistica. L'effetto, ampliato dalla millantazione di tale "riconoscimento", è stato solo quello di indebolire ulteriormente il nostro sistema professionale. Abbiamo ragione di confidare che la nuova Consiliaura del CNEL porterà rapidamente ordine e prestigio nel campo professionale italiano, che soffre di troppo disordine e dequalificazione

CNEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

V Rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate

Roma, Aprile 2005

(omissis)

TABELLA V - ELENCO DELLE PROFESSIONI CENSITE NELL'ELENCO DEL CNEL

Categoria

(omissis)

Medicina non convenzionale

Musicoterapeuti

Insegnanti metodo *feldenkreis*

Naturoigienisti iridologi *heilpraktiker*

Naturopati

Esperti energie olistiche

Pranoterapeuti

Esperti cenacolo iso-iontismo

Floriterapeuti

Analisti della relazione corporea

Bioterapeuti

Esperti medicine integrate

(omissis)

Sanitario

(omissis)

Pedagogisti

Cura psichica

Esperti di counselling

Psicofilosofi

Mediatori sistemici

Consulenti famigliari e coniugali

Esperti *reiki*

Programmatori neurolinguistici

"Altro"

(omissis)

Grafologi

Astrologi

Mediatori familiari

Esperti fare e sapere

PROTOCOLLO D'INTESA

*Tra Il Ministero della Giustizia
Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
e Il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Psicologi (CNP)
e L'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI)*

Premesso

- Che la Legge 354/75, all'art.13, stabilisce che il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, e pertanto nei confronti di ciascun detenuto deve essere predisposta l'osservazione scientifica della personalità;
- che il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, attraverso i propri Provveditorati Regionali e i singoli istituti penitenziari, stipula accordi individuali con dei professionisti, ai sensi del comma 4 dell'art.80 della citata Legge 354/75, per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento;
- che la Legge 10 ottobre 1986 n.633 ha previsto nell'ordinamento penitenziario nuovi istituti trattamentali;
- che a tal fine sono stati apprestati idonei servizio di collaborazione nelle attività di osservazione scientifica della personalità e di trattamento, anche in riferimento al servizio "Nuovi Giunti" presso gli istituti penitenziari (circolari n.3233/5683 del 30/12/1987 e n.3245/5695 del 16/05/1988).

Considerato

- Che tra i professionisti convenzionati vi sono psicologi, convenzionati annualmente, per i quali al momento dell'emanazione della Legge 354/75 non esisteva ancora l'Albo professionale, istituito successivamente solo nel 1989 con la Legge n.56;
- che il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha chiesto una puntuale definizione delle prestazioni professionali richieste a tali professionisti negli istituti penitenziari, per evitare elementi di confusività e di abusi professionali, a tutela della Deontologia alla quale gli Ordini sono preposti;
- che l'Associazione Unitaria Psicologi Italiani, unico sindacato di categoria firmatario dei vigenti contratti degli psicologi dipendenti e convenzionati, ha chiesto la stipula di un Accordo di lavoro per questi professionisti per evitare meccanismi di sperequazione economica e normativa, con successivi contenziosi.

Valutato

- Che è nell'interesse del Ministero della Giustizia definire meglio le prestazioni professionali richieste agli Psicologi e stipulare un protocollo per la valorizzazione dell'attività svolta in ambito penitenziario di questa categoria professionale, ormai dotata dell'Albo;
- che anche il Ministero della Difesa, per i propri consulenti psicologi, si è dotato di un Protocollo di intesa che tuteli il Ministero sulle competenze da chiedere ai professionisti e regolamenti il rapporto di lavoro con gli stessi, per elevare gli standards delle prestazioni.

Un po' di ordine e di riqualificazione è stato introdotto da questo protocollo d'intesa nel campo della psicologia penitenziaria, uno dei più negletti dalle nostre istituzioni sino al momento attuale. Naturalmente, i termini della prima convenzione sono poco significativi dal punto di vista del miglioramento economico e normativo: è stato un passaggio necessario anche nella sanità, con la prima convenzione di molti anni or sono, seguita poi da altre sempre migliori. Ma senza questa prima base non si sarebbe mai potuti decollare.





Siamo anche grati al Ministero della Giustizia che, quasi contestualmente alla firma di questo protocollo, ha anche inviato al Consiglio di Stato il nostro tariffario, che era stato approvato da tempo in sede tecnica.

**Tra il Ministero della Giustizia
Il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Psicologi (CNP)
e l'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUIP)
si stipula il seguente Protocollo di intesa**

Articolo 1

Generalità e impegni

- Le parti si danno atto che, sulla scorta delle disposizioni vigenti, l'attività prestata dagli psicologi in base all'art.80, comma 4, della L.354/75 e all'art.132 del D.P.R. 230/00 ha carattere libero professionale, con esclusione del rapporto d'impiego.
- Le parti, ed in particolare il Ministero della Giustizia, si impegnano a portare avanti anche attraverso la rideterminazione delle dotazioni organiche degli psicologi o, all'occorrenza opportune proposte normative, la previsione, nelle strutture penitenziarie, di servizi o presidi psicologici all'interno dei quali sia contemplata l'attività di psicologi con rapporto di lavoro a qualsiasi titolo a tempo indeterminato; si impegnano altresì a meglio definire le modalità operative e i contenuti dei predetti servizi o presidi psicologici; si impegnano infine, nelle more di attuare quanto sopra specificato e al fine di non disperdere le professionalità create e non vanificare le legittime aspettative di futura stabilizzazione degli operatori oggi legati all'Amministrazione Penitenziaria con convenzioni di durata annuale, a favorire la stabilità degli attuali rapporti convenzionali annuali.

Articolo 2

**Compiti dei Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria**

- Ai sensi delle vigenti disposizioni resta affidata ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria la tenuta degli elenchi degli esperti, ivi compreso quello degli psicologi, e il coordinamento degli incarichi degli stessi nell'ambito dei propri istituti e servizi.
- Ferme restando le vigenti disposizioni in tema di tenuta degli elenchi di cui al comma precedente e di iscrizione e cancellazione dagli elenchi stessi, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si impegna ad impartire ai Provveditorati Regionali le disposizioni intese a favorire la stabilità dei rapporti convenzionali annuali in atto, e ad adeguare gli schemi convenzionali a quant'altro stabilito nel presente protocollo d'intesa.
- In presenza dell'assenso degli interessati fornito eventualmente con l'istanza di inclusione negli elenchi degli esperti, l'Amministrazione Penitenziaria si impegna ad inviare, a cura dei Provveditorati Regionali, la copia degli elenchi stessi per la parte riguardante gli psicologi, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Psicologi (CNP) e all'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUIP).

Articolo 3

Caratteristiche del rapporto convenzionale

- L'incarico ex art.80 comma 4, Legge 354/75 è compatibile con l'esercizio libero professionale nonché con altri incarichi.
- Qualora l'Amministrazione debba aumentare il monte orario o conferire nuovi incarichi, anche in sostituzione temporanea, di norma e tenuto conto delle distanze, si impegna ad interpellare prioritariamente professionisti che, prima nella stessa struttura richiedente e

poi in quella regione, non hanno raggiunto il massimale orario, secondo l'ordine di anzianità.

- *Le prestazioni di cui all'incarico in linea di massima e con l'eccezione del servizio "Nuovi Giunti" non vengono espletate nei giorni festivi.*
- *Esse non potranno, in ogni caso, avere la durata superiore alle 8 ore giornaliere, oppure alle 10 ore giornaliere qualora la sede dell'istituto o del servizio penitenziario disti più di cento chilometri dal comune in cui il professionista risiede o qualora la sede dell'istituto o del servizio sia ubicata in un'isola (escluse la Sardegna e la Sicilia).*

Articolo 4

Altre disposizioni a garanzia dell'incarico

- *L'Amministrazione Penitenziaria si impegna a non revocare l'incarico, sospendendo comunque il pagamento degli onorari, nel caso di interruzione delle prestazioni dovute a:*
 - a) motivi di studio o familiari, previa comunicazione alla Direzione della struttura penitenziaria;*
 - b) motivi di salute, con immediata comunicazione alla Direzione;*
 - c) gravidanza e puerperio, previa comunicazione alla Direzione;*
 - d) servizio militare;*
 - e) formazione permanente.*
- *L'interruzione per i motivi suddetti, che devono essere adeguatamente comprovati, non è cumulabile e non può essere superiore, nell'anno di durata dell'accordo, a tre mesi complessivi per i motivi sub a) e b) ed ai cinque per il motivo sub c).*
- *Nel caso del servizio militare le prestazioni debbono riprendersi entro un mese dal congedo.*
- *Il professionista può, inoltre, interrompere le prestazioni annualmente, fino ad un limite massimo di 45 giorni per usufruire di un riposo in più fasi di intesa con la Direzione della struttura penitenziaria. Tale periodo può essere recuperato nel corso della durata dell'incarico.*
- *Non costituisce interruzione delle prestazioni il mancato rispetto del programma concordato, qualora la Direzione comunichi tempestivamente al professionista l'impossibilità di richiedere la prestazione per indisponibilità di soggetti o per gravi motivi concernenti la vita dell'istituto o del servizio.*
- *In caso di controversia circa i motivi dell'interruzione delle prestazioni, la Direzione della struttura penitenziaria o il professionista ne danno notizia al Provveditorato Regionale competente.*

Articolo 5

Rinnovo della convenzione

- *La convenzione ha la durata di un anno dalla sua sottoscrizione e può essere rinnovata di volta in volta per un egual periodo previa acquisizione della disponibilità dell'esperto da comunicare alla Direzione della struttura penitenziaria due mesi prima della scadenza.*
- *L'Amministrazione si impegna, nel rispetto di quanto sottoscritto dalle parti, a non modificare o revocare gli incarichi conferiti, salvo che per eventuali riduzione di fondi dello stanziamento in bilancio. In tal caso si procede riducendo o revocando gli incarichi a partire da quello più recente tenendo conto dei rinnovi.*
- *L'incarico può essere rinunciato in qualsiasi momento dal professionista, ovvero revocato*





motivatamente dall'Amministrazione Penitenziaria per ripetute inosservanze degli impegni assunti dal professionista medesimo o quando il suo comportamento sia tale da nuocere alla sicurezza, all'ordine o alla disciplina dell'istituto o servizio penitenziario.

- *In ogni caso, la revoca dell'incarico deve essere convalidata dal Provveditorato Regionale competente ed ha efficacia da tale momento.*
- *La rinuncia all'incarico da parte del professionista, adeguatamente motivata, nonché la revoca dall'incarico con effetto immediato, da parte della Direzione, per la riduzione o la soppressione del servizio, non comporta la cancellazione dall'elenco degli esperti. Nei casi in questione il professionista ha precedenza sugli altri aspiranti qualora si proceda ad altre convenzioni nello stesso ambito regionale.*

Articolo 6

Trattamento economico

- *Le parti si impegnano a rivedere gli attuali compensi orari, per renderli più adeguati rispetto alle previsioni del vigente Accordo Collettivo Nazionale per gli psicologi ambulatoriali nelle AUSL, tenuto comunque conto delle risorse disponibili e delle norme in atto vigenti in materia di sanità penitenziaria.*

Articolo 7

Aggiornamento professionale

- *Il professionista può essere ammesso a partecipare alle iniziative di formazione specializzata, verifica professionale e di aggiornamento promosse dall'Amministrazione Penitenziaria o da altri Enti, previo accordo con detta Amministrazione, per un numero non superiore a 20 ore retribuite nell'ambito di quelle autorizzate.*
- *Ai professionisti convenzionati viene garantita la possibilità di partecipare ad iniziative di Educazione continua in medicina (ECM), per l'acquisizione dei crediti formativi annuali obbligatori, stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ai sensi dell'art. 16 bis, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 502/92 così come modificato dall'art. 14 del D.L.gs 229/99.*
- *I corsi di formazione di cui al precedente comma 2 potranno essere organizzati anche direttamente dal Ministero della Giustizia, divenendo così obbligatori e prioritari rispetto ad altre iniziative formative riconosciute ai fini dell'ECM.*
- *L'assenza per la partecipazione ai corsi previsti dai due precedenti commi deve ritenersi giustificata e pertanto è retribuita.*

Articolo 8

Commissione paritetica per il monitoraggio sull'applicazione del protocollo

- *Entro 60 giorni dalla stipula del presente protocollo, con provvedimento del Sottosegretario alla Giustizia delegato, è istituita una Commissione paritetica col compito di monitorare l'applicazione del presente protocollo, fornire a richiesta dell'Amministrazione pareri su questioni attinenti l'applicazione del protocollo, richiedere all'Amministrazione ove occorra, i*

provvedimenti atti a rimuovere la disapplicazione o l'applicazione non corretta del protocollo.

La Commissione sarà costituita dal Capo dell'Amministrazione Penitenziaria o da un Dirigente Generale suo delegato, che la presiederà, nonché da:

- a) tre componenti designati dal Capo dell'Amministrazione Penitenziaria;
- b) tre componenti designati congiuntamente dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Psicologi (CNP) e dall'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI).

Per i componenti di cui alle precedenti lettere a) e b) oltre ai titolari dovranno essere designati, a cura delle rispettive Autorità designanti, anche i supplenti.

- La partecipazione alla Commissione sarà gratuita e non darà diritto nei confronti dell'Amministrazione a rimborsi di sorta per spese di trasferta o altro.
- La durata della Commissione sarà biennale; i componenti possono essere rinnovati nell'incarico non più di una volta.
- La Commissione si riunirà presso il Ministero della Giustizia e almeno ogni sei mesi.

Articolo 9

Rappresentanza sindacale

- A richiesta dei singoli professionisti le eventuali quote sindacali potranno essere riscosse utilizzando le modalità previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per gli psicologi ambulatoriali nelle AUSL.
- La predetta riscossione a favore di associazioni sindacali della dirigenza non comporta in nessun modo il riconoscimento di mansioni dirigenziali.

Articolo 10

Estensione del protocollo

- Il Ministro della Giustizia si impegna ad estendere le previsioni del presente protocollo, in quanto comparibili, alle convenzioni con gli psicologi stipulate dagli organi del Dipartimento della Giustizia minorile.

Roma, lì 15 DIC. 2005

- per il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Psicologi (CNP)

- per l'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI)

- per il Ministero della Giustizia

il Sottosegretario alla Giustizia delegato

il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria





ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Il Presidente

Memoria per la Conferenza dei Servizi

del 15 dicembre 2005, presso il Ministero della Giustizia, su due domande di psicoterapeuti privi della specifica formazione universitaria in psicologia o medicina.

Molto scandalo ha suscitato, giustamente, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1279/2005 con la quale è stato rigettato il ricorso del nostro Ministero della Giustizia contro una precedente sentenza del TAR Bolzano, che annullava il decreto dello stesso Ministero della Giustizia, rifiutante il riconoscimento del suo titolo professionale al signor L.

Questo signore, cittadino italiano, dotato di un diploma triennale di assistente sociale, avendo frequentato in Austria un corso in terapia familiare, era stato iscritto, in quel Paese, all'albo degli psicoterapeuti.

Quella austriaca è una regolamentazione evidentemente molto diversa da quella italiana, perché consente l'esercizio autonomo di una attività, quella psicoterapeutica, che in Italia è invece subordinata obbligatoriamente al possesso di competenze più ampie, in psicologia o in medicina. In particolare, la regolamentazione austriaca (proposta dall'EAP, European Association of psychotherapy, con sede a Vienna e diramazioni soprattutto negli altri Paesi di lingua tedesca) non prevede neppure una specifica base universitaria per l'accesso alla professione di psicoterapeuta.

In pratica, come abbiamo assodato in un recente incontro dell'Executive Council dell'EFPA con i rappresentanti dell'EAP a Bruxelles, ci si arriva col criterio della catena di Sant'Antonio, pagando formazione a dei privati che hanno pagato prima, e che continuano a pagare a chi sta più in alto nella catena. In Germania si chiama "sistema piramidale". C'è da chiedersi come mai sia stata regolata una professione del genere: forse per ragioni fiscali, forse per registrare comunque delle persone pericolose, e sottoporle a qualche minimo controllo. Può andar bene nei Paesi che adottano chiaramente e pubblicamente quel sistema, ma è evidente che la sua esportazione in altri Paesi che invece agganciano la psicoterapia ad una specifica formazione universitaria sarebbe dirompente, sarebbe una vera truffa ad un'utenza delicatissima.

Questo per il caso specifico della professione di psicoterapeuta indipendente da una specifica formazione universitaria. Più in generale, una esportazione del genere rientrerebbe nella fattispecie che la proposta di Direttiva COM(2002)119, sul riconoscimento delle qualifiche professionali, nella sua prima versione partorita dalla Commissione europea, contemplava al terzo comma dell'articolo 4. Lo riportiamo per esteso:

"Se la professione per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine è l'attività autonoma di una professione che nello Stato membro ospitante ha una gamma di attività più ampia, e se tale differenza non può essere colmata con un provvedimento di compensazione ai sensi dell'articolo 14, con il riconoscimento delle qualifiche del richiedente quest'ultimo può accedere nello Stato membro ospitante solo a tale attività".

La Commissione aveva proposto l'approvazione di tale art. 4§3 motivando che senza tale nuova disposizione le professioni parziali non possono migrare.

Sull'iter di tale Direttiva è stato nominato Relatore al Parlamento europeo l'On. Zappalà, il quale a sua volta ha chiesto di essere coadiuvato da un apposito gruppo di lavoro, che ho avuto l'onore e l'onere di coordinare.

La lotta contro tale art. 4§3, delle cosiddette “professioni parziali”, come tutti abbiamo imparato a chiamarle, è stata una delle nostre principali, e delle più difficili. Noi ci rendevamo conto che, se si apriva questa falla, sarebbe crollato tutto l’insieme delle professioni ordinate, perché è impossibile opporsi in tutti gli Stati dell’Unione, proprio in tutti, allo scorporo di una qualsiasi attività parziale da una professione; e basta che un pezzo di professione sia in qualunque modo regolamentato separatamente anche in uno solo degli Stati membri perché la professione tradizionale sia fatta a pezzi, non tanto dalla migrazione dei cittadini di quello Stato, ma, cosa ben più pericolosa, dalla triangolazione dei cittadini degli altri Stati. Se la differenza è sostanziale, i nostri concittadini potrebbero, con uno sforzo molto inferiore a quello richiesto in patria, ottenere l’autorizzazione a tale esercizio “parziale”, che è “completo” in quello Stato, per eludere la più gravosa formazione richiesta nel loro Stato di residenza.

Questo è il caso che si è verificato con il signor L., cittadino italiano, diplomato assistente sociale con laurea triennale, che ha ottenuto una qualifica in terapia familiare in Austria, ed è tornato in Italia a chiedere di poter eludere, con questi sei anni di formazione, di cui tre privatistica, i dieci-dodici anni che sono necessari per esercitare come psicoterapeuta in Italia. Noi infatti richiediamo come minimo cinque o sei anni di laurea in psicologia o medicina, uno di tirocinio, esame di stato, quattro o più di specializzazione universitaria e chiaramente equiparata: fanno più di dieci anni. In Austria non c’è nessun chiaro limite al ribasso dei tempi accademici di formazione, può essere anche meno degli anni richiesti al signor L. Guai se questo caso diventasse giurisprudenza consolidata.

Questa sentenza è stata decisa dal Consiglio di Stato nel Dicembre 2004. Allora il famigerato art. 4§3 era ancora in piedi, nel testo del Parlamento europeo, approvato l’11 Febbraio 2004, sotto notevole pressione della lobby dei guru austriaci, che nel testo parlamentare dello stesso 11 febbraio avevano fatto approvare, con un colpo di mano, anche l’emendamento 128, che riconosceva fra le specializzazioni mediche la psicoterapia anche completamente indipendente da ogni frequentazione universitaria. E’ ben vero che, già durante quell’anno durissimo 2004, noi avevamo già fatto cancellare sia l’emendamento 128, che l’art 4§3, da parte del Consiglio dell’UE e dalla stessa Commissione, che ne era sempre stata la principale fautrice. Solo l’11 Maggio 2005 il parlamento europeo ha rinunciato a questo pericolosissimo art. 4§3, cancellandolo nel testo che poi il Consiglio e la Commissione hanno definitivamente accettato il 6 giugno 2005, varando finalmente la Direttiva con questa nostra richiesta pienamente accolta. Un’altra richiesta accolta, perfettamente complementare a questa, è stato l’inserimento del requisito della rappresentatività sia a livello nazionale che europeo delle associazioni professionali di cui all’art. 15, che consente di presentare piattaforme che sostituiscano la valutazione caso-per-caso, quella che appunto ha passato alla grande il signor L. In tema di psicoterapia l’EAP, European Association of Psychotherapy, non ha certo una rappresentatività in grado di competere con quella dell’EFPA, European Federation of Psychologists’ Associations, che rappresento rispetto all’Unione Europea, o del CPMEU, la federazione degli Ordini dei medici europei, che insieme a noi hanno sempre contrastato l’art.4§3, ora defunto.

In sostanza, se l’art. 4§3 fosse passato, i Paesi ospitanti dovrebbero costruire una regolamentazione delimitativa delle competenze, rispetto ad ogni nuova professione parziale che si presentasse. Peggio ancora, se la sentenza L. si consolidasse come giurisprudenza, le professioni parziali diventerebbero professioni totali, senza neppure i limiti che l’art. 4§3 aveva previsto che venissero raffazzonati di volta in volta. Il principio della mera sussidiarietà verrebbe stravolto, ed il diritto degli Stati di fissare requisiti minimi di formazione al loro interno verrebbe annullato, sebbene sia tuttora garantito dal Trattato costitutivo dell’Unione.

Al Ministero della Giustizia sono già in esame vari casi analoghi, di operatori privi di laurea, che pretenderebbero di venire in Italia, seguendo le orme del signor L. Insieme al rappresentante dell’Ordine dei Medici, abbiamo confortato il Ministero a resistere nell’opposizione, nella fondata speranza che la giurisprudenza, che in questo caso non è stata affatto prudente, non si consolidi, ed anzi venga capovolta. L’Ordine dei Medici italiano è solidale con noi, non solo su questo





aspetto, ma contro l'intero complesso di rischi delle professioni parziali, che farebbero a pezzi gran parte della professione medica, se fossero autorizzate, anche solo come principio. In questo senso l'Ordine dei medici ha posto provocatoriamente il problema della propria competenza ad iscrivere loro invece di noi il signor L., se quel principio si consolidasse. In effetti, non è che il nostro Ordine degli Psicologi sia meno Ordine che quello dei medici.

Con gli psicoterapeuti medici abbiamo anche esaminato le competenze che lo stesso TAR di Bolzano aveva considerato carenti in quest'assistente sociale, anche dopo la frequentazione del corso di psicoterapia familiare: insieme abbiamo valutato che si tratta di oltre il 90% della competenza necessaria ad uno psicoterapeuta. Ministero, medici e noi, siamo insieme convinti che il caso L. vada considerato un incidente nel percorso della Direttiva, che per quel verso può essere chiuso, ma deve servire di monito per altre proposte di Direttive, come quella ora in discussione sui servizi nel mercato interno, che purtroppo comprenderà anche le prestazioni professionali, nonostante la nostra opposizione. Ma questa è un'altra storia, per quanto convergente su questa, che per ora si è rimessa sulla buona strada.

Di sicuro, altre domande analoghe a quelle del signor L. vanno respinte, e si deve ripercorrere la resistenza al Consiglio di Stato, nella situazione più chiara che si è creata dopo l'approvazione della direttiva qualifiche.

Veniamo ai due casi allo studio oggi, 15 dicembre 2005. A. A., cittadina austriaca, riflette il caso L. C. R., cittadina italiana e svizzera, estende alla svizzera tedesca lo stesso modello che abbiamo visto operare per L.

Bisogna tener presente che la Germania aveva da sempre regolato quelli che noi chiameremmo "guaritori", col nome di "heilpraktiker". Si tratta di una scelta sedimentata nella cultura di lingua tedesca, forse non priva di una certa quale saggezza, perché, da un lato, l'effetto placebo esiste e può essere pure benefico; dall'altro lato, risulta molto difficile estirpare il plagio in questo settore. Infine, come ho ricordato sopra, è conveniente tassare anche questo lucro, che a volte si rivela imponente.

L'Italia non ha fatto questa scelta, come non l'ha fatta l'UE, bocciando specificamente l'emendamento 128 alla direttiva qualifiche, oltre al più generale art.4§3.

La nostra legge 56/89, che segue di poco la bocciatura costituzionale del reato di plagio, ha scelto una strada diversa, più nobile, e più simile a quella percorsa dai paesi di lingua inglese: assorbire questo tipo di rapporti nel grande ed ormai consolidato canale nella formazione universitaria, o comunque in quella rigorosamente equivalente, controllata dal MIUR.

Bisogna ammettere che questa nostra scelta sinora non è bastata a prosciugare completamente il settore di "cura psichica" extra-universitaria. Tant'è vero che, proprio sotto quella dizione di "cura psichica", oltre che sotto quello di "medicine non convenzionali", nella banca dati del CNEL risultano censite molte cosiddette "professioni non regolamentate". Anche per occuparmi di questo settore sono stato designato a rappresentare tutte le professioni nella nuova Consigliatura CNEL (insieme ad altri tre colleghi). Ne abbiamo già parlato col Presidente Marzano, che ci ha promesso di costituire un nuovo Comitato, che riprenderà il V Rapporto CNEL sulle professioni non regolamentate (curato dal prof. Mirone), e risolverà questi grovigli, che sono stati decisivi nel bloccare la riforma delle professioni in questa Legislatura.

Sino ad allora, non possiamo assolutamente creare precedenti di una osmosi fra i due sistemi. Sarebbe illegittimo, ma sarebbe anche devastante per il nostro sistema professionale e la sua utenza.

Pierangelo Sardi,
presidente dell'Ordine degli Psicologi,
consigliere CNEL,
incaricato dal CUP e dall'EFPA per i rapporti con l'Unione Europea,
vicepresidente CEPLIS, Conseil Européen des Professions Libérales

I TEST PSICO-ATTITUDINALI

Giuseppe Sartori e Rino Rumiati
 Università degli Studi di Padova
 Email: giuseppe.sartori@unipd.it
Rino.rumiati@unipd.it

Con il termine di “test psicoattitudinale” si intende uno strumento psicometrico atto a misurare delle attitudini, degli atteggiamenti correlati con il rendimento lavorativo o idoneo a prevedere il livello di rendimento lavorativo. Questi strumenti di previsione sono solitamente utilizzati in contesto aziendale per affrontare temi quali la selezione del personale, la gestione delle carriere, la riorganizzazione.

Validità e attendibilità dei test psico-attitudinali

Se uno degli obiettivi principali dei test psico-attitudinali è la previsione del rendimento lavorativo, essi devono poter mostrare dei requisiti di validità e attendibilità adeguati.

A questo riguardo uno dei problemi principali è quello della dissimulazione. Si ha dissimulazione quando il soggetto esaminato, in una prova di personalità⁷, tende a fornire un'immagine di sé congruente con il profilo che lui comprende essere l'obiettivo della selezione. Se ad esempio stiamo parlando di una selezione per una posizione commerciale il soggetto esaminato potrebbe fornire un'immagine di sé come persona maggiormente estroversa in quanto estroversione e iniziativa sono delle caratteristiche plausibilmente ricercate nella posizione di cui si sta parlando.

In un contesto autovalutativo, ad esempio quello clinico, di norma non esiste simulazione/dissimulazione ma è presente il “fisiologico” bias ottimistico che agisce quando un soggetto valuta se stesso. (es. gran parte di noi pensa di essere un guidatore superiore alla media, di avere una intelligenza più o meno nella media, ma ovviamente ci sarà un 50% che sbaglia in questi convincimenti, etc.).

Uno dei problemi principali che si trova a dover affrontare il professionista nel selezionare lo strumento psico-attitudinale più adeguato è quello della dissimulazione. In un contesto lavorativo, come anche in un contesto legale (dove solitamente è presente il meccanismo inverso, cioè la simulazione), la risorsa sottoposta al test psico-attitudinale non è neutra circa i risultati del medesimo. Il contesto lavorativo non incentiva ad una ad una auto-descrizione attendibile come invece lo è nel contesto clinico dove ogni deformazione della sintomatologia riportata potrà risultare in un errore diagnostico e ad una terapia

sbagliata con conseguenze negative che, in ultima analisi, andranno a ripercuotersi sul paziente stesso. La distorsione che si osserva nella applicazione dei test-psicoattitudinali è chiamata dissimulazione. La risorsa tenderà, più o meno intenzionalmente, ad occultare caratteristiche di personalità e dei suoi atteggiamenti che riterrà essere incompatibili con la posizione per la quale viene valutata. La dissimulazione non corrisponde alla desiderabilità sociale; quest'ultima, infatti, è una “fisiologica” tendenza ad autodescrivere in modo più “ottimistico” del reale. La dissimulazione, invece, è una strategia esplicita.

A questo riguardo dobbiamo notare come esistono test che specificamente hanno al loro interno delle scale che permettono di identificare queste distorsioni sistematiche (ad esempio le scale F-K del MMPI-2 e sempre nel medesimo test le scale Ovvie e le scale sottili). Nel caso in esempio la differenza fra i punteggi della scala F e la scala K permette quando $F > K$ di identificare una strategia simulativa mentre, al contrario, quando $F < K$ abbiamo la presenza di una strategia dissimulativa. Questo indicatore, negli esperimenti condotti, ha dimostrato di poter classificare correttamente circa il 90% di un campione composto al 50% da simulatori e al 50% di non simulatori.

Dobbiamo altresì notare che, mentre alcuni test ci permettono di identificare con buona precisione il simulatore e il dissimulatore (es. MMPI-2), nessun test ci permette di tracciare il profilo di personalità vero in un soggetto sul quale sia stata appurata una dissimulazione. In questi casi l'interpretazione stessa avviene attraverso un “aggiustamento” intuitivo da parte dell'esperto.

Un esempio che permette di focalizzare le varie problematiche connesse all'utilizzo dei test psicoattitudinali è quello relativo ai test per il Concorso in Magistratura. Dopo un dibattito politico molto acceso è stata approvata una legge che prevede che i candidati siano sottoposti a valutazione psicoattitudinale in sede di concorso. Tale legge è in attesa di revisione dopo essere stata rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica.

Il contesto politico che ha portato all'approva-





zione ha visto due schieramenti opposti argomentare sull'opportunità di introdurre detti test. Le motivazioni alla base dell'approvazione della norma partono dalla necessità di garantire, in un processo accusatorio, la separazione funzionale delle carriere della Magistratura giudicante e della Magistratura inquirente. Questa separazione delle funzioni prenderebbe forma fin dal Concorso in Magistratura. All'interno di detto concorso i test Psicoattitudinali dovrebbero garantire, nelle intenzioni del legislatore, la selezione di un magistrato con requisiti personali adeguati oltre che conoscenze adeguate. Chi si opponeva a questa proposta argomentava ponendo l'attenzione sul costo eccessivo che sarebbe stato conseguente all'introduzione della idoneità psicoattitudinale. Le considerazioni che seguono sono formulate in astratto, sulla base delle informazioni disponibili all'epoca della stesura di questo lavoro. Senza entrare nel merito del dibattito notiamo come la norma, così come è stata approvata, ponga dei vincoli operativi in fase di selezione che si riflettono sulla scelte delle metodologie volte ad effettuare una valutazione psicoattitudinale del candidato.

Considerazioni generali

- i) I candidati valutati sono privi di una storia lavorativa specifica. Pertanto essi non possono essere valutati in relazione ad un loro comportamento precedente come magistrati. Come abbiamo visto in precedenza, questa caratteristica identifica i test psicoattitudinali come gli strumenti più validi rispetto a metodologie alternative.
- ii) Tutti i candidati hanno la stessa storia determinata dal requisito di ammissione al concorso e cioè il possesso della laurea in giurisprudenza.
- iii) Il numero di candidati è nettamente superiore al numero dei posti messi a concorso e pertanto vi è una forte enfasi sulla selezione. E' auspicabile che a parità di conoscenze possano essere preferiti i candidati con superiori abilità personali nelle aree critiche.

Vincoli di contesto

Contesto conflittuale. La prova Psico-attitudinale deve essere oggettiva visto il contesto altamente conflittuale. Sono infatti ipotizzabili numerosi ricorsi che potrebbero interessare l'utilizzo delle prove psico-attitudinali. Tali prove devono quindi essere difendibili ai massimi livelli in sede di contenzioso e pertanto devono quindi essere delle prove oggettive i cui risultati non possano essere dipendenti da chi valuta le prove medesime. Sono quindi da escludere per i moti-

vi sopra detti, ad esempio, i test proiettivi.

Numero elevato di candidati. L'alto numero di candidati (circa 10.000 nell'ultimo Concorso) rispetto al numero di posti messi a concorso impone che la valutazione psico-attitudinale non possa ovviamente essere individuale ma debba invece essere collettiva. L'alto numero di candidati pone per altri aspetti un vantaggio. Permette di ottenere delle tarature *ad hoc* con tutto vantaggio per la validità e l'attendibilità dell'intero processo di valutazione. Se, ad esempio, consideriamo il MMPI-2 come possibile strumento di screening per gli aspetti di personalità, non può certamente passare inosservato che il campione di taratura di detto test sulla popolazione italiana sia di circa 500 soggetti. Il numero elevato di candidati permetterebbe di costruire delle tarature specifiche pareggiando tra l'altro i soggetti per livello culturale e livello di motivazione aumentando quindi la validità dell'intera procedura.

Valutazione separata per Magistratura inquirente e Magistratura giudicante. La norma prevede che la valutazione attitudinale sia separata per i candidati alle funzioni di magistrato inquirente e di magistrato giudicante. I primi dovrebbero avere spiccate doti di problem-solving mentre i secondi dovrebbero avere spiccate doti di valutazione. Per quanto riguarda quest'ultima figura teniamo presente che nel sistema legale in corso il giudice è un valutatore di tesi opposte e pertanto si auspica che lo stesso si comporti come un valutatore ottimale.

Assenza di psicopatologie conclamate

Analizzando gli atti parlamentari che hanno portato alla proposta si può notare come uno degli obiettivi del test psico-attitudinale sia quello di escludere i candidati privi di requisiti minimi psicologici. Un test oggettivo di personalità come il MMPI-2 può essere uno strumento adeguato a rispondere a queste problematiche. E' il test di personalità più diffuso, ampiamente validato, il più utilizzato in ambito forense ma soprattutto include i migliori e più validi sistemi di controllo della dissimulazione che, come abbiamo visto, è facilitata nello specifico contesto.

Adeguatezza dei processi decisionali

Come tutti gli individui anche i magistrati sono esposti a commettere errori sistematici quando devono prendere decisioni ed emettere giudizi o valutazioni. Tuttavia si può ragionevolmente ritenere che il bravo giudice possa manifestare anche una particolare abilità che gli consenta di controllare se non proprio ad annullare gli effetti dei biases cognitivi, ovvero sia quelle distorsioni di

giudizio imputabili all'utilizzo di procedure cognitivamente normali nell'esecuzione di compiti di giudizio e di decisione.

Tali errori sono stati ampiamente studiati in diversi contesti economico, manageriale, sanitario, giuridico, ecc. in particolare ad opera degli studiosi che si richiamano all'approccio descrittivo inaugurato agli inizi degli anni '70 da Tversky e Kahneman, quest'ultimo premio Nobel 2002 per l'Economia.

Errori inferenziali. Alcuni di tali errori o distorsioni possono riguardare il processo inferenziale ovvero il processo di pensiero che permette di generare una conclusione logicamente valida date alcune premesse. Un esempio di tali errori, sperimentalmente documentato, è quello di trarre una conclusione logicamente invalida fuorviati dal contenuto degli argomenti. Ad esempio, talvolta si osserva la tendenza negli individui ad utilizzare informazioni non contenute nelle premesse per decidere se una conclusione segue necessariamente da quelle premesse.

Altre fallacie di ragionamento come la negazione dell'antecedente e l'affermazione della conseguente, possono essere considerate errori imputabili alla distorta comprensione delle proposizioni. Ad esempio, tali distorsioni possono dipendere da assunzioni conversazionali che gli individui fanno sulla base delle conoscenze enciclopediche costruite nel corso della vita di tutti i giorni.

Bias confermativo. Una tendenza molto comune nei compiti inferenziali è però quella di acquisire delle informazioni soltanto nella direzione della conferma di un'ipotesi, senza controllare i casi falsificanti. Questa tendenza naturale è stata ampiamente studiata a partire dagli anni '60.

Effetto di focalizzazione. Un altro errore di ragionamento è favorito dal cosiddetto effetto di focalizzazione per cui gli individui giudicano che una data manipolazione produce un particolare fenomeno soltanto sulla base della distribuzione dei casi in cui si può osservare quel fenomeno senza considerare la distribuzione dei casi in cui quel fenomeno si manifesta senza che vi sia stata la manipolazione che si ritiene sia la causa (Legrenzi, Girotto e Johnson-Laird, 1993).

Effetto del frame decisionale. Si possono osservare delle distorsioni nella presa di decisione che dipendono dal modo in cui gli individui si rappresentano il problema, ovvero sia dal frame adottato. I frame sono cornici mentali, del tutto naturali, che semplificano e guidano la nostra comprensione di una realtà complessa, ma ci impongono di vedere le questioni da una particolare e limitata prospettiva e ciò può produrre dei bias decisionali. La particolare rappresentazione del

compito è, per lo più, determinata dal modo con cui vengono formulate o presentate le informazioni sulle quali si basano le decisioni. In diversi domini è stato osservato, infatti, che la presentazione delle opzioni in termini di guadagno favorisce decisioni più conservative, mentre la presentazione delle stesse opzioni in termini di perdita favorisce soluzioni più rischiose (Tversky e Kahneman, 1981; Russo e Shoemaker, 2000).

L'effetto delle credenze. Biases decisionali possono dipendere dall'influenza delle credenze in possesso del decisore. Ad esempio, Tversky e Koehler (1994) hanno visto che le probabilità soggettive assegnate alle ipotesi aumentano se l'ipotesi in esame è presentata individualmente in una disgiunzione più esplicita. Se ad esempio si chiede qual è la probabilità che una data persona scelta a caso da una popolazione morirà a causa di un incidente i giudizi saranno meno della somma dei giudizi dei componenti (incidente automobilistico, aereo, ferroviario, incendio, ecc.)

Bias da revocabilità o disponibilità. Sappiamo che i decisori fanno ricorso a strategie euristiche nella valutazione delle informazioni e della probabilità di occorrenza degli eventi che consentono di semplificare il processo ma che espongono il decisore a distorsioni di giudizio o biases (per una rassegna, si veda Rumiati e Bonini, 2001). Il bias dovuto alla disponibilità si osserva quando si sovrastima la frequenza di informazioni che sono facilmente evocabili indipendentemente dalla loro obiettiva frequenza. Così, facendo ricorso all'euristica di disponibilità si potrebbe essere indotti in errore sovrastimando la probabilità, ad esempio, che un extracomunitario sia colpevole di un furto sulla base del fatto che vengono in mente un certo numero di casi in cui degli extracomunitari sono stati arrestati e incriminati di aver commesso furti o rapine. La facilità con cui le informazioni sono recuperate è influenzata dalla loro salienza come è stato osservato in un esperimento in cui è stata simulata la formazione del giudizio delle giurie (Reyes, Thompson e Bower, 1980). In questo esperimento è stato dimostrato che un gruppo di giurati è più propenso a giudicare un individuo colpevole di essere il responsabile di un incidente se vengono presentate delle descrizioni di fatti ad elevata salienza rispetto al caso in cui gli stessi fatti sono descritti con una salienza bassa.

Bias da rappresentatività. Questa distorsione nel giudizio dipende dal ricorso all'euristica di rappresentatività e consiste nel sovrastimare la probabilità che un evento A appartenga alla categoria B sulla base del fatto che A è simile a B,





cioè è rappresentativo di B (Kahneman e Tversky, 1972). Gli individui, quindi, possono essere indotti a sovrastimare la probabilità di eventi congiunti a dispetto della conoscenza della teoria della probabilità. A causa di tale euristica, ad esempio, si potrebbe essere indotti a pensare che l'autore di un furto in un'abitazione, utilizzando una tecnica sofisticata come la fiamma ossidrica per l'apertura della porta blindata, debba essere cercato nell'ambito dei saldatori, senza considerare che un lavoro come questo è svolto da una popolazione molto ridotta. Perciò la supposta probabilità che un esperto saldatore sia anche un ladro è effettivamente molto bassa.

Bias da overconfidence. Molti studi hanno dimostrato che gli individui talvolta manifestano una fiducia sulle proprie abilità di giudizio. Ad esempio è stato dimostrato che le persone esprimono una sicurezza eccessiva sulla correttezza delle valutazioni espresse in compiti che riguardano non conoscenze specifiche relative alla loro professione bensì la loro conoscenza generale (si veda Gigerenzer 1993).

Bias da insensibilità al base-rate. Le distorsioni nel giudizio possono essere anche il risultato dell'insensibilità alla distribuzione dei dati o della frequenza di base come è stato osservato nell'analisi del caso di O.J. Simpson fatta da Gigerenzer (2002). Nell'esame del caso è stato sottolineata una certa difficoltà ad applicare, per lo meno concettualmente, il cosiddetto ragionamento bayesiano, ragionamento in base al quale si dovrebbe correttamente inferire la probabilità di una causa, come il colpevole di un delitto, da un certo effetto osservato, come ad esempio una prova testimoniale. Come si ricorderà la moglie di Simpson non era stata soltanto picchiata, ma anche uccisa. Perciò la percentuale su cui ci si doveva basare per emettere il giudizio non era quella relativa agli uomini che maltrattavano le loro compagne e arrivavano ad ucciderle, ma quella che un uomo avesse ucciso la sua compagna nell'ipotesi che la maltrattasse e che la stessa fosse stata assassinata.

Conclusioni. L'introduzione della valutazione psico-attitudinale dei candidati a ricoprire posti in Magistratura, richiede che essa avvenga nel rispetto del contesto istituzionale e al meglio della fattibilità tecnico-scientifica. I saperi psicologici più recenti e accreditati, e le loro implementazioni testistiche, devono essere posti a fondamento di un corretto ed efficiente sviluppo di tale delicatissima procedura di valutazione.

Bibliografia

- Gigerenzer, G. (1993) The bounded rationality of probabilistic mental models. In K.I. Manktelow, D.E. Over (a cura di) *Rationality: Psychological and philosophical perspectives*, London, Routledge.
- Gigerenzer, G. (2002) *Calculated risks*; trad. it. Quando i numeri ingannano, Milano, Raffaello Cortina, 2003.
- Kahneman D., Tversky A. (1972). Subjective probability: A judgment of representativeness. *Cognitive Psychology*, 3, 430-454.
- Legrenzi, P., Girotto, V., Johnson-Laird, P.N. (1993), Focussing in reasoning and decision making, *Cognition*, 49, 37-66.
- Reyes, R.M., Thompson, W.C. e Bower, G.H. (1980) Judgmental biases resulting from differing availabilities of arguments, *Journal of Personality and Social Psychology*, 39, 2-12.
- Rumiati, R. e Bonini, N. (2001) *La psicologia della decisione*, Bologna, Il Mulino.
- Tversky, A. e Kahneman, D. (1981) The framing of decision and the psychology of choice, *Science*, 211, 453-458.
- Russo, J.E. e Shoemaker, P.J.H. (2000) *Winning decisions*, New York, Doubleday.
- Tversky, A. e Koehler, D.J (1994) Support theory: A nonextensional representation of subjective probability, *Psychological Review*, 101, 547-567.
- TVERSKY A., KAHNEMAN D. (1981). The framing of decision and the psychology of choice. *Science*, 211, 453-458.

LO PSICOLOGO NEI CONTESTI EDUCATIVI

di B. E. Santarcangelo
santarcangelo@scform.unibo.it

Il presente contributo è una sintesi della tesi di dottorato in Psicologia Sociale, dello Sviluppo e delle Organizzazioni, da me discussa nel febbraio 2004 presso l'Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze dell'Educazione (Santarcangelo, B.E., 2004).

Il contributo della tesi di dottorato riguarda una proposta che si inserisce nel **dibattito riguardante la formazione universitaria e post universitaria** dei futuri psicologi scolastici.

La comunità professionale ha riconosciuto come negli ultimi anni la psicologia scolastica si sia abbandonata all'idea che i problemi nella scuola fossero riconducibili in prima analisi esclusivamente a **livello del singolo individuo** (alunno/insegnante/genitore).

La proposta che illustreremo in queste pagine è invece quella di una psicologia scolastica particolarmente attenta agli **aspetti psico-sociali**, che **considera la scuola prima di tutto come un contesto di relazioni** di cui il singolo individuo è parte attiva. In altre parole accanto all'analisi del problema individuale è necessario analizzare il rapporto che lega l'individuo al contesto in cui si trova e considerare quindi le relazioni multiformi che determinano e caratterizzano la vita quotidiana nella scuola.

Le competenze

Consapevoli che gli ambiti di intervento della psicologia scolastica sono molteplici, e ci permettiamo di aggiungere difficilmente reperibili in

un'unica figura professionale, pensiamo che si debba adottare **un approccio comune** che considera il contesto scolastico come un'organizzazione complessa dove ogni evento è determinato dall'intreccio di variabili riconducibili agli individui, alle relazioni tra di essi, ai ruoli sociali e alle credenze, rappresentazioni e norme specifiche di quel contesto.

A questo proposito, indipendentemente dal fatto che lo psicologo scolastico si occupi di integrazione, di sostegno al disagio individuale, di prevenzione della dispersione o di orientamento, egli dovrà adottare un approccio metodologico che lo aiuti a leggere ed intervenire nel contesto scolastico senza trascurare l'intreccio delle variabili che determinano un evento.

Si tratta di una competenza che noi definiamo **trasversale** e che consiste per l'appunto **nella capacità di leggere situazioni poliedriche mantenendo una visione d'insieme: l'individuo, la sua storia, la situazione, il luogo in cui parla e agisce, le persone con cui si rapporta e le loro rispettive storie, tutto ciò in un contesto più allargato in cui esistono ideologie, valori istituzionali e culturali sull'educazione e sulla scuola**. Questa capacità di non sottovalutare i diversi livelli di spiegazione di un "problema" serve ad avvicinarsi il più possibile se non ad una soluzione, almeno ad una comprensione più ricca della situazione.

Inserire fig. 1 circa qui.




Fig.1 Competenze primarie, secondarie e trasversali

Un modello teorico per studiare la scuola

Le competenze trasversali di cui abbiamo parlato traggono origine da una prospettiva teorica ben conosciuta in psicologia sociale: l'autore di riferimento è Willem Doise, che in un testo del 1982 (tradotto in italiano nel 1989) propone una riflessione sull'articolazione di diversi livelli di spiegazione di un

determinato fenomeno nell'ambito delle ricerche in psicologia. I lavori di Doise, considerati un prezioso contributo culturale e recentemente riconosciuti con l'attribuzione all'autore della Laurea ad Honorem presso Alma Mater Studiorum-Universitatis





sità di Bologna, hanno suggerito la seguente proposta.

I quattro livelli di analisi individuati dall'autore possono costituire per lo psicologo uno strumento concettuale e allo stesso tempo operativo per leggere ed agire nelle realtà scolastiche.

Abbiamo adottato quindi i livelli di spiegazione (livello ideologico, livello posizionale, livello inter-personale/situazionale, livello intra-personale) come modello euristico, cioè come schema a nostro avviso utile per avvicinarsi ai problemi della scuola. Di qui la proposta che tale strumento di lettura possa offrire un contributo nella formazione dei futuri psicologi scolastici, indipendentemente dall'approccio e dalle teorie che compongono il bagaglio culturale del singolo professionista. Illustrerò brevemente i quattro livelli di spiegazione delle realtà identificate da Doise, il quale sottolinea fin dall'inizio:

“Non stiamo parlando di quattro livelli di realtà diversi, ma di quattro livelli di analisi diversi. Le teorie vengono disegnate per catturare diversi aspetti della realtà, e non cerchiamo in alcun modo di suggerire l'idea che la realtà stessa sia strutturata su quattro livelli.” (Doise, pag. 23, trad.it 1989)

Vediamoli più nel dettaglio:

- LIVELLO INTRA-PERSONALE

A questo livello l'attenzione dello psicologo è posta sul singolo individuo, sulle sue capacità, debolezze, caratteristiche, in altri termini sul funzionamento cognitivo individuale. Per esempio si colloca a questo livello l'analisi dei meccanismi attraverso i quali l'individuo organizza la sua esperienza o valuta il proprio ambiente sociale.

- LIVELLO INTER-PERSONALE E SITUAZIONALE

“L'oggetto di studio è costituito dalle dinamiche di relazione stabilite dai partner in un dato momento e in una data situazione” (Doise, pag. 25 trad.it 1989). A questo livello l'interesse è diretto ad indagare come le relazioni tra gli individui e le situazioni influenzano il funzionamento cognitivo dei singoli individui. (Le diverse posizioni sociali che gli stessi individui hanno al di fuori di questa situazione non sono direttamente analizzati in questo livello ma da quello successivo).

- LIVELLO POSIZIONALE

Il livello spiega l'effetto sull'interazione delle differenze di posizione sociale tra i soggetti (posizioni sociali intese come ruoli sociali preesistenti l'interazione). Quindi, il livello studia l'influenza che le caratteristiche di status sociale (ad esempio il ruolo di insegnante e quello di alunno) producono sull'individuo e sull'interazione.

- LIVELLO IDEOLOGICO

“Tutte le società sviluppano le loro ideologie tipiche, i loro sistemi di credenze e rappresentazioni, valori e norme, che convalidano e mantengono l'ordine sociale stabilito” (Doise, pag. 28, trad.it 1989). Quest'ultimo livello è relativo alle norme condivise dai membri di una stessa cultura: è il livello delle regole, valori, scopi che definiscono i contesti e i comportamenti.

Negli scritti di Doise c'è un suggerimento forte: la realtà è complessa e il “ricercatore” non potrà mai catturarla nella sua interezza. Infatti, ogni livello funge da filtro e “cattura un aspetto della realtà mentre altri

sfuggono”. L'articolare all'interno della stessa “ricerca” più livelli di analisi significa avvicinarsi il più possibile alla realtà.

L'autore utilizza una terminologia che fa riferimento ad attività di ricerca in psicologia, ma parafrasando possiamo dire che anche lo psicologo scolastico è un ricercatore nella scuola e forse più di un ricercatore è interessato a descrivere la realtà in maniera precisa. Di conseguenza qualunque sia lo strumento interpretativo utilizzato per comprendere l'origine e l'evoluzione di un particolare oggetto di studio, esso dovrà articolare i diversi livelli di analisi per avvicinarsi il più possibile alla realtà. Quindi dal nostro punto di vista, nell'analisi che uno psicologo si trova a dover fare di fronte ad una situazione problematica nella scuola (fase di presa in carico) l'errore da non commettere è quello di leggere ed intervenire sulla situazione collocandosi ad un solo livello di spiegazione, escludendo così l'influenza degli altri livelli. Per prevenire tale errore lo schema suggerito da Doise aiuta a ricercare il livello e/o i livelli che meglio descrivono e inquadrano un fenomeno, ragionando su indicatori psico-sociali utili per decidere che tipo di azioni intraprendere.

Per ragionare su un esempio concreto diremo che le difficoltà scolastiche del singolo studente (LIVELLO INDIVIDUALE) dovrebbero essere interpretate sulla base di un'analisi che metta in evidenza i legami fra gli altri tre livelli di spiegazione, relazioni, ruoli sociali, rappresentazioni sociali, elementi che determinano un contesto e che non sono isolati gli uni dagli altri. Questo pensiamo possa offrire molte implicazioni per la figura professionale di psicologo scolastico.

Strumenti per lo psicologo scolastico

Uno dei punti di riflessione evidenziati nella tesi riguarda la nozione di cultura della scuola: in particolare siamo partiti da alcuni presupposti che hanno trovato conferma in ormai 30 anni di ricerche sulle scuole (Carugati, Selleri, 2001):

- a- ogni scuola ha una propria cultura, costruita dai soggetti che vi operano, che la rende diversa dalle altre scuole
- b- i risultati scolastici dei singoli alunni, il loro comportamento, e quello degli insegnanti dipendono in larga misura dalle caratteristiche della scuola in cui vivono la loro vita quotidiana.

Noi aggiungiamo che la cultura di ogni scuola è data dall'intreccio indissolubile tra i quattro livelli di analisi proposti da Doise.

Ora, come si potrebbe declinare questa “figura di psicologo a più livelli” che opera nella scuola?

In prima analisi è stato necessario pensare a **strumenti di conoscenza e di intervento** nella realtà scolastica che permettessero di osservare, studiare e diagnosticare elementi importanti di una realtà complessa come quella di ogni singola scuola, mantenendo una costante attenzione all'articolazione dei quattro livelli di spiegazione.

La tesi presenta quindi quattro attività di ricerca svolte nella scuola, ognuna delle quali mostra la possibilità di considerare, a partire dal modello citato, l'intreccio delle variabili in gioco. Ogni attività di ricerca è stata proposta anche come occasione per

riflettere sulla scelta di strumenti/metodologie per la raccolta dei "dati". Lo psicologo scolastico, infatti, deve prestare la massima attenzione alle implicazioni psico-sociali legate all'uso di strumenti (chi somministra, consegna, linguaggio utilizzato, estorsione/induzione delle risposte ecc.).

La prima attività di ricerca ha riguardato la realizzazione di uno studio di caso in un istituto secondario di II° grado della regione Emilia-Romagna. L'oggetto di tale ricerca è stato quello di documentare aspetti della cultura scolastica dell'istituto per mettere in evidenza le così dette "buone pratiche". Il lavoro offre un esempio di come a partire da comportamenti osservati si possano ricostruire significati condivisi, aspetti valoriali che danno senso ad un particolare modo di agire. La seconda attività di ricerca ha riguardato la realizzazione di uno strumento di indagine dell'organizzazione scolastica (Quaderno degli Indicatori e delle Procedure, Qu.I.P.) progettato per indagare sei aree di qualità dell'organizzazione. Questo strumento si propone di individuare, attraverso una serie di indicatori e procedure, i punti di forza e i punti di debolezza nell'istituzione scolastica. I dati ottenuti, grazie alla collaborazione del dirigente scolastico e/o di un suo collaboratore, offrono allo psicologo la possibilità di individuare le aree su cui la scuola può impegnarsi per migliorare.

Lo strumento permette inoltre di indagare e mettere in relazione diverse modalità organizzative che si collocano su diversi livelli di spiegazione: a livello intra-individuale poiché raccoglie informazioni ad esempio sul grado di soddisfazione e coinvolgimento di alunni, famiglie e docenti; a livello situazionale interpersonale poiché raccoglie informazioni riguardanti modalità di lavoro, di confronto e di scambio tra il personale della scuola; ancora, lo strumento raccoglie dati relativi al livello posizionale quando richiede una descrizione delle relazioni sociali tra soggetti con posizioni gerarchiche differenti (rapporti tra dirigente scolastico e insegnanti, tra insegnanti ed alunni, tra insegnanti e genitori); infine a livello ideologico raccoglie informazioni circa il progetto educativo della scuola e le relative modalità di comunicazione e diffusione, indaga, inoltre, le forme di adesione e trasposizione quotidiana degli aspetti valoriali.

La terza attività di ricerca riguarda uno studio delle interazioni in classe fra alunni e insegnante e vede lo psicologo come osservatore. Lo strumento utilizzato (AIR, cioè Analisi delle Interazioni e delle Routine) consente di mettere in rilievo dati riguardo l'interazione e la presenza di routine conversazionali e organizzative (Selleri, Santarcangelo, 2001; Selleri, 2004). Lo strumento analizza il livello inter-personale-situazionale, poiché studia le modalità di interazione tra insegnanti ed alunni nel raggiungimento degli obiettivi educativi didattici previsti per quella specifica attività, ma consente al ricercatore di render conto di aspetti che vanno oltre tale livello. Infatti l'analisi riguarda anche variabili di livello posizionale, relative ai ruoli sociali caratterizzati da asimmetria tra i soggetti presenti nel contesto di classe, e infine di livello intra-personale, consentendo la descrizione di aspetti individuali come ad esempio modalità di comunicazione-interazione preferite/inutilizzate dal singolo in-

dividuo.

Ancora una volta siamo ad affermare che l'oggetto del nostro studio, e cioè l'interazione insegnante/alunni nelle classi, è il risultato di variabili che si collocano a diversi livelli di spiegazione (Doise 1982): da quello posizionale, legato al ruolo dell'insegnante a quello situazionale-interpersonale e infine intra-individuale; discutere con gli insegnanti dell'intreccio di tali influenze si è rivelato uno vero e proprio strumento di "formazione in servizio".

L'ultima attività di ricerca presenta un'ulteriore occasione di formazione del personale docente: in particolare a partire da alcune riflessioni degli insegnanti circa le spiegazioni degli errori commessi dai propri alunni nella risoluzione di problemi matematici, abbiamo cercato di mostrare come uno psicologo scolastico utilizzando un modello di spiegazione a più livelli può aiutare il personale docente a considerare il fallimento di un alunno non solo come conseguenza di un processo esclusivamente di origine cognitiva (tipo di spiegazione intra-individuale), ma come un evento che è influenzato da variabili psicosociali appartenenti ad un contesto fortemente regolato, al tipo di relazioni asimmetriche, ma ancora più semplicemente a variabili situazionali relative al tipo di problema proposto (confezione discorsiva, durata della prova, ecc.).

Concludendo abbiamo voluto presentare un modello concettuale ed operativo per intervenire nella scuola, che contempla diversi livelli di spiegazione della realtà. Lo sforzo è stato quello di ripercorre nelle attività di ricerca condotte nella scuola, il ragionamento secondo il quale tener conto di diversi livelli di spiegazione contribuisce alla definizione del fenomeno sotto indagine.

Con il presente contributo abbiamo avuto la possibilità di presentare ad un pubblico di professionisti psicologi che lavorano anche nella scuola, la nostra riflessione circa la formazione dei futuri psicologi scolastici e abbiamo suggerito un modello, che riteniamo possa essere utile per ripensare al percorso formativo di chi intenderà svolgere nel futuro la professione di psicologo all'interno delle istituzioni educative.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- CARUGATI, F., SELLERI, P. (2001) *Psicologia dell'Educazione*. Bologna, il Mulino.
- DOISE, W. (1982) *L'explication en Psychologie sociale*, Paris, PUF; trad.it. *Livelli di spiegazione in psicologia sociale*, Milano, Giuffrè Editore (1989).
- SANTARCANGELO, B.E. (2004) *Lo psicologo nei contesti Educativi: nuovi orizzonti verso una futura professione*. Tesi di Dottorato non pubblicata, Università degli Studi di Bologna.
- SELLERI, P., SANTARCANGELO, B.E. (2001) L'analisi delle routine conversazionali ed organizzative come strumento di osservazione del clima di classe, *Rassegna di Psicologia*, n.3 vol. XVIII, pp. 77-94.
- SELLERI, P. (2004) *La comunicazione in classe*. Roma, Carocci.





PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Aspetti psicologici della sterilità, della genitorialità e della filiazione

Cecotti Manuela

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA E PSICOLOGIA

L'aumento dell'infertilità delle coppie in età riproduttiva comporta il ricorso sempre più frequente a metodiche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Questo dato di fatto sollecita forti questioni ed importanti quesiti di ordine psicologico, raramente riconosciuti ed ancor più di rado affrontati e risolti.

Psicologicamente possiamo chiederci quanto le pratiche mediche incidano sugli adulti e sui loro rapporti interni tra sterilità e genitorialità. Per quel che concerne i nati attraverso pratiche di PMA, possiamo domandarci se vi sia una ricaduta sulle basi psichiche profonde, oltre che biologiche, dell'identità dei bambini. Quanto rilievo assumono dunque gli interventi di medici e biologi nelle rappresentazioni simboliche del nascere, dell'essere figli e dell'essere genitori?

Ho cercato di affrontare questa complessa tematica analizzando i contributi offerti da studi di diverso orientamento psicologico. Lo scopo principale è stato quello di indagare quale sia l'impatto della PMA nella costruzione e nello sviluppo dei rapporti tra genitori e figli, cercando di leggere attraverso prospettive psicologiche diverse, e per questo complementari, un mondo per buona parte ancora poco esplorato.

Conoscere e riconoscere gli aspetti psicologici implicati in questo ambito di intervento medico ritengo possa porre in evidenza l'importanza della prospettiva del mondo interno e della necessità di una presenza di professionisti di questo settore nei contesti medici, al fine di aiutare le équipe a sostenere l'unità e la continuità necessarie sia all'equilibrio esistenziale delle coppie che alla formazione dell'identità dei bambini. Un percorso psicologico di sostegno alle coppie potrebbe essere d'aiuto per prevenire disturbi delle funzioni genitoriali.

LA SITUAZIONE ATTUALE

La medicina della riproduzione suscita attualmente una forte attenzione, avendo connessioni

ed interrelazioni con dimensioni socio-culturali oltre che bio-tecnologiche.

Se si tiene conto del fatto che l'infertilità colpisce circa il 15% delle coppie in età riproduttiva, questo settore della scienza medica assume un impatto sociale di una certa rilevanza (Flamigni, 1998).

E' possibile affermare che oggi indicativamente un bambino ogni cento è nato a seguito di tecniche di PMA (Ferraretti, 2002; Hahn, 2001) ed anche questo aspetto assume un'importanza che non va sottovalutata per le implicazioni possibili sulle generazioni future.

Attualmente per i bambini nati da PMA non è previsto alcun follow-up, risultando pertanto impossibile l'effettuazione di studi epidemiologici in merito. Poche ricerche sono riuscite finora a monitorare lo sviluppo di gruppi numerosi di soggetti. Potrebbe essere invece importante poter seguire longitudinalmente il percorso di crescita dei bambini nati da PMA, per valutare quale sia concretamente l'impatto psicologico sui nati (in particolare in merito agli effetti sullo sviluppo della personalità e dell'identità) sia a breve che a lungo termine.

La PMA, infatti, incidendo sulle basi biologiche dell'identità del bambino, porta con sé il potere di introdursi nel sistema simbolico del nascere, dell'essere figlio e dell'essere genitore. In tal senso sollecita numerosi interrogativi sulle conseguenze delle discontinuità introdotte e della frammentazione provocata tra funzioni, ruoli ed appartenenze genetiche. Solamente se tali situazioni vengono successivamente ricomposte, l'identità di ciascuno può trovare l'unità e la continuità necessarie all'equilibrio esistenziale.

La legge n. 40 del 24 febbraio del 2004 è la prima normativa italiana che cerca di regolamentare questo settore. Le linee guida del luglio 2004 danno indicazioni in merito alle procedure ed alle tecniche mediche da seguire. Entrambi i testi fanno esplicito riferimento agli aspetti psicologici, sia per quanto riguarda le cause di sterilità sia per ciò che concerne l'invasività delle tecniche, sia nell'ambito degli effetti collaterali. Viene inoltre presentata un'esplicita indicazione alla consulenza ed al sostegno rivolti alle coppie senza che vi sia, però, alcun riferimento alla specifica figura profes-

sionale dello psicologo.

INFERTILITÀ, PMA, GENITORIALITÀ

La condizione di infertilità di una coppia conduce i suoi membri a vivere esperienze psicologiche, relazionali e sociali molto complesse, legate a vissuti di notevole disagio emotivo, la cui intensità varia a seconda dei soggetti coinvolti. Come vengano trasferiti e rielaborati i problemi relativi agli aspetti psicologici, sessuali e relazionali legati alle difficoltà procreative e alla PMA nell'ambito dell'assunzione della genitorialità e dei rapporti con i figli nati, è un quesito che non ha ancora trovato risposte univoche.

La nascita di un figlio ha luogo attraverso due percorsi strettamente intrecciati: essa avviene grazie ad un incontro biologico ed allo stesso tempo si configura come la creazione di una parte nuova dell'identità degli adulti coinvolti, all'interno di un reticolo di relazioni, rappresentazioni ed affetti.

Le nuove tecnologie riproduttive non possono dunque essere considerate soltanto in termini di progresso scientifico, poiché esse vengono a creare all'interno delle coppie e tra genitori e figli una nuova rete di rapporti. E' necessario riflettere sulle complicazioni di questi rapporti, soprattutto sul piano psicologico e affettivo: *l'azione non può procedere separata dalla riflessione.*

L'efficientismo tecnologico può generare la sensazione che si possa realizzare tutto quello che si vuole in virtù del progresso scientifico, e la donna, la coppia con problemi di infertilità, oggi, sentono quasi di non potersi sottrarre al dovere di tentare le vie dell'intervento medico per la procreazione. Tra il desiderio individuale di onnipotenza e la ricerca dell'onnipotenza propria delle tecnologie scientifiche, si può allora creare un rapporto collusivo, che rende il desiderio di maternità e paternità un valido incentivo all'uso ed alla sperimentazione delle tecniche riproduttive.

Il ruolo del medico può da un lato diventare garanzia di legittimità e, dall'altro, ogni evento può essere spogliato di quei significati che in altre circostanze sarebbero valutati diversamente o investiti di altri significati. Spesso si preferisce non sapere, o ci si accontenta di una informazione parziale. Così la medicina acquista un ruolo di mediatore che può rendere la coppia ed i potenziali futuri genitori liberi dalla responsabilità della scelta riproduttiva verso sé stessi e verso il bambino.

Le singole funzioni genitoriali possono venire frammentate, parcellizzate e possono essere svolte da persone diverse. Le figure materne e paterne tradizionali si moltiplicano e si confondono; accanto a due tipi di paternità, genetica e sociale, si distinguono tre tipi diversi di maternità: quella genetica, quella di gestazione e quella sociale.

Numerosi studi psicologici ci hanno fatto comprendere che i rapporti tra genitori e figli hanno un'origine lontana. Essi si costruiscono e si sviluppano nel corso delle generazioni, richiedono tempi e spazi ampi, fisici e mentali, interni ed esterni. Genitorialità e filiazione rappresentano un movimento di scambio continuo, di relazione, di andata e ritorno. Si tratta di percorsi difficili da prevedere, gestire, calcolare; si tratta di legami forti, ma allo stesso tempo esposti a volte ad incrinature pesanti, difficili da riparare, talvolta faticosi da sostenere.

Il termine genitorialità rimanda ad una serie di temi complessi: la rappresentazione di sé in relazione con le immagini interne di padre e di madre, la costruzione della rappresentazione del proprio figlio, l'immagine di sé stessi nel ruolo di genitori e della relazione con il bambino. Diventare genitori vuol dire entrare in un percorso evolutivo, che procede e si trasforma per tutto il resto della vita (Malagoli, 2000).

La genitorialità può essere investita di molti significati. Può essere vissuta come l'opportunità per una sorta di rinascita indiretta attraverso il figlio, come una seconda chance nella vita, come occasione per capovolgere, sfidare, modificare ruoli sperimentati con i propri genitori.

La caratteristica più importante dell'essere genitori è quella di fornire una *base sicura* (Bowlby, 1988), da cui il bambino possa partire per incontrare il mondo esterno ed a cui egli possa ritornare sapendo che sarà nutrito, confortato, rassicurato. La funzione genitoriale si estrinseca dunque nella capacità di prendersi cura dei figli e di dare loro sostegno, contenimento ed il giusto grado di frustrazione, sia fisici che mentali.

IL PERCORSO DI RICERCA

Scopo principale della ricerca da me avviata, e che viene presentata nel testo *PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. ASPETTI PSICOLOGICI DELLA STERILITÀ, DELLA GENITORIALITÀ E DELLA FILIAZIONE* (editore Armando Armando, Roma), è stato quello di individuare eventuali





aspetti che rivelino situazioni di difficoltà emotiva in adulti e bambini nell'ambito della letteratura scientifica disponibile e, più nello specifico, all'interno di un gruppo di famiglie sorte a seguito di procedure di PMA. Un ulteriore obiettivo del lavoro è l'individuazione di elementi per la prevenzione del disagio in questo settore di intervento medico dai forti risvolti psicologici, al fine di progettare piani di consulenza e di supporto adeguati nell'ambito dei protocolli di PMA.

Ho deciso di affrontare questo tema analizzando da un lato i contributi offerti da diverse prospettive teoriche e da studi in campo psicologico diversamente orientati; dall'altro lato ho indagato alcuni aspetti relativi alla costruzione e allo sviluppo dei rapporti genitoriali e filiali attraverso i dati ricavati da un questionario somministrato a madri e padri che hanno procreato con e senza tecniche di PMA. Per ciò che concerne i contenuti della ricerca, ho voluto approfondire alcune dimensioni simboliche della genitorialità. In particolare ho rilevato le diverse rappresentazioni che i genitori possiedono dei figli (ideale, reale), le attribuzioni, gli atteggiamenti e le descrizioni che essi portano dei bambini che hanno generato.

Il lavoro prende avvio da un rassegna in merito alle problematiche psicologiche inerenti l'infertilità e la sterilità, offrendo una serie di approfondimenti sugli interventi di tipo psicologico e sulle risoluzioni possibili. Successivamente viene affrontato il tema della PMA, sia attraverso una breve descrizione delle caratteristiche delle differenti tecniche e dell'impegno richiesto alle coppie, sia attraverso l'analisi delle implicazioni psicologiche che l'intervento medico nella riproduzione mette in atto. La costruzione e lo sviluppo dei rapporti genitoriali vengono successivamente descritti attraverso la lettura del desiderio di genitorialità e l'articolarsi delle funzioni materna e paterna. La filiazione, nelle sue molte sfaccettature, viene posta in relazione alla costruzione dell'identità del figlio attraverso i legami generazionali ed il senso dell'origine. Tutte queste dimensioni vengono quindi analizzate nel loro convergere a seguito di nascite prodotte da protocolli di PMA. Si riportano qui gli esiti degli studi di diverso indirizzo effettuati finora sulle famiglie sorte e sui bambini nati a seguito di PMA, per evidenziare eventuali fattori di rischio, rilevati all'interno di differenti approcci teorici: sperimentali, psicosociali, clinici e psicoanalitici. Successivamente, si descrive la metodologia e si riportano i dati ricavati da una ricerca esplorativa volta ad approfondire le caratteristiche dello sviluppo psico-emotivo dei bambini e delle rap-

presentazioni che i genitori hanno dei propri figli e della propria influenza genitoriale nell'ambito del loro sviluppo sia in un gruppo di famiglie sorte a seguito di PMA, sia in un gruppo di controllo. In alcune parti del testo, vengono riportati brani tratti da colloqui effettuati nell'ambito dell'attività di assistenza alle coppie, che possono essere considerati di particolare interesse per gli aspetti peculiari emersi, inerenti diversi temi affrontati nel testo.

In appendice si presenta infine un'ipotesi di progetto di consulenza psicologica per le coppie con problemi di infertilità e sterilità e per le coppie inserite nei protocolli di PMA.

RISULTATI ED ASPETTI PSICOLOGICI DA SEGNALARE

I risultati ricavati dall'elaborazione dei dati raccolti, pur presentando i limiti dei campioni poco numerosi, offrono un panorama piuttosto articolato della tematica affrontata.

Per quanto riguarda i bambini, possiamo dire che il panorama, in senso generale, si presenta positivo, in sintonia con la maggior parte delle ricerche della letteratura corrente. Dal punto di vista della salute e della crescita le procedure di PMA non sembrano avere alcuna incidenza, dato che, se paragonati a coetanei aventi le medesime caratteristiche perinatali, i bambini nati da PMA stanno bene. Le differenze cominciano ad emergere in alcuni ambiti di più profondo riferimento psicologico; i bambini del gruppo PMA si caratterizzano infatti per uno scarso inserimento sociale e per un difficile rapporto con il cibo.

Anche per ciò che riguarda padri e madri emerge una sostanziale omogeneità nelle caratteristiche più generali degli atteggiamenti parentali. Sono invece alcune funzioni genitoriali l'ambito nel quale si presentano maggiori differenze tra i due gruppi. Emerge infatti una certa difficoltà dei genitori PMA nei confronti del riconoscimento delle dimensioni emotive negative nei figli, con pratiche di contenimento che rimandano ad un minore contatto affettivo. Nelle madri si rivelano aspettative maggiori in merito all'obbedienza ed all'accettazione del genitore da parte del figlio. Per quanto riguarda i padri PMA, infine, essi dimostrano un minore desiderio di "esposizione sociale" (intesa come propensione del bambino all'estroversione ed al porsi in relazione con l'ambiente esterno) da parte dei figli, rispetto ai quali, peraltro, si sentono anche molto meno influenti rispetto a tutti gli altri genitori.

I risvolti psicologici appaiono quindi alquanto

complessi. Il bambino, crescendo, potrebbe trovarsi in difficoltà non tanto dal fatto di essere stato concepito in maniera tecnicamente diversa dagli altri, ma per il fatto che il genitore potrebbe trovare difficoltà nel dare un senso alla sua origine, a spiegare la complessità del suo venire al mondo. E' certamente compito dei futuri genitori riflettere attentamente sulle proprie motivazioni riproduttive, rendersi soggetti consapevoli, parte attiva nel rapporto con ciò che il progresso offre. Ancora, è opportuno chiedersi se per offrire alla coppia la possibilità di soddisfare il desiderio di maternità/paternità, la sterilità vada curata in ogni caso.

Il ricorso alla PMA ripropone ancora una volta un problema che sembra caratterizzare il nostro tempo, quello dell'impazienza: si è sempre più incapaci e meno disposti a tollerare ciò che provoca sofferenza e il vivo desiderio di agire sostituisce la capacità di attendere qualcosa di intensamente desiderato o sperato. Richiedere o accettare sin dalle prime difficoltà nel concepimento un intervento che faccia ricorso alle procedure mediche, costituisce spesso un *acting out*, un passaggio all'atto, non una scelta consapevole e sofferta. Si giunge ad una concezione del tempo breve come fuga, negazione, impossibilità di elaborazione, per non fermarsi a pensare, a porsi domande, a ridefinire risposte. Tempo incalzante, bisogna fare, provare, non lasciare nulla di intentato.

E' necessario qui ribadire l'importanza di un approccio interdisciplinare al problema, di uno spazio al cui interno sia possibile domandarsi cosa possa spingere una coppia a cercare di avere un figlio, per capire cosa ci sia dietro all'impossibilità di procreare, per valutare con sufficiente attenzione le dinamiche che sottendono una richiesta di PMA. Inoltre non c'è soltanto la necessità di valutare in che modo fattori di carattere psicologico possano causare infertilità, ma bisogna anche considerare l'effetto dell'infertilità sul funzionamento psicologico. La preoccupazione che si sviluppa nell'attesa del concepimento, la disillusione che la comparsa delle mestruazioni provoca, generano situazioni angoscianti i cui effetti si proiettano anche nella vita sessuale della coppia, che tende a vivere la sessualità come momento esclusivamente procreativo e a finalizzare i rapporti solo in tal senso.

IL RUOLO DELLO PSICOLOGO

Gli elementi proposti ci portano a considerare l'importanza e la necessità della consulenza psicologica per la coppia infertile come sostegno, aiuto, spazio di pensiero in cui la coppia possa

occuparsi delle proprie reazioni all'infertilità e in particolare del processo di accettazione del problema. Può essere importante e necessario riappropriarsi del senso del tempo della speranza, dell'attesa, della ricerca. Quando dire basta? Che tempi darsi? E' utile prendersi un tempo per la riflessione, per la maturazione della scelta, per la riparazione delle ferite.

I dati emersi e le riflessioni effettuate portano ad individuare l'implicazione di alcune dimensioni psicologiche profonde nello sviluppo delle rappresentazioni dei genitori nei confronti dei figli PMA. In particolare: la costruzione dell'identità del figlio come separato, la presa di contatto con le emozioni negative, la funzione del contenimento emotivo, la riparazione delle ferite e l'elaborazione del lutto della sterilità, il senso della gratitudine, sono gli elementi di attenzione intorno ai quali potrebbe essere utile offrire un supporto psicologico alle coppie, anche nei casi in cui il successo di una nascita le abbia portate fuori dai circuiti di cura.

Inoltre, un aiuto affinché la capacità genitoriale, che si identifica nell'allevare e far crescere il figlio, possa chiaramente essere distinta e separata dalla capacità riproduttiva, potrebbe far sì che i normali problemi della prima non vengano alterati da quelli, non sempre risolti, della seconda. Le difficoltà incontrate nel lungo e difficile percorso della Procreazione Medicalmente Assistita sembrano necessitare, infatti, di un'altrettanto lunga elaborazione, per poter lasciare spazio al complesso cammino della genitorialità e per permettere alla filiazione di svilupparsi.

I problemi di ordine psicologico vengono di fatto riconosciuti e sono presenti nel testo dell'attuale legge. Tali tematiche sono peraltro affrontate in modo molto superficiale, senza alcun riferimento alla necessità della presenza dello psicologo come professionista principalmente competente all'interno di questo settore di indagine e di terapia. Attenzione, perché lasciare gli spazi più ampi a discussioni in merito a norme legali ed etiche porta spesso alla ricerca di soluzioni basate su principi e visioni schematiche, e permette di non inoltrarsi nelle incertezze e nella faticosa ricerca dei significati complessi che le sequenze tra generazioni pongono.

Solamente attraverso una buona collaborazione tra professionisti di diverse discipline e la presenza degli psicologi come componente integrante delle attività mediche della riproduzione, si potrebbero offrire opportunità significative per una migliore comprensione dei casi, per la ricerca delle soluzioni di volta in volta più adatte all'interno dei percorsi delle coppie e per una prevenzione dei disturbi nella costruzione delle funzioni genitoriali.



Trasparenza per i nostri utenti

psicologo si rivolgono allo psicoterapeuta, ma quelli che vogliono un trattamento meramente psicologico hanno diritto a trovarsi uno psicologo specialista, non un medico camuffato da psicologo. L'Ordine ha ricorso contro il Decreto 1 agosto 2005, n.176, che riammette ancora una volta i medici alla specializzazione in psicologia clinica, nonostante li avesse già respinti una precedente sentenza del Consiglio di Stato su un precedente decreto. Ma ora ci mobilitiamo anche per la revoca spontanea di questo Decreto del MIUR, prima che il Consiglio di Stato lo debba nuovamente bocciare. Confidiamo di ottenere questa revoca dal MIUR, prima che il Decreto 176 entri in vigore, nell'anno accademico 2007/'08. In questo periodo il MIUR sta accogliendo molte altre nostre istanze, illustrate nel precedente bollettino: soprattutto, ha accolto la nostra posizione, contro quella degli acca-

demici, sulla riforma delle classi. Ed ora sta accogliendo tutte le nostre richieste sulla riforma degli esami di Stato e dei tirocini: cerchiamo anche di ottenere, già in questa sede, il ripristino del ciclo unico, sulla scia delle professioni legali, che a loro volta hanno imitato le altre professioni più prestigiose nel rifiuto dello schema 3+2. In Italia la pleora affligge già tutte le professioni prestigiose ed ambite: poiché la selezione non resiste alla pressione dal basso, bisogna predisporre altri metodi per segnalare all'utenza chi è davvero competente e chi non lo è abbastanza. Pubblichiamo in questo bollettino due metodi, uno importato direttamente dall'EFPA, la nostra Federazione Europea, e l'altro prodotto dal nostro ordine italiano, sia pure ispirandosi a collaudati modelli anglosassoni. EuroPsy e Checklist saranno a disposizione di quei colleghi che, per

distinguersi dalla dequalificazione dilagante, vorranno rendere più trasparenti all'utenza la propria formazione e l'esperienza maturata. Parallelamente, possiamo sperare che aumenti la trasparenza anche nel settore delle cosiddette professioni non regolamentate, che il CNEL, nelle due passate Consiliature, si era limitato a censire passivamente, senza affatto "riconoscerle", come invece si è fatto credere a troppi utenti, anche quelli delicatissimi della "cura psichica", o afflitti da altri bisogni sanitari, stando appunto al citato censimento, che riportiamo non esaustivamente (sarebbero ormai 192) in questo bollettino, in attesa di una revisione più approfondita ad opera di un nuovo, apposito Comitato della nuova Consigliatura dello stesso CNEL. La trasparenza farà bene anche a quel settore.

LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 14 dicembre 2001

Art. 1 - PATROCINIO

1) Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro a carattere Nazionale, a quelle iniziative di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché a quelle di cui vuole in particolare incentivare, attraverso la concessione del patrocinio, la continuità per il carattere qualificante della professione e l'incentivazione dell'occupazione. La concessione di tale patrocinio è comunque subordinata al rilascio di analogo patrocinio, o comunque di parere favorevole, da parte del Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto.

2) Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente del Consiglio Nazionale almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione. Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio viene realizzata senza finalità di lucro, e che analoga richiesta di patrocinio o parere favorevole è già stata avanzata anche al Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto. Il patrocinio ottenuto dal Consiglio Nazionale deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.

3) La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.

Art. 2 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1) Il Consiglio Nazionale, nel conferire i patrocini di cui all'articolo precedente, si avvale della Commissione Cultura prevista dal Regolamento interno dell'Ordine Nazionale.

2) La Commissione Cultura, ai fini del conferimento del patrocinio, acquisisce il programma di attività che il soggetto richiedente intende svolgere, in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa a livello Nazionale. La Commissione Cultura deve inoltre acquisire, prima di esprimere il proprio parere relativamente alla richiesta di patrocinio da parte del Consiglio Nazionale, la specifica documentazione attestante il rilascio del patrocinio o comunque di parere favorevole da parte del Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto. Le richieste di patrocinio che non rispondono ai requisiti ed alla documentazione prevista dalla presente normativa non vengono prese in considerazione.

La Commissione Cultura può inoltre richiedere, a propria discrezione, la seguente documentazione:

a) il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, specificando il progetto complessivo in cui l'iniziativa si inserisce per un processo di qualificazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore;

c) atti relativi all'esistenza di eventuali sezioni periferiche.

3) La Commissione Cultura, relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di arrivo della richiesta o conferimento dell'incarico, valutata la documentazione, e fatta salva la pausa estiva dal 1° agosto al 15 settembre, formula proposta motivata al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che decide nella prima seduta utile ed adotta la sua decisione sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria effettuata.

Autorizzazione Trib. di Roma, n. 28 del 24/01/2002,

Tariffa Associazioni senza fini di lucro:

"Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 2, DCB Po"

Editore: Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

Via G.B. Vico 29 - 00196 Roma - tel. 06 3203141 fax 06 3220076

Su Internet: www.psy.it - E-mail: consiglio.nazionale@psy.it

Stampa: Nuova Grafica Fiorentina FI

Direttore responsabile: Pietro Angelo Sardi

Gruppo editoriale: Immacolata Tomay, Fulvio Giardina, Max Dorfer, Tito Zorzi, Antonio Telesca, Patrizia La Porta.

Consulente di Redazione: Maria Pedone

Redazione: "La professione di Psicologo"

c/o Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi.

Chiuso in redazione il 14 Dicembre 2005

L'eventuale cambio di indirizzo o mancato ricevimento della rivista, va comunicato esclusivamente al proprio Ordine di appartenenza.